

GUIDA 2026

**COSA FARE QUANDO INCONTRI LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE E SOSTA DIRETTE ALLE SOLE AUTOCARAVAN
E/O QUANDO RICEVI UN VERBALE**



pubblicazione fuori commercio senza pubblicità a pagamento



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it



Una preziosa guida utile se la leggi con attenzione prima di partire
Indispensabile il lasciarne una copia nell'autocaravan in
modo da affrontare eventuali problemi in modo consapevole.



Non chiedere
cosa può fare
l'Associazione
al tuo posto,
chiedi cosa puoi
fare tu insieme
all'Associazione



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in alto per tornare al sommario.

sommario

- 5 I NEMICI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**
- 7 COSA FARE PER ELIMINARE IN VIA PREVENTIVA LE DISCRIMINAZIONI...**
- 8 IMPEDITO L'ACCESSO?**
- 10 PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA**
- 13 I PROVVEDIMENTI ANTICAMPER CREANO CREANO ONERI**
- 17 ENTRA IN AZIONE, PUOI FARE LA DIFFERENZA**
- 32 SE CONTESTANO IL CAMPEGGIARE**
- 33 IL TESTIMONE È LA DASH CAM**
- 38 PER EVITARE DI RICEVERE DOPO ANNI UNA CARTELLA ESATTORIALE**
- 41 I TESTIMONI IMPORTANTISSIMI**
- 47 FAR CASSA SULLA DISTRAZIONE, FERMO AMMINISTRATIVO 2018-2025**
- 55 VERBALE DI ALLONTANAMENTO**
- 57 TI AVVISANO CHE RICEVERAI A CASA UN VERBALE**
- 58 CONTRAVVENZIONE NOTIFICATA ALLA RESIDENZA**
- 59 IL PREAVVISO O AVVISO SUL PARABREZZA**
- 60 CONTRAVVENZIONE REDATTA IN TUA PRESENZA**
- 61 INTIMANO LO SPOSTAMENTO DELL'AUTOCARAVAN**
- 62 ARRIVA UN VERBALE DI CONTESTAZIONE MA IL VEICOLO NON ERA IN QUELLA LOCALITÀ**
- 63 PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE**
- 68 SOVRAPPESO: NO TOLLERANZA PER LE AUTOCARAVAN**
- 70 I CONTROLLI DA EFFETTUARE**
- 71 IL GANCIO DI TRAINO**
- 75 RIFORNIMENTO ACQUA E RIFORNIMENTO CARBURANTE**
- 76 UTILIZZO DEL GPL**
- 78 PRIMA DI CEDERE IL PROPRIO VEICOLO OPPURE RICEVERLO DA ALTRI**
- 79 PRIMA DI NOLEGGIARE LA PROPRIA AUTOCARAVAN**
- 80 IN ALTRE NAZIONI**
- 81 LA DISTINZIONE TRA CARAVAN E AUTOCARAVAN**
- 82 PER L'EUROPA IL TURISMO ITINERANTE È TURISMO SOSTENIBILE**
- 83 L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE**
- 84 COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN**
- 88 PARCHEGGI CON TRAPPOLA**
- 90 ACCESSO IMPEDITO**
- 92 AI PORTATORI DI UNA DISABILITÀ**
- 94 COME CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE/LE DIFFAMAZIONI**
- 96 DIVIETI ILLEGITTIMI ALLE AUTOCARAVAN: DAL 1985 IN AZIONE**

Uno dei motivi per attivare un divieto anticamper

GESTORE DI CAMPEGGIO CHE PENSA A SÉ (E IL SINDACO-SOVRANO LO SEGUE)



CHI SONO I NEMICI dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 a oggi

Siamo sempre stati scomodi, infatti, nel 1985, ci costituimmo perché avevamo acquistato un'autocaravan, scoprendo che:

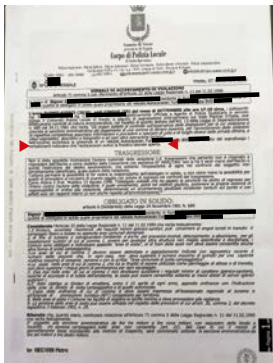
1. non c'era una legge che regolamentasse la circolazione stradale delle autocaravan;
2. l'autocaravan non esisteva come tipologia di veicolo ed era inserita tra i furgoni da lavoro;
3. pagavamo una polizza assicurativa altissima perché considerati furgoni da lavoro;
4. non esisteva una rete di impianti igienico-sanitari dove scaricare ecologicamente le acque reflue, quindi, dopo tre giorni di viaggio se scaricavamo le acque reflue potevamo ricevere un verbale da Codice Penale;
5. era stata presentata al Parlamento una proposta di legge che ci obbligava a recarci per la notte in un campeggio;
6. gli interessi della Federcampeggio erano di carattere ludico e mirati ai campeggiatori;
7. gli interessi degli allestitori erano mirati alla produzione di CARAVAN e non di AUTOCARAVAN;
8. gli allestitori erano in realtà degli assemblatori e le autocaravan non erano sottoposte a prove crash.

Pertanto, affrontammo tutti i problemi, analizzandoli e presentando proposte fattive tanto da far promulgare dopo due legislature con il numero 336/1991 e poi farla inserire nel Nuovo Codice della Strada nel 1992 e primi in Europa l'Italia regolamentò la circolazione e sosta delle autocaravan, obbligando alla installazione degli impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue.

Invece di essere apprezzati e sostenuti, abbiamo avuto sempre contro:

- le compagnie assicuratrici che dal 1998 videro il loro portafoglio ridursi a seguito della collaborazione tra l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e la Vittoria Assicurazioni SpA. che, separando le autocaravan dai veicoli commerciali, ridusse drasticamente il costo della RCA;
- le riviste che campano sulla pubblicità dei rivenditori e delle concessionarie che non gradiscono che il camperista e/o chi desidera acquistare un'autocaravan venga messo a conoscenza dei divieti alla circolazione e sosta e della esistenza dei contratti di compravendita certificati;
- i gestori di campeggi che notoriamente applicano tariffe che garantiscono loro di lavorare 4 mesi e di vivere per tutto l'anno;
- la Federcampeggio (oggi Confederazione Italiana Campeggiatori), Club e associazioni che pensano erroneamente che il nostro tesseramento gli tolga associati oppure sono irritati dai nostri successi, conseguiti con una quota sociale irrisoria, evidenziando la loro inerzia;
- chi chiacchiera in Internet e vede come nemica l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, al posto delle chiacchiere, attiva azioni fattive, ottenendo concreti risultati;
- i camperisti che si lamentano nei confronti dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti allorquando interviene contro il loro sindaco che emana ordinanze anticamper... ma è un loro amico;
- i gestori di rimessaggi che non gradiscono che le autocaravan possano sostare nelle strade o nei parcheggi;
- gli albergatori e/o chi affitta appartamenti stagionali perché vorrebbero i parcheggi solo a disposizione dei loro clienti;
- i blogger che promuovono venditori di autocaravan e gestori di campeggi perché i loro inserzionisti non gradiscono le nostre azioni / i nostri interventi per informare i camperisti;
- i furbetti che quando imbrogliano i camperisti e si trovano a essere chiamati a risponderne in tribunale dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
- i gestori di siti Internet in cui i camperisti si "avviluppano" nelle fake news, facendo salire le aperture e, quindi, aumentare le inserzioni a pagamento, mentre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, al contrario, interviene per smentirle.

ALCUNI ESEMPI DI LIMITAZIONI E DISCRIMINAZIONI ANTICAMPER



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

COSA FARE PER ELIMINARE IN VIA PREVENTIVA LE DISCRIMINAZIONI E CONTRAVVENZIONI DIRETTE ALLE SOLE AUTOCARAVAN

Il camperista che parcheggia senza verificare prima se ci sono divieti per le autocaravan evidenziati da una segnaletica stradale verticale e/o orizzontale, rischia di essere una probabile vittima, ricevendo una contravvenzione e/o l'ordine di allontanarsi.

Combattere da soli contro un Sindaco è un vero suicidio, perché un ricorso, specialmente da un privato cittadino, non lo impressiona mentre essere portato davanti a un Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da parte dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** gli può far cambiare idea, revocando il provvedimento per non rischiare la condanna e l'addebito di notevoli spese.

Pertanto, quando sei in viaggio, descrivi l'esatta ubicazione dei luoghi e fotografa la segnaletica orizzontale e verticale dell'area oggetto di:

- un divieto di transito alle autocaravan;
- un divieto ingiustificato di transito per altezza e/o larghezza e/o peso alle sole autocaravan;
- un divieto di sosta e transito alle sole autocaravan;
- una sbarra trasversale che impedisce l'accesso per altezza in un parcheggio;
- una tariffa parcheggio per le autocaravan superiore al 50% rispetto a quella per le autovetture;
- un parcheggio riservato alle sole autovetture.

PERTANTO, SE TROVI LIMITAZIONI ALLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN procedi col cellulare a **scattare delle foto**.

SOLO RICEVENDO LA SEGNALAZIONE COMPLETA, COME SOTTO ELENCATO, POSSIAMO VALUTARE SE E COME INTERVENIRE.

COME PROCEDERE

1. foto ogni 10 metri, percorrendo la tua strada avanti e indietro;
2. poi procedi a scattare le foto alle strade limitrofe in un raggio di 300 metri.

MISURA E FOTOGRAFA

Misura le segnaletiche orizzontali che delimitano gli stalli di sosta e la larghezza della carreggiata, scatta le foto;

- a) se vi sono parcheggiati dei veicoli, scatta una foto al veicolo e alla targa;
- b) se ci sono parcheggi scatta le foto dai quattro angoli interni;
- c) scatta foto alle segnaletiche verticali davanti e sul retro;
- d) scatta foto alle eventuali sbarre e alle relative segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza;
- e) se il sostare è previsto a pagamento discriminando le autocaravan, scatta foto al pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

NOMINA LE FOTO

Esempio: 2023_12_30_Firenze_via_Luigi_Romagnosi_01
anno_mese_giorno_Comune_ubicazione_numero progressivo

CONDIVIDI

INVIA LE FOTO a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando per i file di grandi dimensioni il servizio gratuito wetransfer.com, che ti avvisa sia dell'avvenuta spedizione, sia se abbiamo scaricato il materiale inviato.

Completa la spedizione allegando:

1. la tua relazione completa di cognome e nome, indirizzo completo, telefono;
2. eventuali documentazioni intercorse con il Comune;
3. la Carta di circolazione;
4. il tuo documento di identità.

RICORDA

La nostra PEC non riceve i messaggi provenienti da una e-mail ordinaria.
NON inviarci messaggi tramite chat, whatsapp, SMS, facebook o similari.



Usa il cellulare: scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche verticali (**il fronte e il retro**);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- l'area di parcheggio in modo da inquadrare e l'eventuale edificio all'interno del parcheggio;
- le eventuali sbarre di accesso e uscita;
- gli eventuali manifesti o cartelli che riportano il regolamento per la sosta.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
- numero progressivo (*esempio: 2023 Firenze via Roma 01*);
- nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo valutare se e come intervenire.



ESEMPIO DI PARCHEGGIO CON STALLI DI SOSTA CORTI

Pertanto, se vuoi entrare in azione per contrastare le illegittime limitazioni alla circolazione e sosta, INTERVIENI, usa il cellulare per scattare tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree di parcheggio o lungo una strada in ambo i sensi di marcia, indicandone per ciascuna foto l'esatta ubicazione.



Fotografa in particolare le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe nonché fotografa le segnaletiche verticali esistenti (il fronte e il retro).

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- numero progressivo. Esempio: 2025 08 18 Firenze via Roma 01.

Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono e redigi l'elenco delle foto.

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo valutare se e come intervenire.

ASSOCIATI E FAI ASSOCIARE PERCHÈ SOLO INSIEME SI VINCE

COMUNE DI VIESTE
multa di
6.197,48 euro
per aver
parcheggiato
l'autocaravan

Comune di Vieste
Corpo di Polizia Locale
Di Esiti Operativi
Polizia Giudiziale - Polizia Municipale - Polizia Provinciale - Polizia Bandiera - Polizia Provinciale - Polizia Provinciale
Via Garibaldi 100 - 71013 Vieste (FG) - Tel. 0884/200001 - Fax 0884/200002 - Email: poliziadivieste@comune.vieste.it

VERBALE
N° [redacted] Vieste, [redacted] 2020

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
Articolo 71, comma 5 con riferimento all'articolo 22 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999

a carico di: Signor [redacted] e residente in [redacted]
in qualità di obbligato in solido quale proprietario del veicolo Autocaravan [redacted]

L'anno QUENTAVANTI (2020), addì CINQUE (05) del mese di SETTEMBRE alle ore 17.10 circa, i sottoscritti [redacted] e [redacted] Agenti di Polizia Giudiziale in servizio [redacted] e [redacted] Agenti di Polizia Municipale, in esecuzione dell'incarico conferito dal Sindaco del Comune di Vieste, hanno effettuato il controllo di natura amministrativa, nel rispetto di quanto dettato dall'Art. 13 della Legge di Democrazia e Trasparenza n. 689 del 24.11.1981 che recita: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni, ricevere segnalazioni, denunce e fotografie e ad ogni altra operazione tecnica". Nell'occasione accertata la presenza di un veicolo Autocaravan [redacted] di colore [redacted] All'atto del sopralluogo i verbalizzanti notavano che l'autocaravan aveva la finestra laterale [redacted]

TRASGRESSORE:
Non è stato possibile riconoscere l'autore materiale della violazione e, pertanto, non è chiamato a rispondere dell'illecito e come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 4995/1991 non si ha il venir meno dell'illecito e quindi l'estinzione del debito sanzionatorio, ma soltanto l'impossibilità di agire nei confronti del soggetto non correttamente identificato, quale autore della violazione. Tuttavia permane la possibilità di far valere la responsabilità dell'obbligato in solido, e non viene meno la possibilità per questi di procedere al recupero di quanto pagato con azione di regresso nei confronti del trasgressore. Come ritiene il Pres. Rodiana 13 Agosto 1998: "l'obbligato solidale che ha pagato la sanzione ha diritto di regresso per l'intero contro l'autore della violazione, il quale ovviamente potrà nel relativo giudizio, sostenere la propria assenza di responsabilità in ordine alla violazione, determinando un accertamento giudiziale incidenter tantum sul punto e con effetti solo nei rapporti interni (e non anche rispetto all'amministrazione)".

OBBLIGATO IN SOLIDO:
articolo 6 (Solidarietà) della Legge 24 Novembre 1981 N. 689

Signor [redacted] e residente in [redacted] in qualità di obbligato in solido quale proprietario del veicolo Autocaravan [redacted]

Considerato l'articolo 22 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999 che recita testualmente:
1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggiistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggiistica".
4. Le aree di sosta di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzate come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Oltre alle aree di cui al comma 2 non dovranno sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggiistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 2 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29.

Ritenuto che, quanto sopra, costituisce violazione all'articolo 71 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999 che recita testualmente:
2° soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

È pacifico che dal 1991 con la Legge 336/1991 e poi con il Codice della Strada, grazie al continuo e fattivo lavoro dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, le norme sono chiare: le autocaravan non si devono discriminare. Purtroppo, nel tempo, i 7.894 sindaci hanno ottenuto di poter emanare dei provvedimenti senza alcun controllo preventivo sulla loro legittimità e, quindi, molti emanano provvedimenti illegittimi costringendo il cittadino a ricorrere in Tribunale, pagando un legale e attendendo qualche anno. Inoltre, qualora il giudice dovesse accogliere il ricorso, il comune potrebbe ricorrere in appello e così passerebbero altri anni. Oppure come a Vieste, dove contravvenzionano i camperisti con multe da 6.197,48 euro e il CAMPERISTA ha 60 GIORNI per preparare e inviare una memoria difensiva mentre il SINDACO ha 5 ANNI per rispondere. In tal modo il contravvenzionato è indotto a pagare subito 2.065,83 euro.

OCCORRE FAR MODIFICARE LE NORME MA È INDISPENSABILE CHE ANCHE IL SINGOLO ENTRI IN AZIONE

Per quanto sopra, siamo convinti che insieme possiamo chiedere al Governo di far equiparare, in tutte le norme, i diritti e i doveri del cittadino ai diritti e doveri di chi è stato eletto e/o è pagato per amministrare il bene pubblico.

Lamentarsi in Internet, maledire il Sindaco di turno non serve. Serve invece che ti unisca a noi, anche semplicemente associandoti per essere correttamente informato e/o per diventare un attivista.

Tieni presente che la sola creazione di informazioni richiede azioni tempestive e attese di anni, continuo studio e molto denaro per retribuire i consulenti e avere hardware e software sempre aggiornati.

Non solo, serve molto denaro per diffondere le informazioni tramite la rivista *inCAMPER* e i nostri siti Internet nonché mantenere i contatti con tutti gli attivisti fornendoli di quanto necessario per aumentare la forza della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** in azione solo grazie alle sole iscrizioni perché non riceve finanziamenti pubblici, non fruisce di agevolazioni fiscali, non vende beni e/o servizi, non incassa per la pubblicità e/o altro.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA TUA TESSERA SOCIALE E IL TAGLIANDO DA ESPORRE SUL CRUSCOTTO DURANTE LA SOSTA



**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

Se non ricordi la scadenza della tessera inserisci l'arga della tua autocaravan

CONTATTI

IBAN

IT11D0303202805010000091123

Beneficiario Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

CHI SIAMO E PERCHÉ ASSOCIARSI
SCONTI E PROMOZIONI
I DETTAGLI DEL TESSERAMENTO

CLICCA QUI PER VERSARE IL CONTRIBUTO SOCIALE

GUIDE E RACCOLTE
DIVIETI E AZIONI
LA DIFESA DA DIVIETI E MULTA
GUIDA 2026 PARCHEGGI e CAMPEGGI



Entra in Azione e firma la differenza
INCA CAMPER
NUEVA ASSICURAZIONE
2025-2026

COME PROGETTARE UN VIAGGIO
VIAGGI, LIBRI, EMOZIONI, MANUALI
EMOZIONI
TECNOLOGIE PER TUTTI I GIORNI



LE INFORMAZIONI PER PREPARARSI AL VIAGGIO E EVITARE AMARE SORPRESE
INCA CAMPER

LA NOSTRA RIVISTA



235

clicca per aprire



ASSICURAZIONI, la migliore per noi
Come sempre assicurati, puoi farlo sulla CONVENZIONE XX.
Per trovare l'agenzia più vicina
[OUTCA ON](#)

ELENCO PARCHEGGI ATTREZZATI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO PER SALVARE LA VITA E I BENI
GUIDA 2026 COME PROTEGGERSI DAI RISCHI
GUIDA 2026 AUTOCARAVAN ACQUISTO e NOLEGGIO



RICERCA DOCUMENTI E ARTICOLI



QUI SOTTO INVECE COME TROVARE UN ARTICOLO SU inCamper
Inserisci qui parola chiave [»»](#)

IL REGALO PER TE

RICERCA e SVILUPPO
Tecnologie per la vita di tutti i giorni

Le Informazioni essenziali per progettare il viaggiare

GUIDA 2026
LE INFORMAZIONI PER PREPARARSI AL VIAGGIO, EVITANDO AMARE SORPRESE



INCA CAMPER

I VIAGGI E LE EMOZIONI
da LEGGERE, ASCOLTARE e GUARDARE

ISTRUZIONI PER ESSERE PUBBLICATI
Inviaci il racconto di un tuo viaggio che emozionerà in ogni tempo

I LIBRI

LE COPERTINE

CONTATTI




pubblicazione fuori commercio
emessa pubblicata e pagamentata **235** settembre-ottobre 2026
www.incamper.org

Compila uno dei campi per scaricare o leggere una specifica rivista, uno specifico tema, gli articoli a firma di una persona

AUTORE	Inserisci qui nome autore »»
NUMERO	Inserisci qui n° da 1 a 235 »»
LIBERA	Inserisci qui parola chiave »»

RELAZIONE UTILE A SALVARTI LA VITA E I BENI SE LETTA PRIMA DI UN'EMERGENZA

BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO

PER ACQUISTARE o NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN

TUTELATI dai rischi e RISPARMIA con la CONVENZIONE XX della Vittoria Assicurazioni SpA

Per trovare l'agenzia più vicina



Vittoria
Assicurazioni

NUOVE DIREZIONI
CITTADINO e VIAGGIATORE



pubblicazione fuori commercio
emessa pubblicata e pagamentata **97** settembre-ottobre 2026
www.incamper.org



INSIEME *in* AZIONE

Sei se sei disponibile a informare gli altri
scrivi a info@incamper.org:

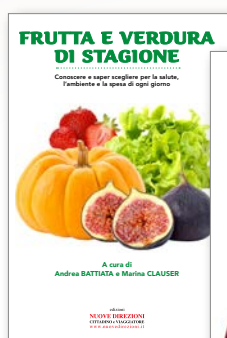
- 1) l'indirizzo dove il corriere può consegnarti le scatole;
- 2) il tuo numero di telefono per farti chiamare dal corriere e concordare il giorno e l'orario della consegna.

La spedizione È PAGATA dall'Associazione.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE, invieremo:

- 1 scatola con circa 35 copie della rivista *inCAMPER*;
- 1 scatola con circa 25 copie della rivista *Nuove Direzioni* e il libro "FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE";
- 1 scatola con circa 25 copie della rivista *Nuove Direzioni*, il libro "PEPERONCINI OLTRE L'OVVIO", e il gilet retroriflettente REPORTER;

Quando consegneremo le scatole al corriere provvederemo ad avisarti via mail.



I PROVVEDIMENTI CHE PONGONO LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA, DIRETTI SOLO ALLE AUTOCARAVAN, CREANO ONERI A CARICO:

1. **del cittadino che presenta ricorso**, infatti, un Comune che emette un verbale con alla base un'ordinanza in violazione di legge e rifiuta l'annullamento d'ufficio e poi non si costituisce in giudizio per sostenere le proprie ragioni, costringe il ricorrente a sostenere gli oneri di una causa che poteva essere evitata. Oneri che, anche in caso di condanna alle spese per il Comune, non sono mai rimborsati in misura congrua perché i parametri di legge per cause di modico valore sono infatti davvero esigui e affatto adeguati rispetto all'attività di accertamento, analisi tecnica e legale espletati;
2. dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** perché, quando prende in carico le spese legali per sostenere l'associato che ha ricevuto un verbale, anche in caso di accoglimento del ricorso i rimborsi delle cause di modico valore non sono adeguati rispetto alle attività espletate;
3. **dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA** perché, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
4. **dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI** perché non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
5. **dei CITTADINI RESIDENTI** perché subiscono la perdita di decine di migliaia di euro per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze. Inoltre, perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apportatore di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune. Per ultimo, subiscono anche le spese di una condanna e le spese per i legali incaricati della difesa del Comune;
6. **del GOVERNO**, perché è percepito come il primo responsabile, non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate dalla **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

Allorquando incontri un divieto di transito, di sosta o di fermata alle autocaravan oppure una sbarra, fotografa davanti e retro delle segnaletiche stradali verticali e/o orizzontali, fotografa la strada segnalando il luogo esatto.

Dichiara che detto divieto ti ha impedito di raggiungere la destinazione e/o di sostare, obbligandoti a spostarti per km inquinando, subendo la spesa del carburante, aumentando il rischio di essere coinvolto in un incidente stradale, subendo la riduzione del tempo che era dedicato al lavoro e/o allo studio e/o al viaggiare per turismo. Inviaci quanto sopra per mail a segreteria@coordinamentocamperisti.it.

ATTENZIONE: NON inviarci foto estratte da Internet perché non hanno una data certa e potrebbero essere state modificate con aggiunte e/o sovrapposizioni e/o sottrazioni.

Ricorda che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** può valutare se e come intervenire solo se riceve per tempo la notizia di un nuovo divieto anticamper, in modo di poter presentare il ricorso al TAR.

Questo perché dopo 15 giorni, il Comune può eliminare dall'ALBO PRETORIO ONLINE il documento nonché è di soli 60 giorni dalla pubblicazione la possibilità di presentare detto ricorso.

Le informazioni devono arrivarci tempestivamente perché ai legali servono diversi giorni per acquisire le documentazioni, analizzarle, preparare il ricorso e inoltrarlo al competente Tribunale Amministrativo.

Quindi, il non ricevere tempestiva notizia di un divieto anticamper induce altri Comuni all'imitazione. attivando contravvenzionamenti contro i quali si può ricorrere solo ai Prefetti e/o ai Giudici di Pace.

Però, essendo necessario incaricare un legale per presentare ricorso e le sentenze arrivano dopo anni, la maggioranza paga.

**SCRIVICI UNA MAIL a info@incamper.org
per ricevere il nome del Comune al fine di verificare,
ciclicamente, se nel loro Albo Pretorio online
hanno inserito un provvedimento anticamper.**

Insieme si può far rispettare le leggi. Infatti al maggio 2026 sono arrivati a 35 i ricorsi accolti nei Tribunali Amministrativi contro chi aveva limitato la circolazione e sosta dirette alle sole autocaravan

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per far varare nel 1991 la Legge 336 per disciplinare la circolazione e sosta delle autocaravan e per far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Poi siamo intervenuti per farla inserire nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada.

Purtroppo, dopo 40 anni, siamo ancora in azione perché, a partire dai 7.894 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale, possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR o TRGA;
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi, il cittadino è quello che perde sempre.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, grazie ai soci e agli attivisti, che anno dopo anno hanno fornito le risorse necessarie con la loro adesione, è riuscita a portare in giudizio i Comuni vincendo numerose battaglie ma, non credere alle parole: leggi e fai leggere le azioni messe in campo che abbiamo riassunto nelle RACCOLTE **scaricabili aprendo:**

coordinamentocamperisti.it/raccolte/

VALE RICORDARE CHE LE SUDDETTE AZIONI DURANO ANNI E SERVONO TANTI SOLDI, quindi la scelta per il camperista è

associarsi per unire le forze per far rispettare la legge, oppure:

- a) trovarsi davanti a una limitazione e cambiare direzione;
- b) ricevere una sanzione amministrativa e pagarla;
- c) ricevere un verbale da Codice Penale con l'ordine di allontanamento e poi pagare per anni un legale per la difesa;
- d) sfogarsi inutilmente su Internet e, visto che arrivano puntualmente i commentatori, far alzare il livello della chat, facendo felice chi la gestisce;
- e) sperare che gli altri camperisti intervengano al suo posto.



Il contributo sociale

La nostra storia parte dal 1985, quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico-sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico e, nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336.

Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada, dimostrando il valore rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una storia proseguita fino a oggi perché molti sindaci non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan. Per verificare le azioni messe in campo nei 40 anni, apri www.coordinamentocamperisti.it e clicca su RACCOLTE.

aprendo www.coordinamentocamperisti.it

COME ASSOCIARSI E FAR ASSOCIARE.

Il SOCIO GREEN e il SOCIO COLLEZIONISTA
hanno diritto agli stessi servizi, omaggi e privilegi.

Puoi essere **SOCIO GREEN** versando solo **35** euro
e sarai associato fino al 31 dicembre **2026**.

Oppure, per evitare di effettuare i versamenti annuali e mantenere così fisso il contributo, nonché per evitarci l'onere delle registrazioni annuali, ecco la promozione:

60 euro per essere associati fino al 31 dicembre **2027**

90 euro per essere associati fino al 31 dicembre **2028**

Puoi essere **SOCIO COLLEZIONISTA** versando **70** euro
e sarai associato fino al 31 dicembre **2026**, ricevendo in più, l'invio,
tramite Poste Italiane SpA, solo in ambito nazionale, della tessera
sociale e di sei numeri della rivista



Ricorda che a fronte di una costante difesa dei diritti, l'importo del
contributo sociale è veramente simbolico e subito recuperato
grazie agli sconti e agli omaggi che il socio riceve.

Il versamento del contributo puoi scegliere di effettuarlo tramite:
banca IBAN IT11D0303202805010000091123 oppure
Poste Italiane SpA, inserendo il numero di conto corrente 25736505



ENTRA IN AZIONE, PUOI FARE LA DIFFERENZA

**ISTANZA PER CONSENTIRE LA SOSTA
A TUTTI I TIPI DI AUTOVEICOLI,
AI VEICOLI CON RIMORCHIO,
AI VEICOLI DA LAVORO,
AI MOTOCICLI E ALLE BICICLETTE**



Premesso che ogni parcheggio e ogni strada hanno una geometria sempre diversa, è compito del tecnico incaricato di predisporre il Piano della apposizione della segnaletica stradale orizzontale inerente i parchamenti, preparare il progetto che consenta un risparmio, un minor inquinamento e il rispetto del Codice della Strada, consegnandolo a chi deve poi applicarla sul terreno. Ed ecco il come:

si risparmiano i soldi pubblici

MENO ACQUISTO DI QUINTALI DI VERNICE, RIDUZIONE DELLE ORE NECESSARIE AGLI OPERAI E MINOR UTILIZZO DELLE LORO ATTREZZATURE PER L'APPOSIZIONE SUL SUOLO;

si riduce l'inquinamento

UNA MINORE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE EVITA CHE LA SUA ABRASIONE SIA TRASPORTATA DALLE PIOGGE O DAI LAVAGGI DEL PARCHEGGIO, NELLE CADITOIE COLLEGATE ALLA FOGNA.

Il tecnico raggiunge detto obiettivo nei parcheggi:

- organizzando i flussi di traffico in sensi unici,
- ubicando ai bordi del perimetro il parcheggio delimitati unicamente per larghezza consentendo così il parcheggio di veicoli di lunghezze diverse;
- adottando parchamenti inclinati ottimizzando ogni geometria del parcheggio;
- prevedendo parchamenti per moto e biciclette ove il parcheggio di autoveicoli non sia possibile;
- inserendo in prossimità delle uscite i parchamenti per i veicoli con disabili a bordo.



In ogni caso, le geometrie di un parcheggio consentono di realizzare stalli di lunghezze maggiori senza ridurre il numero degli stalli di sosta complessivi.

IL CASACCIO IMPERA NELLE SEGNALETICHE STRADALI E NEI PERMESSI



PERMESSO PER SOSTA
art. 168-bis CdS
Negli appositi spazi segnalati
per i veicoli di servizio delle donne
in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino
di età non superiore a due anni

Scade il: _____
N°: _____
Ente rilascia a titolo: _____

Allegato alla nota del sindaco di un Comune con delega, in conformità a quanto stabilito con D.P.R. n. 485/1992.

Permesso Rosa

Nome: _____
Cognome: _____
Residenza: _____
Firma del titolare: _____

Scade il: _____
N°: _____
Ente di rilascio: _____

COMUNE DI ARCE
Provincia di Treviso

LATO DA ESPORRE



Scade il: _____
N°: _____
Ente di rilascio: _____

Autovettura/e autorizzata/e:
Targa: _____
Targa: _____

**CONTRASSEGNO
TEMPORANEO
POSTEGGI AREE ROSA
TEMPORARY MARK
PINK PARKING AREAS**





ISTANZA STALLI DI SOSTA ROSA

Il sindaco, quale gestore della strada ha il dovere di sollecitare il Governo al completamento della norma



È incinta di otto mesi, parcheggia nello stallo rosa e viene multata. Perché? Tra regole diverse da comune a comune e vuoti normativi, la confusione regna sovrana - il Dolomiti

La vicenda di Catalina è successa nei giorni scorsi.

All'ottavo mese di gravidanza è **arrivata a Malcesine e vedendo uno stallo rosa ha scelto di parcheggiare** rispettando i requisiti che pensava fossero sufficienti: **sta aspettando un bambino e fra l'altro ne ha un altro con un'età inferiore ai due anni.**

Eppure, **al ritorno, ha trovato una sorpresa: una multa di 42 euro.**

Il motivo? Lei lo ha voluto chiedere alla Polizia Locale e "Mi è stato spiegato, e questo lo ignoravo – che **per poter utilizzare lo stallo rosa bisogna richiedere in Comune l'autorizzazione e il bollino da poter poi esporre.** Per fare questa richiesta, però, **bisogna essere residenti sul territorio e l'autorizzazione vale per quel territorio soltanto**".

Premesso che non si può multare nessuno per l'utilizzo improprio dello stallo rosa perché non esiste la segnaletica prescrittiva nel Regolamento del Codice della Strada, un verbale è nullo ma, per farlo annullare, ecco che il cittadino è costretto a farsi preparare e inviare ricorso al Prefetto e/o Giudice di Pace ma prima deve farsi preparare e inviare al Comune l'istanza di accesso agli atti e l'istanza per l'archiviazione in autotutela.

Oppure se il verbale è elevato ai sensi di un Regolamento Comunale il cittadino deve farsi preparare e poi inviare al Comune una memoria difensiva che crea ancora oneri allo stesso cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In questi casi, il sindaco può e deve archiviare in autotutela i verbali elevati per evitare oneri ai cittadini e alla sua amministrazione e in particolare oneri a **carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA** perché, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che provoca stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi creando la MALAGIUSTIZIA che inficia il rapporto STATO/cittadino.

Visto che è evidente che un utente della strada, allorquando riceve un vantaggio rispetto agli altri utenti, deve dimostrare di averne diritto (vedi articolo 381 del Codice della Strada - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide) è dovere di un Sindaco sollecitare il Governo ad emanare la procedura di rilascio di tale contrassegno, inserendola in uno specifico articolo del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (per esempio l'articolo 381-bis).

Tale procedura deve trovare applicazione in modo uniforme ed univoco in tutti i Comuni.

Il contrassegno, al pari di quello del disabile, deve essere riconosciuto su tutto il territorio italiano, consentendo di poter parcheggiare su tutti gli stalli riservati ma, nel momento in cui decadono le condizioni per il rilascio, il contrassegno deve essere restituito all'ufficio comunale che lo ha rilasciato.

ISTANZA PER OTTIMIZZARE IL PARCAMENTO LUNGO LE STRADE



L'esistenza di stalli di sosta di dimensioni minime è illegittima laddove la progettazione dell'area adibita alla sosta dei veicoli non sia giustificata da criteri tecnici.

Un'area adibita alla sosta dei veicoli si organizza e si ottimizza, anzitutto, alla luce della sua geometria.

In ogni caso, ove ciò non sia possibile, nell'area adibita alla sosta dei veicoli devono essere realizzati stalli di dimensioni differenziate in relazione alle diverse tipologie di veicolo.

UN ESEMPIO DA IMPEDIRE

**GLI STALLI DI SOSTA CHE,
NON GIUSTIFICATI DA
CRITERI TECNICI,
DISCRIMINANO I VEICOLI
IN BASE ALLA LUNGHEZZA,
E COMPORTANO LO
SPENDERE SOLDI PUBBLICI
PER L'ACQUISTO E LA POSA
DI QUINTALI DI VERNICE
CHE POI, CON L'ABRASIONE,
FINISCONO NELLE FOGNE,
INQUINANDO IL SUOLO.**



UN ESEMPIO DA FAR ADOTTARE

**I PARCAMENTI LONGITUDINALI
LUNGO LE STRADE
DEVONO ESSERE DELIMITATI
SOLO PER LARGHEZZA
IN MODO DA
CONSENTIRE LA SOSTA
A TUTTI I TIPI DI AUTOVEICOLI,
AI VEICOLI CON RIMORCHIO,
AI VEICOLI DA LAVORO,
AI MOTOCICLI, ALLE BICICLETTE**



La segnaletica orizzontale solo per larghezza, oltre che ottimizzare la capienza dei veicoli, consente il risparmiare di quintali di vernice, ore di lavoro e concorre a limitare l'inquinamento al suolo derivato dalla continua abrasione delle vernici a terra.

ISTANZA PER IL MANIFESTO DI PUBBLICA UTILITÀ DA AFFIGGERE NEI PARCHEGGI E NEI LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO



COMUNE DI

sito web del comune **www.....**

**NUMERO
UNICO PER LE
EMERGENZE**

(112)



**NUMERO
EUROPEO
ARMONIZZATO**

PROTEZIONE CIVILE, telefoni.....

PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI E MANIFESTAZIONI link

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI indirizzi

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE, telefoni indirizzi.....

POLIZIA MUNICIPALE, telefoni indirizzi.....

FARMACIE, telefoni indirizzi.....

PRONTO SOCCORSO, telefoni indirizzi.....

OSPEDALE, telefoni indirizzi.....

MEDICO DI GUARDIA TURISTICA, telefoni indirizzi.....

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, DOVE SCARICARE LE ACQUE REFLUE DAI VEICOLI

E CARICARE L'ACQUA POTABILE, indirizzi

FERMATE TRASPORTI PUBBLICI, indirizzi

TAXI, NCC, NOLEGGI VEICOLI, telefoni

BANCOMAT, indirizzi

CARABINIERI, telefoni indirizzi.....

POLIZIA DI STATO, telefoni indirizzi.....



ISTANZA PER L'ALLESTIMENTO DI BAGNI PUBBLICI

L'igiene pubblica è alla base di ogni civiltà, pertanto, servono servizi igienici autopulenti fruibili da tutti

Bagni pubblici con ingresso a pagamento al costo di 0,50 euro e gratuiti per i residenti tramite l'utilizzo della tessera sanitaria, ubicandoli:

1. nei giardini dove si recano nonni, bambini, mamme, pensionati e turisti;
2. ai capolinea del trasporto pubblico per consentirne l'utilizzo anche agli autisti;
3. alle stazioni taxi per consentirne l'uso anche ai tassisti;
4. nei luoghi che sono un richiamo per i turisti e residenti;
5. dove si svolgono mercati all'aperto.

GABINETTI AUTOPULENTI che rispondono in modo ottimale alle esigenze dei portatori di una disabilità e degli over 60 anni che, ogni tre ore circa, devono espletare i propri bisogni fisiologici.



**Ricordati di inviare le istanze via mail e/o PEC
al tuo Sindaco, ai tutti i componenti la Giunta,
a tutti i Consiglieri comunali, a info@incamper.org
agli organi di informazione locali**



Gabinetto autopulente singolo



Doppio wc autopulente con tettuccio antipioggia



Gabinetto autopulente doppio



Gabinetto autopulente capolinea servizio pubblico



Gabinetto autopulente per giardini e parchi



Gabinetto autopulente per zona storica



ISTANZA PER PER L'ALLESTIMENTO DI FONTANELLE PUBBLICHE

Le fontane svolgono anche un importante funzione perché completano il funzionamento degli spazi di uso pubblico, rendendo così vivibile una città e il suo territorio.

Le fontanelle pubbliche devono essere ubicate:

1. nei giardini dove si recano nonni, bambini, mamme, pensionati e turisti;
2. ai capolinea del trasporto pubblico per consentirne l'utilizzo anche agli autisti;
3. alle stazioni taxi per consentirne l'uso anche ai tassisti;
4. nei luoghi che sono un richiamo per i turisti e residenti;
5. dove si svolgono mercati all'aperto.





ISTANZA PER HOME PAGE SITO WEB DEL COMUNE

Per tutelare la vita e i beni dei cittadini
che risiedono o soggiornano



[MAPPA DEL SITO](#) | [ACCESSO UTENTE](#) | [ACCESSIBILITÀ](#)
PER APRIRE OGNI DOCUMENTO NELL'ELENCO, CLICCACI SOPRA



**NUMERO
UNICO PER LE
EMERGENZE**



**GABINETTI
PUBBLICI
AUTOPULENTI**



**NUMERO
EUROPEO
ARMONIZZATO**



WARNING

ALLERTA PER EMERGENZE

**L'AUTOPROTEZIONE
NELLE EMERGENZE**

**PIANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

DATE EVENTI E MANIFESTAZIONI

**PIANO SAFETY E SECURITY IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**



PRONTO SOCCORSO

ELISUPERFICI

GUARDIA MEDICA TURISTICA

OSPEDALE

FARMACIA

**LABORATORIO
ANALISI CLINICHE**

**AMBULANZE PER SOCCORSI
E PER TRASPORTO DISABILI**



**IN CASO DI INCIDENTE
STRADALE ICE PUÒ
SALVARTI LA VITA**



**SICUREZZA STRADALE:
COME SEGNALARE
UNA INSIDIA STRADALE**

COMUNE DI



POLIZIA MUNICIPALE

SOCCORSO STRADALE

ALBO PRETORIO ONLINE

Ufficio Relazioni con il Pubblico

MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO

WELCOME CARD

INFO PORTATORI DI UNA DISABILITÀ

PARCHEGGI

AEROPORTI

PORTI

**Fermate, capolinea, stazioni,
INFO dei TRASPORTI PUBBLICI**

**INFO Noleggi Con Conducente,
TAXI, TRENI, TRAMVIA**

PISTE CICLABILI

ISTANZA PER DISTINGUERE IL SOSTARE DAL CAMPEGGIARE



L'AUTOCARAVAN È UN AUTOVEICOLO previsto nel Codice della Strada:

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*
- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

L'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza, impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi.

L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride.

L'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio.

L'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. Chi è in circolazione stradale in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminali in atto nei luoghi in cui sosta.

La sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione.

L'esistenza di aree attrezzate, parcheggi attrezzati, campeggi NON obbliga l'autocaravan a recarsi in dette infrastrutture qualora voglia semplicemente sostare senza usufruire dei servizi di carico acqua potabile/scarico acque reflue nell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

PER CONTRASTARE IL BIVACCO E IL CAMPEGGIARE ABUSIVO



Situazione di campeggio che può essere attivata esclusivamente se consentita e segnalata

È legittimamente sentita l'esigenza di aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento al fine di tutelare l'ordine e l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e l'igiene pubblica e la salute personale. Campeggio, attendamento, accampamento e bivacco e, non esistendo una definizione normativa delle attività richiamate, è necessario individuare i comportamenti che s'intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.

A titolo esemplificativo, si pensi all'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie eccetera e azioni correlate.

Tali attività possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti e le giornaliere attività fisiologiche dell'essere umano. Infatti, le aree oggetto di bivacco occasionale sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, nonché di sversamento al suolo delle attività fisiologiche dell'essere umano.

Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008.

Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che **tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo.**

Nella predisposizione di un divieto di campeggio, bivacco o accampamento, si consiglia la lettura e la diffusione delle pagine che seguono.



Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022, nell'articolo Bivacco e campeggio – Ordinanze di divieto – modalità operativa su come predisporle.

Quando un Comune non attiva questi provvedimenti, poi si ritrova a sentenze di questo tipo: **Ravenna, rom liberi di campeggiare e la sentenza gli dà ragione: "È il loro stile di vita"**

https://www.tgcom24.mediaset.it/2026/video/ravenna-rom-liberi-di-campeggiare-e-la-sentenza-gli-da-ragione-e-il-loro-stile-di-vita-_113486024-02k.shtml

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attardamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,

li

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....
.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

SE CONTESTANO IL CAMPEGGIARE in orario diurno oppure notturno

È ricorrente, in particolare in Sardegna con gli interventi notturni dei Barracelli (*articoli aprodo www.incamper.org, numeri 45, 48, 50*) o Polizia Municipale, che contestano il campeggiare a chi è in sosta dentro un'autocaravan sia in orario diurno sia notturno; **pertanto:**

- a) attivare subito la registrazione o la videoregistrazione con:
- il cellulare o con i cellulari,
 - la dash cam posta all'interno del parabrezza che videoregistra tutto quello che avviene davanti al veicolo,
 - la action cam o body cam se indossata.



Registrazione un evento è consentito anche senza preavvisare chi viene registrato purché la registrazione sia utilizzata come prova di quanto accaduto, consegnandola esclusivamente all'autorità prevista.

- b) NON attivare alcuna discussione, limitandosi a dichiarare in modo gentile di essere in sosta nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada;
- c) far presente, sempre gentilmente, qualora sia richiesto cosa avviene all'interno dell'autocaravan, che NON si è tenuti a dichiarare all'organo accertatore quali attività stavate o state compiendo all'interno del veicolo, ripetendo che è in sosta nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada.

COSA DICE LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA, IN PARTICOLARE, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

1. non è sanzionabile l'azione di campeggiare qualora la sosta di un autoveicolo, in particolare l'autocaravan, avvenga nel rispetto dell'articolo 157 e dell'articolo 185 del Codice della Strada;
2. a titolo meramente esemplificativo, tra le circostanze che invece potrebbero indurre a ritenere configurata l'attività di campeggio potrebbe esserci l'occupazione dello spazio esterno al veicolo con veranda, tenda, attrezzature varie (tipo tavoli, ecc.);
3. in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali, il mero pernottamento a bordo di un'autocaravan, in mancanza di ulteriori elementi, non è sufficiente a integrare la fattispecie del campeggio;
4. in ogni caso, ogni eventuale attività indicativa di un'ipotetica attività di campeggio dev'essere specificamente accertata non essendo sufficiente la generica contestazione della violazione del divieto di campeggio;
5. l'azione di campeggio può essere anche il protrarsi nel tempo di una certa condotta anche se avviene in un'area privata. A titolo meramente esemplificativo: l'utilizzo, anche in una proprietà privata, di una caravan o autocaravan in modo stabile induce un organo accertatore a ritenere che si tratti di "campeggio" oppure di un "abuso edilizio" e, come tale, verbalizzarlo a livello civile e/o penale.

IL TESTIMONE È LA DASH CAM

Sulle strade italiane nel 2024 oltre 160.000 incidenti stradali con oltre 100.000 feriti e MILIARDI di euro a danno dei cittadini. Il 2025 registrerà gli stessi dati oppure, partendo con la DASH CAM ACCESA, puoi partecipare a ridurre i danni.

Si tratta di una valanga di lavoro che travolge l'apparato della Giustizia, allungando a danni di tutti la durata dei processi. È uno stress e un onere a carico degli utenti della strada che vedono aumentare ogni anno le polizze assicurative. È uno stress e un onere a carico di coloro che lavorano nell'apparato della GIUSTIZIA.

Non solo, ad aggravare la situazione ci sono i FALSI TESTIMONI che difficilmente possono essere scoperti perché il trattamento riservato e le modalità di assunzione della testimonianza differiscono in modo significativo nel processo civile rispetto al processo penale. Infatti, nel processo civile le domande al testimone non possono essergli rivolte in modo diretto dalle parti e reiterate se le risposte sono contraddittorie come avviene nel processo penale e questo consente ai truffatori di trovare facilmente dei FALSI TESTIMONI.

Al contrario si potrebbero eliminare i FALSI TESTIMONI se il Governo corregge la norma riservando ai testimoni nel processo civile quanto è previsto per i testimoni nel processo penale e sta a tutti chiederlo al Governo (indirizzi mail e PEC del Governo e dei parlamentari aprendo www.insiemeinazione.com).

NEL FRATTEMPO, PUOI RIDURRE DRASTICAMENTE IL LAVORO CHE TRAVOLGE L'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, acquistando e utilizzando sul veicolo una DASH CAM perché le sue videoregistrazioni garantiscono una sorta di "incidente probatorio" sulla dinamica di un incidente stradale che riducono drasticamente i contenziosi che attivano coloro che sono in torto e presentano FALSI TESTIMONI. Prima di partire accendi la DASH CAM, ovvero dashboard, telecamera da cruscotto, perché è un economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza o su un casco, per registrare ciò che accade nella direzione in cui il dispositivo è rivolto. Le immagini catturate sono scaricabili su un computer.

La dash cam è un fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale: utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto.

Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale (*ex articolo 589-bis Codice penale*) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (*articolo 590-bis Codice penale*).



Pertanto, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale. Accendere sempre la dash cam per avere una testimonianza oggettiva, utile se ci si trovasse coinvolti in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada.



Ma quale scegliere? Sono due le dash cam che consigliamo:

- la Garmin 67W perché è piccola, semplice e robusta. Occorre ricordarsi di acquistare la scheda di memoria di 64 giga.
- la 70mai Omni che si attacca all'accendisigari, è semplice come la Garmin, ma necessita di essere configurata con il telefono smart per l'aggiornamento al firmware mentre la Garmin si accende ed è subito operativa. Ha la scheda di memoria veloce on board e richiede le competenze per l'installazione e la gestione. Unico problema rilevato è che si disattiva se la temperatura è eccessiva.

Evitare di acquistare dash cam super economiche perché le batterie al litio possono esplodere.

IL VALORE DELLA DASH CAM PER EVITARE CONTENZIOSI CHE CREANO ONERI AL CITTADINO E ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA

Smascherato chi aveva presentato una falsa testimonianza per truffare un'assicurazione e complicare la vita a un soccorritore nonché all'apparato della Giustizia.

2025

LAMAILARRIVATAALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Buonasera, grazie per il continuo lavoro che fate, in particolare per i consigli su come preparare un viaggio. Vi scrivo per raccontarvi un episodio che incoraggerà molti a installare una Dash Cam sul loro veicolo o moto, seguendo l'invito che diffondete da anni in ogni occasione.

IL FATTO

Durante un viaggio in autocaravan lungo una strada di montagna, un ciclista è sopraggiunto a forte velocità da una curva. Mio marito, che era alla guida, lo ha visto nello specchietto mentre perdeva improvvisamente il controllo e cadeva rovinosamente a terra.

Ci siamo subito fermati per prestare assistenza e verificare le condizioni del ciclista.

Poco dopo sono arrivati altri membri del suo gruppo, anch'essi in bicicletta, che si sono uniti a noi nel soccorrerlo.

Da una prima valutazione è apparso evidente che le ferite non erano lievi e che era necessario l'intervento dei sanitari. È stato richiesto l'invio di un'ambulanza.

Considerata la conformazione della strada – stretta e di montagna – quando i soccorsi stavano per arrivare ci siamo spostati con l'autocaravan per evitare di intralciare l'accesso del personale medico e dei mezzi di emergenza.

LA SORPRESA

Circa quattro mesi dopo siamo stati convocati dai Carabinieri e con curiosità ci siamo recati alla loro Stazione. Gentilmente ci comunicavano che ci avevano chiamati perché il ciclista aveva riportato conseguenze serie a seguito dell'incidente e che la nostra targa era stata segnalata come presente sul luogo. Ci riferivano che per il momento eravamo convocati in qualità di persone informate sui fatti, chiedendoci se avevamo delle informazioni utili a capire cosa era successo.

LA COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI

Pronti a collaborare li informavamo che, più delle parole e i ricordi eravamo in grado di dire in quale giorno e orario eravamo presenti e potevamo contribuire a capire cosa era successo e chi vi aveva partecipato. Con vero stupore ci chiesero come fosse possibile una simile affermazione e io, tranquilla, informandoli che, avendo la Dash Cam installata sulla nostra autocaravan potevo scaricare e consegnare sia il nostro arrivo sul luogo e l'intera sequenza dell'accaduto.

Infatti, stupiti ecco che hanno visto l'arrivo del ciclista a forte velocità dalla curva, la sua caduta e il nostro successivo arresto per prestare soccorso e la nostra ripartenza.

IL MOTIVO DELLA CONVOCAZIONE

Ecco che lo scenario cambiava, ci informavano che la convocazione era partita perché il ciclista aveva dichiarato che la sua caduta era dipesa da una collisione con la nostra autocaravan.

Visto che il filmato della Dash Cam mostrava con chiarezza che non c'è stato alcun contatto tra la nostra autocaravan e il ciclista e ne documentava in maniera inequivocabile la dinamica, ci congedarono dicendo *...ora sappiamo chi convocare.*

In sintesi, eravamo in presenza di una falsa testimonianza o testimonianze e chi li aveva sottoscritte ne avrebbe pagato le conseguenze.

Come evidenzia quanto ci è accaduto, la registrazione della Dash Cam ha costituito un riscontro fondamentale, non solo per confermare la correttezza del nostro comportamento (nostra velocità di marcia, coordinate GPS, data, fermata immediata, assistenza, spostamento per facilitare i soccorsi), ma anche per fornire alle autorità un quadro chiaro e imparziale dei fatti, evitando che possano sorgere dubbi o attribuzioni di responsabilità non corrispondenti alla realtà.

Fortunatamente il video era ancora presente sulla scheda di memoria, nonostante fossero trascorsi quattro mesi (c'erano anche filmati più datati).

Proprio per questo motivo mi sento di consigliare a tutti di installare una Dash Cam e di scaricare periodicamente i file, soprattutto a fine giornata se si verificano episodi rilevanti o particolari.

In questo modo si evita che le registrazioni vengano sovrascritte e si conserva un archivio che, in caso di necessità, può davvero rivelarsi determinante.

Cordiali saluti e, essendo associata all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti fino al 2028 compreso, confido di ricevere i vostri aggiornamenti e informazioni che ci permettono di evitare, come scrivete sempre voi, amare sorprese.

Buona strada la vostra ...omissis per la privacy...

Incidenti stradali e testimoni falsi

Serve una norma per togliere lavoro ai giudici e risparmiare milioni di euro

PER UNA SVOLTA ETICA ED ECONOMICA

È noto da anni che molti si presentano quali testimoni di un incidente, dichiarando il falso per fatti non avvenuti o diversi dalla verità, creando costi e violando il diritto di chi aveva ragione e per di più appesantendo tutti gli assicurati con forti aumenti di polizza.

È a conoscenza di tutti che spesso accade che chi è parte di un sinistro stradale coinvolga persone che si prestano a rendere false testimonianze per amicizia, denaro o altro e questo avviene principalmente perché nel processo civile NON si consente alle controparti di interrogare il testimone nell'ambito dell'audizione. Infatti, ai legali delle controparti in causa non è possibile interrogare liberamente il testimone per far emergere eventuali contraddizioni che, di conseguenza, evidenzerebbero che sta dichiarando il falso.

Se vogliamo una svolta etica ed economica, è indispensabile che il Presidente del Consiglio dei Ministri legiferi per consentire che i testimoni, in qualsiasi ordinamento e situazione, in sede di audizione, possano essere liberamente interrogati dai legali.

È inoltre fondamentale una norma che obblighi chi testimonia a procedere, nell'immediatezza dei fatti, a rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta di quanto accaduto, specificando le persone coinvolte. A tutti il compito di sollecitare il nuovo Parlamento affinché attivi a costo zero le soluzioni qui proposte che, se ben applicate, consentirebbero di risparmiare milioni di euro (gli indirizzi mail sono estraibili aprendo www.insiemeinazione.com).

Il non adottare un provvedimento che ostacoli il TESTIMONE OFFRESI danneggia il cittadino che si vede travolto dalle falsità nonché intralcia gravemente l'apparato della Giustizia perché il probo cittadino, per far valere la verità, è costretto a presentare un ricorso e si allungano i tempi della MALAGIUSTIZIA.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI ha presentato da oltre 10 anni dette semplici richieste ai Governi e parlamentari via mail e via PEC nonché pubblicizzandolo (vedi editoriale pubblicato sul numero 14 del 2013 sulla rivista NUOVE DIREZIONI – CITTADINO e VIAGGIATORE e sulla rivista inCAMPER, in particolare sul numero 179 del 2017) ma senza ottenere il cambiamento.

Noi insistiamo ma il cambiamento dipende anche da te perché anche un solo cittadino PUÒ FARE LA DIFFERENZA, quindi:

1. Invia una mail al Governo e ai parlamentari (le loro mail aprendo www.insiemeinazione.com);
2. rilancia questo documento a quanti hai in rubrica mail e nei social;
3. inFORMA sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, facendo propri i seguenti motti per aspera ad astra (attraverso le asperità sino alle stelle) e vitam impendere vero (dedicare la vita alla verità).

Che la giornata sia propizia. A leggerti.

SE RICEVI UNA CONTRAVVENZIONE

INVIA a segreteria@coordinamentocamperisti.it e/o
per PEC a ancc@pec.coordinamentocamperisti.it i seguenti documenti:

- l'avviso di accertamento rinvenuto sul veicolo;
- la contravvenzione consegnata dal postino indicando la data della consegna;
- il fronte e retro della Carta di Circolazione del veicolo;
- le foto del luogo ove è avvenuta la contravvenzione;
- il documento d'identità del trasgressore;
- il codice fiscale del trasgressore;
- l'indirizzo mail del trasgressore e se la possiede anche la PEC;
- il documento d'identità del proprietario del veicolo;
- il codice fiscale del proprietario del veicolo;
- l'indirizzo mail del proprietario del veicolo e se la possiede anche la PEC.

ALLEGARE DETTI DOCUMENTI al messaggio di posta elettronica **SENZA** usare programmi che richiedano un account, una password eccetera.

Nel caso di file di dimensioni eccessive inviarc i documenti usando il programma gratuito <https://wettransfer.com/>.

Se entro qualche giorno non si riceve risposta, dopo aver aggiornato la tua POSTA IN ARRIVO e verificato anche nella cartella SPAM, inviarc una mail inserendo nell'OGGETTO la scritta URGENTISSIMO. Se dopo 3 giorni lavorativi non ricevi risposta, contattarc allo 055 2469343 o al 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orario 9-12 e 16-18.

Segnalare tempestivamente a segreteria@coordinamentocamperisti.it quanto segue:

1. l'arrivo di tutte le comunicazioni inerenti la contravvenzione;
2. la dismissione della mail e/o PEC, segnalando la nuova;
3. il cambiamento di residenza e/o domicilio.

Al camperista, già socio prima del ricevimento della contravvenzione, che comunica di aver ricevuto una contravvenzione, l'Associazione invia un parere oppure, compatibilmente con le risorse e l'interesse generale, valuta di sostenere la presentazione del ricorso, incaricando e pagando un legale. In tal caso, qualora il ricorso sia respinto, l'Associazione paga quanto deciso in sentenza anche alla controparte mentre il socio socio paga solo l'importo della contravvenzione.

Il socio accetta il diritto dell'Associazione a decidere di esperire tutti i gradi di giudizio. Qualora il ricorso sia respinto, l'Associazione paga quanto deciso in sentenza anche alla controparte mentre il socio socio paga solo l'importo della contravvenzione.

Nel caso il ricorso sia accolto, il ristoro delle spese previste in sentenza viene accreditato dal ricorrente all'Associazione, visto che tale importo sarà sempre inferiore ai costi sostenuti dall'Associazione per le spese legali e generali.

Occorre ricordare che in caso di multe, una volta ricevuti tutti i documenti richiesti, alla nostra Segreteria servono almeno 4 giorni lavorativi per analizzarli perché i consulenti giuridici sono impegnati in udienze in diverse regioni e hanno un'agenda piena.

Pertanto, il camperista deve dedicare un poco di tempo per aprire www.incamper.org e www.coordinamentocamperisti.it in modo da aggiornarsi sulle nostre continue azioni e vittorie e per comprendere quanto siamo impegnati e che siamo gli unici dal 1985 a intervenire per difendere il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan.

È bene ricordare che dobbiamo combattere contro 7.894 Comuni perché, viste le leggi in vigore, ogni Sindaco è un RE che può emanare atti in violazione di legge e ripeterli. Questo lo ripetiamo da oltre 20 anni, chiedendo al Governo di turno di modificare le leggi e chiedendo ai camperisti di inviare al governo di turno una mail per appoggiare le richieste inviate dall'Associazione ma, purtroppo, i governi sono stati sordi e i camperisti non trovano il tempo di leggere e scrivere una mail.

Ecco perché siamo sempre in battaglia senza poter vincere la guerra. Pertanto è importante partecipare e far partecipare per far modificare le leggi equiparando i diritti e i doveri tra cittadino e chi abbiamo eletto e paghiamo per ben amministrare i beni pubblici.

Importante è ricordare come comportarsi per essere utili allorché si trova una limitazione diretta alle autocaravan e, il farlo è semplice: fotografare e inviarci una mail in modo che possiamo intervenire per far revocare e, poi, parcheggiare in altro luogo.

Il non fare quanto detto è rischiare di prendere una multa che implica il doverla pagare oppure il dover presentare un ricorso che, per nostra trentennale esperienza, trova risposta anche dopo anni nonché provoca moltissime spese (*mediamente, tenendo conto che un ricorso partendo da un Giudice di Pace e potendo arrivare fino alla Cassazione, è una spesa viva di oltre i 1.500 euro che anche in caso di vittoria non viene risarcita perché in Italia i giudici fanno riferimento a tariffari stabiliti per Legge che sono penalizzanti per il cittadino*): ecco perché occorre essere uniti associandosi e facendo associare visto che il cittadino da solo, per far valere i propri diritti contro un pubblico amministratore deve avere tanto tempo, tanta salute, tanti soldi e trovare un consulente giuridico specializzato nel settore in grado di arrivare a rappresentare il cittadino fino alla Cassazione, fino al TAR, fino al Consiglio di Stato.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è dal 1985 l'unica a intervenire con una corretta e continua informazione nonché portando in giudizio le Pubbliche amministrazioni che emanano limitazioni illegittime dirette alle sole autocaravan.

NON diffondiamo all'esterno dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** i dati di chi ci segnala un divieto anticamper e/o è stato oggetto di una contravvenzione.



SOLO POCHI MINUTI DEL TUO TEMPO PER RICEVERE LA POSTA VIA MAIL

Il tuo gestore potrebbe non consegnarti una nostra mail oppure inserirla nella cartella SPAM. Pertanto, se vuoi ricevere i nostri aggiornamenti, inserisci nella tua rubrica mail i seguenti indirizzi:

aggiornamenti@coordinamentocamperisti.it
segreteria@coordinamentocamperisti.it
tessere@coordinamentocamperisti.it

pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
adesione@coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

info@incamper.org

PER EVITARE DI RICEVERE DOPO ANNI UNA CARTELLA ESATTORIALE

Succede che un cittadino, per malattia o lavoro o studio o turismo o altro, si allontani dalla propria residenza per tanti giorni o mesi e, nel frattempo arriva il postino o il messo comunale con una raccomandata o una notifica ma e lascia solo un foglietto che può anche cadere a terra oppure non ritirato per i suddetti motivi.

Il non ritirare la raccomandata o la notifica comporta che dopo anche dopo uno o più anni arrivi una cartella esattoriale o il sequestro dei soldi dal conto corrente.

Un esempio l'articolo

https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_23/secondo-l-inps-e-morto-e-per-riprenderli-i-soldi-delle-pensioni-versate-gli-prosciuga-il-conto-corrente-l-incredibile-storia-di-f39d40af-860c-45f4-8e8a-cdd46fb37xlk.shtml

Pertanto, per evitare gli inconvenienti derivanti dall'irreperibilità del destinatario di una notifica cartacea il consiglio è quello di **dotarsi di una casella PEC e registrarla sull'INAD**, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, per eleggere il proprio domicilio digitale. In questo modo le notificazioni verranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata.

Ovviamente è necessario verificare periodicamente che la casella PEC sia funzionante e ricevente (non piena).

Di seguito il link per attivare il domicilio digitale

<https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home#1%2F%20home>

Molte volte il postino rimanda al mittente una corrispondenza e molte volte dipende da una serie di problemi che il destinatario può eliminare. Infatti, è interesse del destinatario delle corrispondenze facilitare il lavoro dei postini che, altrimenti, abbandonano la corrispondenza negli interstizi del portone, sotto lo stesso o, peggio, sullo scalino esterno.

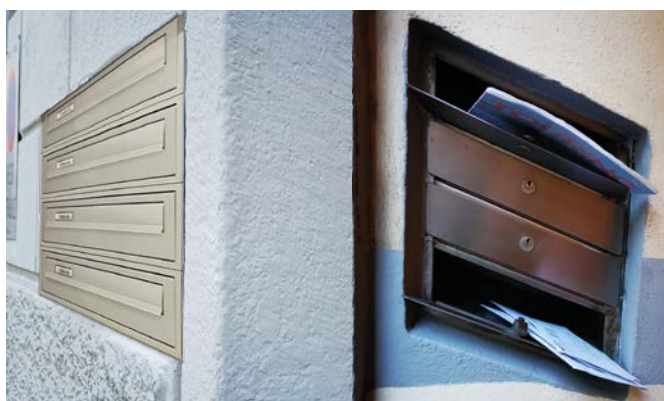
Senza contare che nella maggior parte dei casi rimandano al mittente la corrispondenza facendo sì che, alla prima spesa di spedizione, si aggiunga poi la seconda per ritirare i resi e quindi la terza per rinviare la corrispondenza.

Ecco un elenco dei problemi che abbiamo riscontrato e le soluzioni da adottare.

Un elenco di problemi e alcuni consigli

IL PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non ha la cassetta postale e nessuno ha risposto al suono del campanello.

LA SOLUZIONE: ponete all'esterno del portone la vostra buca per le corrispondenze. Se non è possibile costruirla nel modo tradizionale perché non c'è spazio all'interno dell'ingresso lato muro esterno, ecco nelle foto la soluzione: fatevi costruire da un fabbro un contenitore in inox facendo mettere le singole cassette una sopra l'altra in modo da ottimizzare lo spazio necessario nel muro e che consentono, come evidenziano le foto, a ciascuno di prendere la propria.



Cassetta postale a filo muro
con apertura dal corridoio interno

IL PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non appare né sulla cassetta postale né sul campanello.

LA SOLUZIONE: ponete il vostro nome e cognome sia sul campanello sia sulla vostra buca per le corrispondenze.

Le norme per le cassette postali in un condominio



Cassetta postale da esterno con apertura esterna

Il recapito postale è effettuato in cassette accessibili al portalettere, installate dal destinatario a proprie spese, e le loro aperture devono consentire di introdurre le corrispondenze senza difficoltà.

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso e collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o in luogo liberamente accessibile per il portalettere, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. In sostanza, il portalettere dev'essere in grado di accedere alle cassette senza necessariamente essere costretto a bussare o accedere alla proprietà privata, protetta da un portone o un cancello tanto che quando nessuno gli aprisse, il portalettere è impossibilitato a consegnare la corrispondenza.

Inoltre, le cassette postali devono recare, ben visibile, il nome del destinatario perché, in assenza, la corrispondenza è restituita al mittente, ove individuabile. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e alle dimensioni dovranno provvedere ai necessari adattamenti, altrimenti se la consegna è difficoltosa il portalettere affigge un avviso di giacenza che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare. Tale avviso è affisso una sola volta.

In caso di acquisto e installazione, dunque, le cassette postali in condominio esse dovranno rispettare sia le disposizioni di legge che quelle di struttura dettate dall'Unione Europea UNI EN 13724 e sono considerate un "bene personale" del condomino. Pertanto, sull'installazione dovrà deliberare l'assemblea condominiale e il riparto delle spese è in parti uguali a carico delle singole unità immobiliari. Solo allorquando risultasse necessaria la sostituzione e/o una riparazione di una singola cassetta postale, la spesa è a carico del condomino a cui si riferisce.

IL PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto essendoci scritto SNC al posto del numero civico.

LA SOLUZIONE: dipingete con la vernice un numero o un nome a fianco del portone e segnalatecelo.

IL PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto perché c'è solo il numero civico mentre il complesso edilizio è composto da **scale** e/o **interni**.

LA SOLUZIONE: in questo caso, comunicate sempre il n. **scala** e/o **interno**.

IL PROBLEMA: non c'è il numero civico all'immobile.

LA SOLUZIONE: inoltrare domanda al Comune e chiedere se provvederanno loro all'apposizione del numero civico oppure è compito del richiedente che, una volta informato del numero assegnato, provvede a sue spese a mettere la placca esterna. Nel frattempo, scrivere fuori a pennarello e ben evidente il numero controllando che non sia già presente nella strada. In questo modo si rende possibile al postino di individuarlo per la consegna della corrispondenza.

Apposizione della numerazione civica

Occorre ricordare che i Comuni sono obbligati all'apposizione della numerazione civica nei fabbricati di qualsiasi genere e per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività imprenditoriali (per esempio: anche per un parcheggio a pagamento).

Infatti, il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (articoli 41- 42 del DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme).

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991 precisa che l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle "Autonomie locali" non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge 142/90 (articolo 32 secondo comma) ma è di competenza della Giunta Comunale.

Inoltre, da ricordare la CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti, prot. n. 6916-6917/4600 del 16 settembre 1994.

La legge prevede che, all'interno del Comune, il servizio dell'onomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, o anagrafe. Nella maggior parte dei piccoli Comuni il servizio è attribuito all'ufficio anagrafe.

L'ufficio anagrafe in ogni caso è sempre il tenutario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le direttive impartite dall'I.S.T.A.T. (articolo 45 del DPR 223/1989).

La competenza spetta, come per la denominazione delle aree di circolazione, all'ufficio individuato dall'amministrazione comunale, fermo restando quanto dispone l'articolo 44 del D.P.R. n. 223/1989 e cioè, che, anche nel caso in cui gli adempimenti siano gestiti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, tali uffici dovranno concordare con l'ufficio anagrafe ogni provvedimento in materia di denominazione di aree di circolazione o numerazione civica.

Le norme nel tempo

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954, dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, dal Regio Decreto numero n. 1158 del 10 maggio 1923 convertito nella Legge n. 473 del 17 aprile 1925. Inoltre, sono disciplinate da una serie di Circolari del Ministero dell'Interno e Circolari I.S.T.A.T., fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei censimenti del 2001, che dettano le norme di attuazione, a partire dal 1951, con le istruzioni riprese e definite nella pubblicazione n. 29, "Metodi e norme", serie B, anno 1992.

I TESTIMONI IMPORTANTISSIMI

TESTIMONE è il CELLULARE

Una fotografia è una testimonianza oggettiva che focalizza quanto esiste in uno spazio che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tantissime macchine fotografiche che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona della FOTOGRAFIA per essere pronti a fotografare.

Ovviamente dette fotografie sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera e sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare indirettamente il poter fotografare senza consenso di chi e di quanto si trova nello spazio fotografato è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

In sintesi, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei), a meno di divieti specifici e ben segnalati, è generalmente permesso effettuare fotografie anche senza il consenso delle persone purché non si diffondano (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese.



COSA FARE QUANDO PARCHEGGI E RITorni AL PARCHEGGIO, quando CONSEGNI IL TUO VEICOLO AD ALTRI e quando NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo. Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.



A FIANCO IL NOSTRO TAGLIANDO DA FOTOCOPIARE E ESPORRE SUL CRUSCOTTO IN MODO DA EVIDENZIARE LO SPECIALE RISPETTO DEL TERRITORIO E VERSO I SUOI ABITANTI

Nel tagliando è presente uno spazio per inserire o meno uno o più numeri di telefono.

Questa implementazione ci è stata suggerita per evitare che il veicolo sia ritenuto abbandonato, per farlo spostare in caso di necessità pubblica, per geolocalizzarvi nel caso non vi vedano rientrare da una escursione, consentendo così di farvi soccorrere.



TESTIMONE è il VIDEOREGISTRATORE



Una videoregistrazione vocale è una testimonianza oggettiva di quanto avviene in una situazione che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tanti piccoli videoregistratori che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona del REGISTRATORE VOCALE e attivare per registrare qualsiasi situazione senza avvisare la persona o le persone che saranno registrate.

Ovviamente dette registrazioni sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera.

Le registrazioni sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

La Corte si è espressa sulla possibilità di utilizzare in giudizio le registrazioni, effettuate con il telefonino, senza il consenso dell'altra parte, statuendo che queste registrazioni sono lecite, anche se manca il consenso, solo se la registrazione stessa serve a esercitare, in un giudizio, il diritto di difesa ed effettuata solo per perseguire detta finalità e solo per un periodo di tempo strettamente necessario.

Con la stessa ordinanza, la Corte ha precisato che la condotta è lecita anche se non sussiste, nel giudizio, una perfetta coincidenza tra chi è registrato nella conversazione e quelle che sono le parti processuali.

Da tempo si è stabilito che le registrazioni, anche in assenza di consenso, non determinano nessuna conseguenza a carico di chi le effettua a patto che non le divulghi e che utilizzi le stesse esclusivamente in un ambito giudiziale.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei) è generalmente permesso effettuare registrazioni anche senza il consenso delle persone, purché non si ledano la dignità o la reputazione dei soggetti coinvolti.

Anche se una registrazione è stata effettuata lecitamente, la sua diffusione (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese può violare il diritto all'immagine e alla privacy, comportando sanzioni civili e penali.

Ovviamente, non sempre le registrazioni potranno essere utilizzate poiché la decisione finale spetta al giudice.

TESTIMONE è il REGISTRATORE VOCALE



Una registrazione vocale è una testimonianza oggettiva di quanto avviene in una situazione che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tanti piccoli registratori che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona del REGISTRATORE VOCALE e attivare per registrare qualsiasi situazione senza avvisare la persona o le persone che saranno registrate.

Ovviamente dette registrazioni sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera.

Le registrazioni sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

La Corte si è espressa sulla possibilità di utilizzare in giudizio le registrazioni, effettuate con il telefonino, senza il consenso dell'altra parte, statuendo che queste registrazioni sono lecite, anche se manca il consenso, solo se la registrazione stessa serve ad esercitare, in un giudizio, il diritto di difesa ed effettuata solo per perseguire detta finalità e solo per un periodo di tempo strettamente necessario.

Con la stessa ordinanza, la Corte ha precisato che la condotta è lecita anche se non sussiste, nel giudizio, una perfetta coincidenza tra chi è registrato nella conversazione e quelle che sono le parti processuali.

Da tempo si è stabilito che le registrazioni, anche in assenza di consenso, non determinano nessuna conseguenza a carico di chi le effettua a patto che non le divulghi e che utilizzi le stesse esclusivamente in un ambito giudiziale.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei) è generalmente permesso effettuare registrazioni anche senza il consenso delle persone, purché non si ledano la dignità o la reputazione dei soggetti coinvolti.

Anche se una registrazione è stata effettuata lecitamente, la sua diffusione (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese può violare il diritto all'immagine e alla privacy, comportando sanzioni civili e penali.

Ovviamente, non sempre le registrazioni potranno essere utilizzate poiché la decisione finale spetta al giudice.

TESTIMONE è la DASH CAM

LA DASH CAM

Prima di partire accendi la DASH CAM, ovvero dashboard, telecamera da cruscotto, perché è un economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza o su un casco, per registrare ciò che accade nella direzione in cui il dispositivo è rivolto. Le immagini catturate sono scaricabili su un computer.

La dash cam è un fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale: utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto.

Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale (*ex articolo 589-bis Codice penale*) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (*articolo 590-bis Codice penale*).



Pertanto, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale.

Accendere sempre la dash cam per avere una testimonianza oggettiva, utile se ci si trovasse coinvolti in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada.

Ma quale scegliere? Sono due le dash cam che consigliamo:

- la Garmin 67W perché è piccola, semplice e robusta. Occorre ricordarsi di acquistare la scheda di memoria di 64 giga.
- la 70Mai Omni che si attacca all'accendisigari, è semplice come la Garmin, ma necessita di essere configurata con il telefono smart per l'aggiornamento al firmware mentre la Garmin si accende ed è subito operativa. Ha la scheda di memoria veloce on board e richiede le competenze per l'installazione e la gestione. Unico problema rilevato è che si disattiva se la temperatura è eccessiva.
- La 70Mai A810 è simile alle precedente ma con doppia camera (fronte e retro) in modo che è anche registrato cosa avviene posteriormente, quindi, (utile in particolare in caso di tamponamento). Ha una risoluzione video a 4K e se viene aggiunto l'optional per l'utilizzo di una SIM telefonica può monitorare cosa avviene intorno al veicolo, quindi, un controllo del veicolo allorquando è parcheggiato senza gli occupanti. Non solo, invia un messaggio sul cellulare in caso di rilevamento di un urto o il rilevamento di una presenza sospetta che attraversa la sua area di rilevamento.



Evitare di acquistare dash cam super economiche perché le batterie al litio possono esplodere

**PRIMA DI PARTIRE ACCENDERE
LA DASHCAM
PERCHÈ PUÒ SALVARTI
DALLE AMARE SORPRESE**

TESTIMONE è la ACTION CAM

ACTION CAM

È un dispositivo compatto di ripresa audio-video-foto, resistente, impermeabile, indossabile o soltanto fissato al nostro zaino, alla nostra maschera sub, al nostro casco da sci, alla nostra mountain bike o semplicemente tenuto in mano o su un cavalletto fotografico. Un compagno di viaggio attento a tutto quello che ci circonda e che immortalata i momenti più importanti del viaggio, senza dover distrarre i nostri sguardi dai panorami e dalle avventure che stiamo vivendo. Inoltre, consente, al ritorno, di rivivere la nostra esperienza sotto forma di fotografie e riprese video e/o di condividere sui social, in tempo reale, il viaggio. Infine, una sicurezza nel caso ci si trovi in difficoltà, perché riprende tutte le persone e le loro azioni per noi e/o contro di noi. Un articolo di comparazione aprendo www.nuovedirezioni.it e leggendo il numero 47.



Caratteristiche:

- **Compattezza e portabilità.** Le action cam sono molto piccole e leggere, progettate per essere montate su attrezzature come caschi, biciclette, automobili, o indossate durante attività fisiche.
- **Alta risoluzione video.** Sono in grado di registrare video in alta definizione, da Full HD (1080p) a 4K, e molte supportano anche riprese in slow motion ad alta velocità.
- **Stabilizzazione dell'immagine.** Le action cam moderne includono spesso sistemi di stabilizzazione dell'immagine, ideali per riprendere in movimento senza che il video diventi troppo mosso.
- **Impermeabilità.** La maggior parte delle action cam è resistente all'acqua o addirittura completamente impermeabile fino a profondità notevoli, spesso fino a 10 metri o più.
- **Montaggio versatile.** Possono essere montate su vari supporti, come caschi, biciclette, droni, treppiedi, e altro, per adattarsi a diversi tipi di attività.
- **Connettività.** Molte actioncam sono dotate di Wi-Fi o Bluetooth, consentendo di trasferire file rapidamente o di controllare la fotocamera tramite un'app per smartphone.
- **Autonomia.** Le action cam di solito hanno una durata della batteria che va da 1 a 3 ore, a seconda delle impostazioni e delle condizioni di utilizzo.



Funzioni principali:

- **Riprese in movimento.** Le action cam sono progettate per catturare azioni veloci o riprese dinamiche, come durante sport estremi, viaggi o avventure all'aria aperta.
- **Riprese in ambienti estremi.** Possono resistere a condizioni difficili, come polvere, neve, pioggia o immersione in acqua, rendendole ideali per attività come il surf, lo sci, il trekking e le immersioni.
- **Registrazione in slow-motion.** Molti modelli offrono la possibilità di registrare video al rallentatore per effetti speciali o per catturare dettagli non visibili a velocità normale.
- **Fotocamera integrata.** Alcune action cam offrono anche funzionalità fotografiche, permettendo di scattare foto ad alta risoluzione durante le registrazioni video.
- **Video in 360 gradi.** Alcuni modelli avanzati permettono riprese video a 360 gradi, ideali per una visione immersiva dell'ambiente circostante.
- **Controllo remoto.** Le action cam sono spesso controllabili tramite app, telecomandi wireless o dispositivi mobili, permettendo di avviare o fermare le registrazioni senza dover toccare fisicamente la fotocamera.

TESTIMONE è la BODYCAM

BODYCAM

Le caratteristiche:

- **Dimensioni compatte.** Le bodycam sono piccole e leggere, progettate per essere indossate sul corpo, ad esempio sulla divisa di un poliziotto, o sulla persona tramite una pettorina o clip.
- **Integrazione con il corpo.** Possono essere montate facilmente su una giacca, una camicia o un casco, e sono progettate per resistere a condizioni difficili.
- **Risoluzione video.** Generalmente offrono una risoluzione che può variare da HD (1080p) a 4K, ma la qualità video non è sempre il principale punto di forza.
- **Audio bidirezionale.** Alcune bodycam hanno la possibilità di registrare anche l'audio, e in alcuni modelli avanzati, possono supportare la comunicazione a due vie (audio in entrata e uscita).
- **Resistenza e durata.** Sono robuste e resistenti agli urti, alle vibrazioni e agli agenti atmosferici (spesso con certificazione IP66 o IP67 per la protezione da polvere e acqua).
- **Batteria a lunga durata.** La durata della batteria può variare, ma in genere garantiscono diverse ore di registrazione continua.
- **Funzione di archiviazione sicura.** Le bodycam spesso hanno sistemi di archiviazione sicura per impedire la modifica dei video registrati, che potrebbe essere importante per scopi legali o di sorveglianza.



Funzioni principali:

- **Registrazione in tempo reale.** Utilizzate per documentare eventi in tempo reale, come operazioni di polizia o altre situazioni dove è necessario un resoconto visivo immediato e sicuro.
- **Sicurezza e monitoraggio.** Le bodycam sono spesso usate da forze dell'ordine, guardie di sicurezza o in ambito professionale per monitorare comportamenti e incidenti in tempo reale.
- **Registrazione automatica.** Molti modelli possono essere impostati per avviare automaticamente la registrazione in base a determinati movimenti o eventi (es. pressione di un pulsante o accensione della telecamera).
- **Salvataggio protetto dei dati.** Alcuni modelli offrono funzioni di criptazione o di upload automatico dei video a server remoti per garantire che non vengano manomessi.

BODYCAM oppure ACTION CAM?

Le **bodycam** e le **action cam** sono due tipi di telecamere portatili progettate per applicazioni diverse, ma entrambe sono caratterizzate dalla robustezza e dalla capacità di registrare video in movimento.

Differenze principali tra Bodycam e Action cam:

1. **Uso principale:**
 - **Bodycam.** Spesso utilizzate per monitoraggio e documentazione di situazioni lavorative o professionali (ad esempio, dalle Forze dell'Ordine o da personale di sicurezza).
 - **Action cam.** Utilizzate principalmente per attività ricreative e sportive, come escursioni, sci, ciclismo, sport estremi, o come cam per vlogger e creatori di contenuti.
2. **Design:**
 - **Bodycam.** Progettate per essere montate sul corpo o su una divisa, con un design discreto e una durata della batteria più lunga.
 - **Action cam.** Montabili su vari accessori o attrezzature sportive, con un design ultra-compatto e resistente.
3. **Funzionalità:**
 - **Bodycam.** Maggiore enfasi sulla sicurezza e sull'affidabilità delle registrazioni, con una protezione avanzata dei dati.
 - **Action cam.** Più focalizzate su prestazioni video di alta qualità e versatilità, con una grande attenzione alla resistenza agli agenti atmosferici e alle vibrazioni.

In sintesi, la bodycam è più orientata verso l'uso professionale e la documentazione legale o di sorveglianza, mentre l'action cam è pensata per l'avventura, lo sport e la creazione di contenuti. Entrambe le telecamere sono progettate per resistere a condizioni difficili, ma sono ottimizzate per scopi diversi.

FAR CASSA SULLA DISTRAZIONE

Articolo pubblicato sulla rivista **inCAMPER** numero 213 gennaio-febbraio 2023

Moltissimi cittadini, essendo stati intercettati da un autovelox a velocità superiore a quella consentita, oltre a pagare la multa e vedersi addebitare punti sulla patente, hanno poi ricevuto un'altra notifica e hanno dovuto pagare centinaia di euro solo perché non avevano segnalato chi era alla guida del veicolo. Sono caduti in errore perché i verbali contengono tanti termini tecnici scritti per giunta in caratteri molto piccoli. In una nazione civile, dove chi è eletto e/o assunto con tanto di stipendio per tutelare gli interessi dei cittadini non dovrebbe utilizzare un errore per far cassa ma deve attivarsi per rendere comprensibili a tutti le contravvenzioni che inviano, assicurandosi che vi sia stampato nella prima pagina, in un apposito riquadro su fondo bianco, l'indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione, il cui testo sia scritto con un carattere di stile diverso rispetto al resto del verbale, in corpo 14, in maiuscolo e in grassetto. SOPRATTUTTO, prima dei facsimili da compilare scrivere, IL PAGAMENTO DI QUESTO VERBALE NON ESCLUDE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI QUANTO SEGUE.

LA NOSTRA AZIONE PER CAMBIARE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è intervenuta spiegando quanto segue.

Com'è noto, la seconda parte del co. 2 dell'art. 126-bis prevede: *"La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia*

che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso

persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291,00 a € 1.166,00 (...)".

L'attuale formulazione crea delle criticità in quanto:

- oggi è possibile escludere la decurtazione dei punti con il pagamento di una somma, vanificando il sistema della patente a punti e in spregio alla sicurezza;
- il destinatario della notifica, in caso di omessa comunicazione dei dati, soggiace a un'ulteriore sanzione anche quando corrisponde all'effettivo conducente;
- il giustificato e documentato motivo dell'omessa comunicazione dei dati del conducente è soggetto a interpretazioni che sfociano in contenziosi;
- se il conducente è diverso dal destinatario della notifica e questi omette di fornire i dati con conseguente sanzione pecuniaria, vi è rischio di azioni di rivalsa.

A fronte dell'attuale previsione accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale che comporta la perdita di punti dalla patente (esempio: verbale per eccesso di velocità) ometta di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente.

L'omissione, spesso, è dovuta alla convinzione che i punti siano decurtati dalla patente del destinatario

della notifica salvo comunicazione nel caso che il conducente sia diverso. Ciò non trova riscontro nell'attuale disposto normativo ma sembra esprimere un meccanismo più logico e semplice di quello odierno. È infatti dimostrato che le norme, come i provvedimenti di disciplina della circolazione, anche se comportano sanzioni vengono generalmente comprese e rispettate dagli utenti della strada se improntate a criteri ispirati alla logica e alla razionalità.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è altresì intervenuta per evitare che altri cittadini cadessero in errore inviando istanza al Comune di Firenze con la richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente. Tale richiesta, se accolta, contribuirebbe da subito a limitare le possibilità che il cittadino cada in errore.



Firenze, 6 luglio 2022

Al Comune di Firenze
Alla Polizia Municipale di Firenze

protocollo@pec.comune.fi.it
direz.pol.municipale@pec.comune.fi.it

Oggetto: richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

La presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 per richiedere un intervento sui modelli dei verbali di violazione del codice della strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale di violazione al c.d.s. che comporta la perdita di punti dalla patente (es. violazione dell'art. 142 c.d.s. per eccesso di velocità), nonostante la previsione di legge, NON percepisca chiaramente l'obbligo, di cui all'art. 126-bis co. 2 del c.d.s., di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pena l'irrogazione di un'ulteriore sanzione amministrativa.

Tale deficit di percezione può essere imputabile a vari fattori, tra cui:

- ∞ le condizioni soggettive del destinatario della notifica;
- ∞ il tipo e la dimensione carattere con cui è stampato il verbale;
- ∞ l'assenza di un elemento grafico che identifichi immediatamente il suddetto obbligo;
- ∞ la complessità del verbale sia per la quantità di informazioni sia per il tecnicismo della terminologia.

Le conseguenze sono particolarmente gravose per il destinatario della notifica il quale, oltre al pagamento della somma prevista per la violazione che comporta la perdita di punteggio (esempio: sanzione per l'eccesso di velocità) è poi soggetto al pagamento di un'ulteriore somma da euro 291,00 a euro 1.166,00 oltre spese di procedimento e notificazione del verbale di contestazione dell'art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada.

Tanto premesso, al fine di rafforzare la percezione dell'obbligo di cui all'art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada con indubbi benefici non solo per il cittadino ma anche per la Pubblica Amministrazione, la scrivente chiede al Comune di Firenze di migliorare i modelli dei verbali delle violazioni che comportano la perdita di punti dalla patente, proponendo le seguenti modifiche:

- a) nella prima pagina, inserire un apposito riquadro, su fondo bianco, con indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione;
- b) nell'indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare un tipo di carattere diverso rispetto al resto del verbale, utilizzando il corpo 14 del carattere;
- c) nell'indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare lo stampatello maiuscolo in grassetto.

Fiduciosa che l'accoglimento della presente richiesta contribuisca ad innalzare il livello di trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

Isabella Cocolo, *Presidente*

Firmato digitalmente da: COCOLO ISABELLA
Data: 06/07/2022 09:38:56

Nel frattempo, i consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti stanno preparando l'istanza da inviare al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per modificare l'art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada, stabilendo che il pagamento di una contravvenzione, senza la comunicazione contestuale di chi è era alla guida, deve ritenersi la conferma che chi ha eseguito il pagamento era alla guida del veicolo al quale detrarre i punti sulla patente.

Nel sito www.coordinamentocamperisti.it seguiranno tutti gli aggiornamenti, inserendo i Comuni che hanno modificato i verbali come richiesto e l'istanza inviata al Governo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e a tutti i parlamentari.

IL PRIMO VERBALE CHE SI RICEVE

In caso di restituzione dell'atto al mittente, inviare a:
CENTRO SERVIZI SIN CPO PAVIA
VIALE GRAMBILLA 1 27100 PAVIA PV


POLIZIA MUNICIPALE

INFORMAZIONI TELEFONICHE: Call Center
Comune di Firenze Numero 055 055
Ufficio informazioni Via delle Cascine, 9 - Tel. 055 244444

PAG. 1/2

DCOPD2023 il 11/03/2022 dall'UP di BOLOGNA CMP

N cronologico [redacted]

AGE 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
(Art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 ed art. 385 del Reg. di esec.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO E
SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 38 DEL 12.03.1993

[redacted] del 24/02/2022
Violazione commessa in data 14/02/2022

In data 24/02/2022 alle ore 16:29 presso i locali del Reparto verbali e notifiche Via delle Cascine 9 e' stato accertato che il conducente del veicolo [redacted] ha violato le norme del Codice della Strada di cui all'art. 142 comma 8 perché in Firenze il giorno 14/02/2022 alle [redacted] DA [redacted] altezza [redacted] CITTÀ A METRI 1300 DALL'IMMISSIONE SU [redacted] DA [redacted] circolava a 82 Km/h, superando di 12 Km/h il limite di 70 Km/h come previsto per quella categoria di strada ivi vigente. La velocità e' calcolata sottraendo, quale tolleranza, il 5% con un minimo di 5 Km/h dal dato di 87 Km/h registrato dallo strumento. Violazione accertata a seguito della rilevazione effettuata con dispositivo Autovelox 106 (APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione a firma del Direttore Generale Ing. Sergio Dondolini n. 3758 del 06/08/2014 e n.5478 del 18/11/2014) CPU 934189, barra laser 927748, provvisto del certificato di taratura n. Autovelox 105 SE_26-11-21_927748 sottoposto a verifica di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio. Immagini visibili in rete civica all'indirizzo www.poliziamunicipale.comune.fi.it.

La violazione non è stata contestata per i seguenti motivi: Non necessaria immediatamente in quanto accertamento effettuato a mezzo dei dispositivi a postazione fissa di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002 n. 168 e successive modificazioni (art 201 c. 1 bis lett. f) C.d.S.) L'accertamento e' stato effettuato su strade o tratti di esse individuate con Decreto Prefettizio della Provincia di Firenze del 28/09/2021 Protocollo n. 0149231/2021. L'ubicazione dell'AUTOVELOX e' opportunamente e adeguatamente segnalata da doppia cartellazione verticale, una di preavviso, nel tratto di strada antecedente il punto di installazione, a distanza adeguata rispetto alla velocità consentita e uno di presenza sul punto di installazione.

La violazione comporta, per l'estinzione:
entro 5 giorni successivi alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale per Euro 121,10 più Euro 15,96 per le spese di procedimento e di notificazione per un totale di Euro 137,06;
dal 6° al 60° giorno successivo dalla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura corrispondente al minimo edittale per Euro 173,00 più Euro 15,96 per le spese di procedimento e di notificazione per un totale di Euro 188,96.

La/e violazione/i comporta/no inoltre la decurtazione di n. 3 punti dal documento abilitante alla guida dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. deve comunicare anche a mezzo raccomandata alla Polizia Municipale del Comune di Firenze (Reparto Verbali e Notifiche Via delle Cascine, n. 9 - 50144 Firenze, oppure altro reparto territoriale, orari e sedi consultabili in rete civica), entro 60 gg. dalla notifica del presente verbale i dati personali e del documento abilitante alla guida dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. risulta una persona giuridica tali adempimenti sono a carico del legale rappresentante o di un suo delegato. I dati dovranno essere comunicati anche nell'ipotesi si intenda presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace: in questo caso l'Ufficio darà luogo alla segnalazione al D.T.T. per la decurtazione punti solo alla conclusione del procedimento di ricorso amministrativo e unicamente nel caso il ricorso venga respinto. Qualora il proprietario del veicolo o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati richiesti ovvero fornisca comunicazione che non consenta di risalire al conducente del veicolo, e quindi di restituire il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, ovvero dagli esiti dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge, sarà soggetto alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (pagamento in misura ridotta Euro 291,00) con ulteriore verbale che verterà notificato successivamente.

Conservazione Documentazione Fotografica/Digitalizzata: è conservata agli atti per la visione all'avente diritto o di altro soggetto munito di delega formale, presso il Corpo di Polizia Municipale Reparto Verbali e Notifiche, Via delle Cascine, n. 9 - 50144 Firenze, con orario consultabile in rete civica all'indirizzo www.poliziamunicipale.comune.fi.it.

Si dà atto che il presente verbale e' stato consegnato per la notifica all'Ufficio Postale incaricato in data 11/03/2022.

Proprietario [redacted] nato/a [redacted] residente in [redacted] I (l) verbalizzanti (e) di matricola * [redacted]

Il presente verbale, redatto con sistemi meccanizzato / di elaborazione dati, costituisce copia autentica del verbale originale, debitamente sottoscritto, depositato presso il comando.

* Il nominativo del verbalizzante potrà essere fornito su richiesta motivata, al fine di tutelare i propri interessi giuridici, al Comando della P.M.

IL PRIMO VERBALE CHE SI RICEVE



POLIZIA MUNICIPALE

Da restituire al Corpo di Polizia Municipale di FIRENZE
 Reparto Verbali e Notifiche
 Via delle Cascine n. 9 - 50144 FIRENZE

PAG. 2/2

INFORMAZIONI TELEFONICHE: Call Center Comune di Firenze - Numero 055 055
 Ufficio informazioni Via delle Cascine, 9 - Tel. 055 3282040

MODULO ALLEGATO AL VERBALE N. 2404398 REDATTO IN DATA 24/02/2022 PER VIOLAZIONE/ ALL'ART.
 142 DEL C.D.S. SPEDITO IL 11/03/2022

La violazione di cui al suddetto verbale comporta la decurtazione di N. 3 punti dal documento abilitante alla guida nei confronti dell'effettivo conducente al momento dell'avvenuta violazione.

Nel caso di mancata identificazione di questi il proprietario del veicolo o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. deve comunicare, entro 60 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e del documento abilitante alla guida del conducente al momento dell'avvenuta violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato.

Per quanto sopra la S.V. è invitata a restituire il presente modulo debitamente compilato e firmato entro 60 giorni dalla data di notifica del suddetto verbale a Reparto Verbali e Notifiche, Via delle Cascine, n. 9 - 50144 Firenze (orario di apertura e sedi consultabili in rete civica all'indirizzo www.poliziamunicipale.comune.fi.it). Il modulo potrà essere spedito a mezzo Raccomandata A/R ai suddetti indirizzi oppure tramite PEC al seguente indirizzo pm.patenteapunti@pec.comune.fi.it

Qualora la S.V. non abbia commesso la violazione, dovrà indicare i dati personali e del documento abilitante alla guida del conducente del veicolo al momento dell'avvenuta violazione compilando la sotto riportata dichiarazione debitamente sottoscritta dal proprietario stesso e dal conducente.

I dati dovranno essere comunicati anche nell'ipotesi si intenda presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace; in questo caso l'Ufficio darà luogo alla segnalazione al D.T.T. per la decurtazione punti solo alla conclusione del procedimento di ricorso amministrativo e unicamente nel caso il ricorso venga respinto. Qualora il proprietario del veicolo o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati richiesti ovvero fornisca comunicazione che non consenta di risalire al conducente del veicolo, e quindi di restituire il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, ovvero dagli esiti dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge, sarà soggetto alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (pagamento in misura ridotta Euro 291,00) con ulteriore verbale che verrà notificato successivamente.

- PROPRIETARIO DEL VEICOLO O SOGGETTO EQUIVALENTE

(Se società la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante o suo delegato)

Cognome e nome _____ nato il ____/____/____
 comune di nascita _____ prov. ____ residente a _____ prov. ____
 indirizzo _____ Tel. _____

☐ Patente di guida cat. ____ n. _____ rilasciata il ____/____/____ valida fino al ____/____/____
☐ Carta Qualificazione del Conducente (la diminuzione punti per la qualificazione C.Q.C. avviene per i soli casi di guida nell'esercizio dell'attività professionale) n. _____ rilasciata il ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

1. ☐ Di essere l'autore della violazione
2. ☐ Che l'autore della violazione è _____ come sotto specificato

Firma _____

CONDUENTE DEL VEICOLO AL MOMENTO DELL'AVVENUTA VIOLAZIONE

Cognome e nome _____ nato il ____/____/____
 comune di nascita _____ prov. ____ residente a _____ prov. ____
 indirizzo _____ Tel. _____

☐ Patente di guida (Allegare fotocopia della patente) cat. ____ n. _____ rilasciata il ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, di essere l'autore della violazione.

Firma _____

☐ Carta Qualificazione del Conducente (la diminuzione punti per la qualificazione C.Q.C. avviene per i soli casi di guida nell'esercizio dell'attività professionale) n. _____ rilasciata il ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, di essere l'autore della violazione.

Firma _____

LA SORPRESA DEL SECONDO VERBALE

In caso di restituzione dell'atto al mittente, inviare a:
CENTRO SERVIZI SIN CPO PAVIA
VIALE BRAMBILLA 1 27100 PAVIA PV



COMUNE DI
FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

INFORMAZIONI TELEFONICHE: Call Center
Comune di Firenze Numero 055 055
Ufficio informazioni Via delle Cascine, 9 - Tel. 055 3282040

AGE



DCOPD2023 il 24/06/2022 dall'UP di BOLOGNA CMP

N cronologico

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

(Art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 ed art. 385 del Reg. di esec.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO E
SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 39 DEL 13/02/1993

Verbale del 14/06/2022

Violazione commessa in data 14/06/2022

In data 14/06/2022 alle ore 11:39

In Reparto Verbali e Notifiche Via delle Cascine, n. 9, il sottoscritto ha accertato che:

OBBLIGATO SOLIDALE

Trasgressore nato/a a residente in
In qualità di obbligato in solido per il veicolo AUTOVEICOLO targato

Si è reso responsabile della seguente violazione:

VIOLAZIONE

Ha violato l'art. 126 bis 2 del Codice della Strada perché: a seguito di infrazione di cui al verbale n. del 24/02/2022 notificato il 16/03/2022, non provvedeva a comunicare i dati personali e della patente dell'effettivo trasgressore al fine della decurtazione dei punti sulla patente entro 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale.

La violazione non è stata contestata perché emersa a seguito di accertamenti d'ufficio.

La violazione comporta, per la sua estinzione, il pagamento come di seguito indicato:

- a) entro 5 giorni successivi alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale per Euro 203,70 più Euro 14,81 per le spese di procedimento e di notificazione per un totale di Euro 218,51;
- b) dal 6° al 60° giorno successivo dalla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura corrispondente al minimo edittale per Euro 291,00 più Euro 14,81 per le spese di procedimento e di notificazione per un totale di Euro 305,81.
- c) dal 61° e fino all'emissione dell'ingiunzione Fiscale/Ruolo, è dovuto il pagamento dell'importo per Euro 597,81

Attenzione: così come disposto dall'art. 389 del Reg. di Esec. del Cds DPR 495/1992, il pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale come indicato alle lettere a) e b), se effettuato oltre i termini previsti non avrà valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata sarà trattenuta quale acconto per la successiva riscossione tramite Ingiunzione Fiscale, in ragione di una cifra pari alla differenza tra prendere visione di quanto riportato in MODALITÀ DI PAGAMENTO E NOTIFICA. Retro verbale.

I (l) verbalizzanti (e) di matricola *

Il presente verbale, redatto con sistemi meccanizzato / di elaborazione dati, costituisce copia autentica del verbale originale, debitamente sottoscritto, depositato presso il comando.

Si dà atto che il presente verbale è stato consegnato per la notifica all'Ufficio Postale incaricato in data 24/06/2022.

* Il nominativo del verbalizzante potrà essere fornito su richiesta motivata, al fine di tutelare i propri interessi giuridici, al Comando della P.M.

2018 - 2025: Firenze ha BLOCCATO la mia MACCHINA

su You Tube <https://www.youtube.com/watch?v=sPBOB3INxZ4>

 POLIZIA MUNICIPALE
**VEICOLO
SOTTOPOSTO
A FERMO AMM.VO**

Il Comune di Firenze ha messo un fermo amministrativo sulla mia auto, e no, non mi vergogno a dirlo, però invece di fare un video sfogo e basta, in questo caso rilancio.

Vorrei prendere questa vicenda e usarla un po' come lente, perché una multa, una notifica, un atto amministrativo non è solo un episodio isolato: è il modo ormai normalizzato di come funziona una mentalità, di come funziona il rapporto tra cittadino e istituzioni, e questo rapporto, se lo guardiamo molto bene, racconta proprio molto di quanto dobbiamo, secondo me, tutti oggi sapere.

Scusatemi se a tratti sarò anche un po' violento nei toni, ma cercherò di essere più pacato possibile.

C'è un bel po' di amarezza mista a disincanto, e mista pure a quello che tutti fino ad oggi mi hanno sempre detto, no Che l'Italia è da mollare.

Oggi provo a fare questa cosa, vi racconto che cosa è successo, e anche secondo me, come in Italia il tempo, invece di sistemare le cose, le incattivisce.

Perché quello che dovrebbe essere un sistema che corregge, che accompagna, che mette ordine per far funzionare tutto meglio, così che i cittadini vivano più sereni, lavorano, producano, costruiscano, ecco, e magari insegnano anche ai propri figli a fare la cosa giusta e farla conviene.

Troppo spesso si manda tutto a puttane, con una miopia disarmante, preferendo racimolare secondo me due spicci, subito, e poi ... arrivederci, come se il principio guida fosse meglio pochi, sporchi e subito.

Allora, nel 2019 sono andato a Firenze in macchina e facevo quello che può capitare a chiunque si trovi fuori dalla propria zona, quello che farebbe chiunque non conosca bene magari le strade.

Stavo cercando parcheggio, soprattutto cercando di non orientarmi e di non mettere sotto nessuno, ma probabilmente era troppo anche accorgermi di un varco attivo.

Sicuramente, quindi entro in questa ZTL senza accorgermene e in quel momento ovviamente non pensavo di aver violato nulla, l'ho saputo soltanto quando poi arrivò la multa, dopo un paio di mesi, credo.

Come ho fatto sempre, quindi, l'ho pagata subito, ma la questione non è finita lì, perché dopo altri due mesi arrivò un'altra comunicazione e il succo era di questa comunicazione era ... non ha indicato chi guidava.

Ed è qui che la storia da banale diventa italiana perché, non è che stessi facendo il furbo, non è che stessi scappando, non è che stessi nascondendo chissà che cosa, io avrei potuto dirlo senza problemi, senza alcun problema, anche perché avevo tutti e 30 i miei punti, come li ho adesso, quindi, nel 2019 e oggi ho sempre 30 punti, quindi il tema non è questo.

Il tema vero è che quella richiesta era sepolta tra righe e clausole e microscritte e io, come fanno milioni di persone che non sono criminali ma semplicemente stanche, ho visto il bollettino, ho visto paga, ho pagato, convinto di chiudere la faccenda velocemente e qui ci rendiamo conto secondo me di una cosa che è il cuore proprio di tutto.

In Italia spesso non basta comportarsi correttamente, devi anche essere, scusate il gioco di parole, esperto nel modo corretto di comportarti correttamente, cioè se sbagli non è che ti dicono ok rimanda, NO, ti dicono perfetto, hai appena sbloccato un nuovo livello bonus e io me lo ricordo bene, ho avuto una sensazione come quella di essere finito dentro un meccanismo piuttosto che dentro una regola, c'è proprio un meccanismo, curato bene.

La seconda sanzione, quella legata al non aver comunicato chi guidava, **era di 500 euro** e io qui mi fermo un attimo, respiro e faccio una domanda che sembra banale ma non lo è.

Quale c***o di danno potrei aver fatto allo Stato per valere 500 euro?

Perché capiamoci io non ho rubato niente, non ho truffato nessuno, non ho messo in pericolo nessuna persona attraversando con rosso 120 all'ora il semaforo, un incrocio.

Io ho attraversato una ZTL, errore, ho ricevuto la multa, l'ho pagata e poi mi sono ritrovato schiacciato da un secondo livello di sanzione che a quel punto aveva l'odore più non della sicurezza stradale ma della carta, degli uffici, dei timbri, cioè il meccanismo che non cerca di correggere, cerca solo di macinare, cioè monetizzare la distrazione è facile, la distrazione lo sappiamo è la prima materia di chi vive, di chi lavora, guida, pensa ad altro per carità, non di chi non fa nulla.

Io me la immagino così, uno Stato dovrebbe comportarsi come un giardiniere che pota quando serve, raddrizza quando la pianta cresce un po' male e soprattutto vuole che quella pianta metta radici e duri nel tempo, se invece smette di proteggere il giardino e comincia a contare, a incassare, allora non sta più facendo crescere una comunità, sta solo sfruttando le sue stanchezze e alla fine non ottiene ordine, non ottiene sfiducia, sta praticamente, sta praticando una forma elegante di predazione, lui è il predatore e io la preda.

Cioè in Italia non ti dicono solo hai sbagliato, ti dicono hai sbagliato e poi hai risbagliato, hai risbagliato, hai risbagliato ancora e arriviamo oggi che io praticamente dopo quasi sette anni mi ritrovo con fermo amministrativo su un veicolo.

Sette anni che sono tanti e non sono pochi, bastano a cambiare una vita, un corpo, una testa e anche nel mio caso anche lo sguardo sul mondo perché nel frattempo io sono diventato padre e il mio figlio ha due anni e quando hai un figlio non è che ti arrabbi per te, ti arrabbi perché capisci che ogni ostacolo inutile che colpisce un singolo colpisce proprio un'intera famiglia e il tempo che ti viene portato via non te lo dà più nessuno.

Esempio pratico alle 11.45 del 13 gennaio: mi arriva questo messaggio e, oltre arrabbiamento e alle mille bestemmie, la mia prima preoccupazione è stata chi va a prendere Diego all'asilo perché quel giorno appunto toccava a me.

La mia compagna era al lavoro e io mi sono ritrovato a fare una cosa che odio, mettere in croce le persone che conosco che hanno già i loro impegni, quindi, per farmi accompagnare a prendere la macchina di Debora e praticamente requisirla per il pomeriggio e andare a prendere Diego.

Poi, quando lei avrebbe staccato, recuperarla con la sua auto.

In sette anni nel frattempo io ho lavorato, ho fatto quello che farebbe chiunque che fa chiunque, provi magari a stare in carreggiata, ho messo insieme i pezzi, ho fatto errori, li ho aggiustati, ho cercato di vivere normalmente.

Un fermo amministrativo non è soltanto un atto tecnico e basta, ma è un messaggio psicologico: tu ti muovi come e quando lo decidiamo noi.

E, per uno come me che ha aperto una società e lavora, cerca di essere presente anche per la famiglia che fa progetti con un minimo di serenità, questo non è solo un fastidio, è umiliante perché ti mette nella posizione di uno che deve chiedere il permesso per vivere una c***o di normalità.

Senza fiducia non costruisci niente, perché senza fiducia non fai impresa, non fai piani, non fai futuro.

Io non sto dicendo che le regole non servano, anzi senza regole non c'è convivenza e senza convivenza non c'è libertà, sto dicendo una cosa diversa, più scomoda probabilmente, che il confine tra amministrare e punire per incassare si sente sulla pelle e in Italia quel confine troppo spesso è diventato sottile come un'ostia, come la carta velina, tanto che ti ritrovi a fare la cosa giusta pagando la multa e a rimanere comunque colpevole.

Per correttezza lo so benissimo che qualcuno dirà la regola di comunicare chi guidava esiste dovevi leggerla, è vero esiste e ha anche una sua logica perché serve ad attribuire correttamente le responsabilità e gli eventuali punti, ok? Ma il punto non è quello, è proporzione e chiarezza, cioè, se una richiesta è essenziale non puoi seppellirla tra righe microscopiche perché in quel caso stai eseguendo un trucco da prestigiatore, stai a far mago e poi la sanzione deve essere commisurata alla condotta e al danno, se l'obiettivo è la sicurezza stradale.

La procedura dovrebbe aiutarti a correggere l'errore, non farti avere sette anni dopo un'auto bloccata che crea disagi a una serie di persone.

Poi, sette anni, dopo non suona come giustizia, suona più come una vendetta amministrativa, cioè la vendetta non migliora la società, la incattivisce, la disinnamora, la rende cinica, io non voglio fare solo rumore anche perché in Italia di rumore ce ne sta pure troppo.

Voglio dire cosa secondo me avrebbe senso fare se davvero l'obiettivo fosse far funzionare una comunità senza demolire o demolirne la fiducia, cioè servirebbero comunicazioni chiare e visibili perché se manca un dato essenziale come il conducente non me lo scrivi in piccolo, tanto poi ci guadagniamo, NO lo scrivi in grande, in alto, inequivocabile.

Poi, già che ci siamo, la proporzionalità del reato delle sanzioni perché se hai fatto un danno serio e non stai continuando a ripeterlo con lo stesso errore la multa deve restare una punizione sensata, non una cifra esagerata che sembra fatta più per fare cassa che per insegnarti qualcosa e un fermo amministrativo poi non può arrivare quando meno te l'aspetti, avete inventato l'app IO, in sette anni dove era finita questa multa, perché non ho ricevuto più nulla, ho anche una PEC regolarmente registrata sul sito dell'agenzia delle entrate proprio per non sfuggire le comunicazioni.

Perché non mi avete inviato nulla, non è normale che ti arrivi una mina esplosiva quando meno te lo aspetti, detto ciò non so se vi sia capitato anche a voi però se avete suggerimenti o consigli io sono tutto orecchio.

Comunque da questa storia io una lezione l'ho imparata ma non è pagare sempre come spesso ho fatto ma è un'altra che non posso dire esplicitamente qui nel video. Però se uno ha visto il video in totale in toto, sicuramente l'ha capito.

Intanto rimango senza un'auto **con una misura al PRA che dice 1300 euro** senza neanche un'indicazione su come pagarla come una caccia al tesoro per capire dove come e in che modo pagarla perché appunto non ho nessuna comunicazione al riguardo.

Se è vero che il mio anno è iniziato così allora mi sa che nel 2026 non mi serve un calendario ma direttamente un casco un rosario un commercialista e

LA TUA AZIONE PER CAMBIARE

Inoltre, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è intervenuta, invitando tutti a inviare simile istanza alla loro Polizia Municipale e al Sindaco completando e inviando il testo che segue per contribuire a vivere in una comunità amministrata non contro ma per i cittadini. Abbiamo anche invitato a inviarci le risposte che riceveranno. Per quanto detto, invitiamo tutti a rilanciare questo articolo a quanti hanno in rubrica mail per evitar loro di trovarsi a dover pagare due volte un verbale.

LETTERA DA COMPLETARE E INVIARE AL TUO SINDACO

Al Comune di mail PEC
 Alla Polizia Municipale di mail PEC
 All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: richiesta di modifica grafica dei modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Il sottoscritto/a invia la presente istanza in qualità di cittadino residente in per richiedere un intervento sui modelli dei verbali di violazione del Codice della Strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Accade frequentemente che il destinatario della notifica del verbale di violazione al Codice della Strada che comporta la perdita di punti dalla patente (esempio: violazione dell'art. 142 Codice della Strada per eccesso di velocità), nonostante la previsione di legge, NON percepisca chiaramente l'obbligo, di cui all'art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pena l'irrogazione di un'ulteriore sanzione amministrativa.

Tale deficit di percezione può essere imputabile a vari fattori, tra cui:

- le condizioni soggettive del destinatario della notifica, il quale crede che avendo pagato sia pacifico che fosse alla guida;
- lo stile e la dimensione del carattere con cui è stampato il verbale;
- l'assenza di un elemento grafico che identifichi immediatamente il suddetto obbligo;
- la complessità del verbale, sia per la quantità di informazioni sia per il tecnicismo della terminologia.

Le conseguenze sono particolarmente gravose per il destinatario della notifica il quale, oltre al pagamento della somma prevista per la violazione che comporta la perdita di punteggio (esempio: sanzione per eccesso di velocità) è poi soggetto al pagamento di un'ulteriore somma da euro 291,00 a euro 1.166,00 oltre spese di procedimento e notificazione del verbale di contestazione dell'art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada.

Tanto premesso, al fine di rafforzare la percezione dell'obbligo di cui all'art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada con indubbi benefici non solo per il cittadino ma anche per la Pubblica Amministrazione, la scrivente chiede di migliorare i modelli dei verbali delle violazioni che comportano la perdita di punti dalla patente, proponendo le seguenti modifiche:

- a) nella prima pagina, inserire un apposito riquadro, su fondo bianco, con indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione;
- b) nell'indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare il corpo 14 e uno stile di carattere diverso rispetto al resto del verbale;
- c) nell'indicazione dell'obbligo ex art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada e della relativa sanzione utilizzare lo stampatello maiuscolo in grassetto.
- d) prima dei facsimili da compilare scrivere, IL PAGAMENTO DI QUESTO VERBALE NON ESCLUDE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI QUANTO SEGUE.

Confidando che l'accoglimento della presente richiesta contribuisca a innalzare il livello di trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, resto in attesa di un cortese riscontro e porgo cordiali saluti.

VERBALE DI ALLONTANAMENTO

POLIZIA LOCALE
U.O. S.U. Urbana, V.A.C. Ravenna 22/05/2021

Prot. _____

VERBALE ALLONTANAMENTO
(Art. 9 comma 1 e art. 10 comma 1 del D.L. n. 14 del 10.03.2017 come convertito dalla L. n. 48 del 10.04.2017 e art. 13 L. n. 48 del 24.11.1981 - art. 4 e seg. del Regolamento di Polizia Urbana)

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 16.45 in località PIAZZA DI SAN APOLLINARE VIA S. APOLLINARE 20/A presso HABITACOLI CAMPER i sottoscritti Uff. Ag. _____ e _____ alle dipendenze del Comando di Polizia Locale di Ravenna, consegnano e notificano il presente verbale con l'ordine di allontanamento di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017 e successive modifiche, al Sig. _____ nato a _____ il _____ e Residente a _____ identificato mediante _____ n. _____ rilasciato/a in data _____ da _____ in quanto autore della violazione contestata direttamente con verbale _____ del _____ perché:

- Stazionava impedendo l'accessibilità delle aree interne della pensile del trasporto pubblico locale urbano ed extraribando e relative pertinenze
- Stazionava impedendo l'accessibilità delle aree interne della pensile del trasporto pubblico locale urbano ed extraribando e relative pertinenze
- Violava le norme di cui all'Art. 15, c. 4, del Regolamento di Polizia Urbana nell'area di cui:
- all'art. 4/1° let. a) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- all'art. 4/1° let. b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente all'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe
- all'art. 4/1° let. c) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato della località balneare, delimitata dai cartelli di località di "PIAZZA DI SAN APOLLINARE", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- Commetteva atti contrari alla pubblica decenza - turpiloquio nell'area di cui:
- all'art. 4/1° let. a) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- all'art. 4/1° let. b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente all'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe
- all'art. 4/1° let. c) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato della località balneare, delimitata dai cartelli di località di "PIAZZA DI SAN APOLLINARE", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- Era colto in stato di evidente ubriachezza nell'area di cui:
- all'art. 4/1° let. a) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- all'art. 4/1° let. b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente all'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe
- all'art. 4/1° let. c) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato della località balneare, delimitata dai cartelli di località di "PIAZZA DI SAN APOLLINARE", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- Era intento ad esercitare commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione nell'area di cui:
- all'art. 4/1° let. a) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,
- all'art. 4/1° let. b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente all'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe
- all'art. 4/1° let. c) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente a porzione di spazio interno del centro abitato della località balneare, delimitata dai cartelli di località di "PIAZZA DI SAN APOLLINARE", nello specifico PIAZZA DI SAN APOLLINARE,

La violazione comporta il ripristino dei luoghi e l'allontanamento immediato del trasgressore, con divieto di accesso, per almeno 48 ore, all'area di cui:

- all'art. 4/1° let. a) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente alla porzione di spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA", nello specifico:
- nell'area compresa entro mt. 400 da:
- dall'abitato di Ravenna;
- all'art. 4/1° let. b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente all'area compresa entro mt. 400 dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe
- all'art. 4/1° let. c) del vigente Regolamento di Polizia Locale, corrispondente allo spazio interno del centro abitato della località balneare delimitata dai cartelli di località di "PIAZZA DI SAN APOLLINARE", nello specifico:
- PIAZZA DI SAN APOLLINARE

La reiterazione della violazione nelle prossime 48 ore, comporterà una sanzione amministrativa da € 200 a € 600 (art. 10 D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017).

Si fa presente che:

- Il destinatario del presente verbale di allontanamento potrà, entro 30 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione), presentare memorie, scritti difensivi o chiedere di essere sentito dal sig. Sindaco del Comune di Ravenna.
- Copia del presente provvedimento verrà trasmessa con immediatezza al Sig. Questore di Ravenna, competente per territorio, e con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari del Comune di Ravenna.
- Nei casi di reiterazione della suddetta condotta, il Sig. Questore, qualora possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, il divieto di accesso ad una o più aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
- Che, qualora le condotte di cui all'articolo 9 comma 1 e 2 risultino connesse da soggetto condannato con sentenza definitiva o condannata in grado di appello nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o contro il patrimonio, la durata del divieto non può comunque essere inferiore a dodici (12) mesi né superiore a due (2) anni.
- Qualora il responsabile della violazione sia soggetto minorenni il Sig. Questore ne informerà la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni competente.

Redatto, letto e confermato.

La parte _____ I verbalizzanti _____

Vediamo un caso concreto, il Comune di Ravenna che, come riportato sui giornali, ha dichiarato guerra ai camperisti, facendo contravvenzionare e attivare il DASPO (il cosiddetto foglio di via per sicurezza pubblica) a chi parcheggia le autocaravan.

L'articolo completo aprendo www.incamper.org e scaricando il numero 204.

1. Evita discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. L'organo di polizia stradale non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.
2. Per gli stessi motivi, non recarti presso il Comando di Polizia per protestare e/o chiedere informazioni.
3. NON rilasciare dichiarazioni da inserire sul verbale.
Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto, effettuare delle dichiarazioni è superfluo.
Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso perché, in una tale situazione non certo piacevole, potresti lasciarti andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore.

Al camperista che era già socio prima del ricevimento della contravvenzione che comunica di aver ricevuto una contravvenzione, compatibilmente con le risorse e l'interesse generale, valutiamo di prenderla o meno in carico. Se decidiamo di prenderla in carico è **L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** che paga tutte le spese legali e, in caso di sentenze contrarie nei primi gradi, prosegue sperando tutti i gradi di giudizio. In caso il ricorso non sia accolto anche in ultimo grado, il socio pagherà solo l'importo della contravvenzione.



QUALORA REDIGANO UN VERBALE RICORDA DI:

1. NON firmare il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché;
2. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarglielo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge;
3. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - a) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - b) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - c) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - d) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio;
4. Nomina le fotografie come segue:
 - data (anno, mese e giorno),
 - nome del Comune,
 - via o piazza,
 - oggetto fotografato (esempio: *divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
 - numero progressivo (esempio: *2023 Firenze via Roma 01*);
5. Nel testodella tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto;
6. Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito wetransfer.com che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:
 - a) scansione fronte/retro del Preavviso;
 - b) copia della Carta di Circolazione;
 - c) scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
 - d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo valutare la situazione e rispondere alla segnalazione.

Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia.

TI AVVISANO CHE RICEVERAI A CASA UN VERBALE

Usa il cellulare. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarcelo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge.

Usa il cellulare. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
- le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno),
- nome del Comune,
- via o piazza,
- oggetto fotografato
(esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra),
- numero progressivo
(esempio: 2023 Firenze via Roma 01).



Fai una relazione. Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Invia tempestivamente quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:

- scansione fronte/retro del verbale;
- copia della Carta di Circolazione;
- scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore.

Gli scritti difensivi saranno presentati il prima possibile.

Se il Comune li accoglie il verbale è archiviato.

Se li rigetta, adotterà un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo edittale, oltre spese di notifica.

L'eventuale ordinanza-ingiunzione potrà essere impugnata con ricorso al Giudice.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

CONTRAVVENZIONE NOTIFICATA ALLA RESIDENZA

Città di Cefalù
Provincia di Palermo
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.
Via Falcone Borsellino snt - 90015 Cefalù (Palermo)
Telefono 0921-420704 - Fax 0921 - 925306
pm@comune.cefalu.pa.it

Spett.le [redacted]

Nr. registro verbali: [redacted]
Responsabile procedimento: Ispettore Capo Miciotto Salvatore

Oggetto: Violazione al Codice della Strada - Comunicazione di prossima emissione di cartella esattoriale per mancato o tardivo pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (art. 203 comma 3° del C.d.S. e art. 27 legge 24/11/1981, n. 689)

In riferimento all'oggetto, si comunica che, da una verifica amministrativa, risulta ancora sospeso il verbale di contestazione, per violazione al Codice della Strada, nr. [redacted] e notificato in data 09/05/2022

L'ammontare della somma da pagare, ad oggi, è di euro 86,50 pari alla metà del massimo della sanzione edittale prevista, più le spese di accertamento e di notificazione di € 10,60, **per un totale complessivo di euro 97,10.**

La violazione in argomento è stata accertata sul veicolo CAMPER - SUN LIVING LIDO S 42 DF - EL500MX

Per evitare un'ulteriore aggravio di spese, conseguente all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto, la S.V. può estinguere il procedimento provvedendo al versamento della somma sopraindicata **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente a mezzo bollettino postale N° [redacted] intestato a: **Comando Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - 90015 Cefalù** oppure tramite Bonifico Bancario intestato a: **Comando Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - 90015 Cefalù** IBAN- **IT|27|C|07601|04600|000013841903**, riportando nella causale, in entrambi i casi [redacted]

Qualora la S.V. non provveda a quanto sopra richiesto, questo Comando procederà, come disposto dall'art. 203 del Codice della Strada e dall'art. 27 della Legge 24/11/1981, n. 689, all'iscrizione a ruolo a mezzo cartella di pagamento comprensiva delle ulteriori spese di procedimento e delle relative maggiorazioni per ritardato pagamento.

Se, in merito a quanto sopra indicato, avesse già effettuato il regolare pagamento nei termini di legge, onde poter definire la propria posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, La invitiamo a contattare l'ufficio Verbali al numero 0921/420704 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì o inviare una Email al seguente indirizzo **pm@comune.cefalu.pa.it** con la copia dell'avvenuto pagamento o in alternativa inviare un fax 0921/925306).

Il Responsabile del Procedimento Informatico
Ispettore Capo Miciotto Salvatore
[firma]

Cefalù li, 29/06/2023

Poiché i giorni utili per analizzare, predisporre, presentare istanze e/o memorie e/o ricorsi sono pochissimi, il socio contravvenzionato, se desidera ricevere un parere, deve inviare tempestivamente, indicando la data del ritiro della raccomandata, a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito [wetransfer.com](https://www.wetransfer.com) che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:

- scansione fronte/retro dei documenti ricevuti;
- copia della Carta di Circolazione;
- scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- eventuali foto che aveva scattato nel luogo oggetto di contestazione.

Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia.

IL PREAVVISO O AVVISO SUL PARABREZZA

Di detti documenti lasciati sul veicolo *esistono tanti modelli con diverse denominazioni ma non sono previsti dal Codice della Strada e sono utilizzati per indurre il contravvenzionato a pagare entro pochissimi giorni*. Non hanno una scadenza riguardo al ricorso perché se non viene pagato inviano una raccomandata alla residenza del proprietario del veicolo.



Quindi, se lo ritieni errato e/o illegittimo:

Usa il cellulare. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:

- le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
- le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
- le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
- il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.

Nomina le fotografie come segue:

- data (anno, mese e giorno);
- nome del Comune;
- via o piazza;
- oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*);
- numero progressivo (*esempio: 2023 Firenze via Roma 01*).

Invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it, utilizzando il programma gratuito wetransfer.com che ti avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il messaggio, inserendo come allegati:

- a) scansione fronte/retro del Preavviso;
- b) copia della Carta di Circolazione;
- c) scansione fronte/retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
- d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore.

CONTRAVVENZIONE REDATTA IN TUA PRESENZA

1. Evita discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. L'organo di polizia non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.
2. Per gli stessi motivi, non recarti presso il Comando di Polizia per protestare e/o chiedere informazioni.
3. NON rilasciare dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto, effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso perché, in una tale situazione non certo piacevole, potresti lasciarti andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore.
4. NON firmare il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.
5. Se l'agente accertatore ti legge un suo appunto e/o documento senza consegnartene una copia, chiedi gentilmente di potergli scattare una foto con il tuo cellulare per poi inviarglielo per mail per verificare se quanto c'è scritto corrisponde alle prescrizioni di legge.
6. Scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - a) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - b) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - c) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - d) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.
- 7 - **Nomina le fotografie come segue:**
 - data (anno, mese e giorno),
 - nome del Comune,
 - via o piazza,
 - oggetto fotografato (*esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra*),
 - numero progressivo (*esempio: 2023 Firenze via Roma 01*).



- 8 - Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.
- 9 - Se desideri ricevere un parere, invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito wetransfer.com che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato, completandolo con quanto segue:
 - a) scansione fronte/retro del Preavviso;
 - b) copia della Carta di Circolazione;
 - c) scansione fronte retro del documento d'identità del proprietario del veicolo e del trasgressore;
 - d) indicazione del codice fiscale del proprietario del veicolo e del trasgressore;

Ricordiamo che il pagamento della contravvenzione impedisce di presentare scritti difensivi e quelli eventualmente già presentati perderanno di efficacia.

Solo ricevendo la segnalazione completa, come sopra elencato, possiamo intervenire.

INTIMANO LO SPOSTAMENTO DELL'AUTOCARAVAN

- a) Qualora un pubblico ufficiale in divisa ti chieda di mostrare un documento di riconoscimento e non l'hai con te, è sufficiente che gli declini le tue generalità in forma orale (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza). Sulla divisa c'è il numero di matricola dell'agente, quindi, prima ricordalo e poi, a parte, scrivilo.
- b) Qualora il pubblico ufficiale non sia in divisa, chiedi gentilmente di mostrare una tessera a dimostrazione del ruolo che svolge. Se non la mostra, in modo prudente, attiva il tasto registrazione del tuo cellulare e/o attiva la Action Cam che indossi per videoregistrare nel tuo viaggiare a piedi.
- c) Vista la gravità del provvedimento e la mancanza di segnaletica, fatti raggiungere da una persona che possa farti da testimone e chiedi, in sua presenza, cortesemente all'agente, di ripetere l'ordine di allontanamento.
- d) Chiedi altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento (esempio: ordinanza n. ... prot... del...).
- e) NON attivare discussioni con l'agente circa la legittimità del suo ordine ma lascia il parcheggio per trovare uno stallone di sosta limitrofo.
- f) Chiama il 112, comunicandogli i fatti avvenuti. Chiedi all'operatore se esiste un provvedimento che prevede l'ordine di allontanamento da quell'area oppure se ci sono operazioni di polizia in corso che giustifichino tale ordine. Solo in caso di risposte negative da parte dell'operatore, chiedi l'invio di una pattuglia per accertare chi sono o chi è la persona che ti ha intimato l'allontanamento e la legittimità di tale ordine.
- g) Ritorna sul posto e da lontano, possibilmente senza farti notare, **usa il cellulare**: scatta tante foto, posizionandoti ai quattro angoli delle aree indicandone per ciascuna l'esatta ubicazione, e fotografando in particolare:
 - 1) le segnaletiche orizzontali degli stalli di sosta e i veicoli presenti che sbordano dalle righe, riprendendo anche in particolare le loro targhe;
 - 2) le segnaletiche verticali (il fronte e il retro);
 - 3) le eventuali sbarre e le segnaletiche stradali che ne anticipano la presenza ancor prima di vederle;
 - 4) il pannello con le tariffe e i dati del gestore e/o proprietario del parcheggio.



Action cam



Cellulare



Nomina le fotografie come segue: data (anno, mese e giorno), nome del Comune, via o piazza, oggetto fotografato (esempio: divieto di sosta, parcheggio, sbarra), numero progressivo (esempio: 2023 Firenze, via Roma 01).

Nel testo della tua relazione scrivi il tuo cognome e nome, il tuo indirizzo completo, un tuo telefono, la targa dell'autocaravan e redigi l'elenco delle foto.

Se desideri ricevere un parere, invia quanto sopra a segreteria@coordinamentocamperisti.it utilizzando il programma gratuito wettransfer.com che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

ARRIVA UN VERBALE DI CONTESTAZIONE MA IL VEICOLO NON ERA IN QUELLA LOCALITÀ

Arriva il postino con un verbale di violazione; però, siete sicuri che il vostro veicolo non potesse essere in quel posto, in quella data e in quell'orario.

Evidentemente c'è stato un errore di rilevazione oppure vi hanno clonato la targa per commettere atti illeciti e/o criminosi. Se siete incorsi in questi inconvenienti vi consigliamo di intervenire tempestivamente, perché il maggior guaio non arriva dall'illecita riproduzione di targhe altrui al fine di evitare accertamenti per violazione del Codice della Strada; i rischi possono essere ben più gravi dell'accertamento di un eccesso di velocità o di un transito con semaforo rosso.

Infatti, nei casi in cui il veicolo con la vostra targa clonata fosse coinvolto in un sinistro stradale con feriti o morti, dovrete quantomeno adoperarvi (con grande fatica e costi) per liberarvi da una presunzione di responsabilità, e ciò potrebbe significare anche il coinvolgimento in azioni giudiziarie civili e penali.

Non solo, il possessore della targa clonata se ne può andare in giro a commettere atti criminosi (rapine, sequestri eccetera), coinvolgendovi in lunghe e onerose azioni giudiziarie civili e penali.

Per quanto detto, nel caso in cui si riceva un verbale per violazione relativo a un luogo che non avete mai visitato o che siete certi di non aver frequentato alla data dell'accertamento, dovete denunciare tempestivamente il fatto per ottenere l'annullamento della sanzione, evitando così ulteriori conseguenze, e contribuendo altresì alla caccia della targa clonata.

INDICAZIONI PRATICHE

- 1. Acquisire una o più testimonianze scritte per dimostrare che alla data dell'accertamento il vostro veicolo era in un luogo diverso da quello in cui è stata commessa la violazione che, peraltro, potrebbe essere a centinaia di chilometri di distanza, unitamente alla copia dei documenti d'identità di coloro che le hanno rilasciate.**
Se il luogo dell'accertamento non è molto distante da quello in cui risiedete, acquisite testimonianze idonee a dimostrare l'impossibilità che il veicolo si trovasse nel luogo dell'accertamento in quella data e in quell'orario.
- 2. Denunciate la clonazione della targa presso una stazione dei Carabinieri o presso un Comando di Polizia depositando copia del verbale di accertamento di violazione, delle testimonianze scritte, unitamente alla copia dei documenti d'identità di coloro che le hanno rilasciate.**
- 3. Se si tratta di violazioni al Codice della Strada e non vi rispondono entro i termini previsti per il ricorso al Giudice di Pace (30 giorni dalla notifica) o per il ricorso al Prefetto (60 giorni dalla notifica) occorre presentare, a scelta, uno dei due ricorsi.**
Se invece si tratta di violazioni ai sensi della legge 689/81 l'istanza in autotutela avrà la funzione di scritti difensivi.
In tal caso, si attende la decisione dell'amministrazione che in caso di rigetto notificherà ordinanza ingiunzione che potrà essere opposta con ricorso al giudice.

PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE

Prima di mettere in circolazione il veicolo premunirsi che:

1. si sia messo nel portafogli un foglio con annotati tutti i numeri di telefono da contattare in caso di bisogno in Italia e all'estero. Si consiglia questo accorgimento perché, in caso di bisogno, potremmo non avere a disposizione il cellulare o averlo ma con la batteria scarica o averlo distrutto o ce lo hanno rubato;
2. non sia scaduta la patente e l'assicurazione;
3. sia attiva la polizza assicurativa per il soccorso stradale;
4. non sia scaduta la revisione e sia riportata sulla Carta di Circolazione;
5. sia riportato sulla Carta di Circolazione la presenza di un serbatoio permanente di GPL;
6. sia riportato sulla Carta di Circolazione la presenza di un portabici o moto e, qualora vi fosse, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo il pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada;
7. il peso dell'autocaravan al momento della partenza non superi la portata massima prevista nella Carta di Circolazione al punto F.2 e o valori trascritti nella targhetta veicolo che è fissata in un punto visibile dal costruttore e costituita da una placca rettangolare di metallo o da un'etichetta rettangolare autoadesiva in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi o autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla, con sopra stampati, con caratteri di almeno 4 mm in modo indelebile, i kg di massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e i kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore. Si tratta di una verifica essenziale sia perché in Italia è vietato entrare in circolazione stradale in sovrappeso sia per evitare di essere fermati alle frontiere e contravvenzionati se rilevati in sovrappeso. Riguardo alla Svizzera abbiamo appreso che fermano le autocaravan alle frontiere, le fanno salire sulla pesa per controllare se il veicolo sta viaggiando in sovrappeso riguardo ai valori della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e ai valori su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore. Se si supera anche uno solo di detti valori si riceve e si deve pagare subito una salata multa e poi si riceverà una notifica al proprio domicilio perché si dovrà essere presenti al processo che si terrà in Svizzera o bisognerà farsi rappresentare da un legale. Anche in altre nazioni europee fermano l'autocaravan anche quando è in circolazione stradale per verificare se è in regola con quanto previsto nella Carta di Circolazione e nella targhetta identificativa fissata sul veicolo.

Si ricorda che nella circolazione stradale ci sono i seguenti tre aspetti che non possono essere scissi tra loro:

- la patente che autorizza a guidare alcuni tipi di veicoli;
- la Carta di Circolazione che autorizza il veicolo a entrare in circolazione stradale;
- la targhetta identificativa fissata sul veicolo.

Scadenza della PATENTE DI GUIDA



Scadenza della TESSERA SANITARIA



Ogni tanto appare la notizia di una modifica al Codice della Strada per consentire che con la Patente B si potrà guidare un autocaravan oltre i 3,5 t ma si sono rivelate solo chiacchiere perché, come pubblicammo, l'Unione Europea aveva respinto per iscritto tale possibilità.

È altresì apparso il 28 settembre 2024 un articolo <https://www.f1world.it/questa-e-la-lista-dei-nuovi-veicoli-che-si-potranno-guidare-con-la-patente-b-passata-la-nuova-legge-europea/> ma alcuni europarlamentari ci hanno confermato via mail che l'unico testo in materia è www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095_IT.pdf e al momento, ancora in fase di negoziati interistituzionali e in attesa della decisione del Consiglio in prima lettura. Inoltre, qualora tale possibilità diventasse realtà, consentirà di guidare un'autocaravan di oltre 3,5 t ma SOLO se sulla Carta di Circolazione dell'autocaravan sarà scritto al punto F.2 che la portata massima ammessa è di 4,2 t.

Al contrario, se sulla Carta di Circolazione al punto F.2 la portata massima è di 3,5 t e il peso è superiore, l'autocaravan NON può entrare in circolazione stradale anche se si ha la patente che consente di guidare veicoli superiori ai 3,5 t.

La modifica di uno di questi aspetti non modifica l'altro, quindi, essere in circolazione con un veicolo che supera la portata massima prevista al punto F.2 nella Carta di Circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo, punti tolti sulla patente e, in caso di incidenti stradali, anche affrontare le responsabilità penali e civili.

Vedi gli articoli correlati aprendo www.incamper.org, riviste numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e anche www.nuovodirezioni.it, riviste numero 24 e 55. Inoltre, per aumentare la portata massima della autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allesitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se si ricevesse, occorre passare la visita e la prova alla Motorizzazione.

OCCORRE RICORDARE CHE:

- a bordo dell'autocaravan, stante anche la sua struttura e il suo utilizzo, devono esserci due estintori a polvere per liquidi e gas infiammabili, incendi elettrici e metalli infiammabili (classe B, C e D) di ottima capienza, da posizionare uno davanti e uno sul retro per consentirne un tempestivo uso in caso di incendio;
- per entrare in circolazione stradale il peso dell'autocaravan al momento della partenza non deve superare la portata massima prevista nella Carta di Circolazione al punto F.2 e dei valori trascritti sulla targhetta del veicolo, quindi, è veramente difficile poter trasportare un motociclo all'interno di un'autocaravan senza superare la portata massima prevista;
- un motociclo non può essere trasportato su un portabici o portatutto installato a sbalzo sul retro dell'autocaravan, perché ha un notevole peso, al quale si aggiunge quanto utile a metterlo in sicurezza per il trasporto. Inoltre, se si deposita il motociclo all'interno del gavone è da considerare la perdita di tempo per svuotare ogni volta il serbatoio del carburante in una tanica da 5 litri (*conforme alla normativa CE e con i requisiti previsti dalla certificazione UN, corredata di data di fabbricazione, del codice di omologazione, del bollino circolare con l'anno e il mese di scadenza perché rientra nella CLASSE 3 – Materie liquide infiammabili, disciplinata dal Codice della Strada e nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose – in acronimo ADR*), da trasportare in modo corretto nel vano bagagli, avendo la certezza che non si muova durante la marcia, né che possa uscirne il carburante contenuto all'interno. Per il camperista che volesse portare con sé un motociclo o molti bagagli, una soluzione è quella di valutare l'acquisto di un carrello appendice e/o un rimorchio.

Le differenze tra le due soluzioni sono elencate aprendo

<https://it.motor1.com/features/494961/carrello-appendice-rimorchio-differenze-patente-portata-vantaggi/> o

<https://forum.camping.it/italy/articles/attrezzature-aa/193821-differenze-tra-appendice-e-rimorchio>.

- la sistemazione del carico deve essere come prevede la legge: (<https://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-164-sistemazione-del-carico-sui-veicoli.html> Contenuto aggiornato al 30/9/2023)

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO - Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
- 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia di pesare l'autocaravan per verificare quale è la massa massima consentita al punto F2 della Carta di Circolazione e quanto previsto nella targhetta identificativa del veicolo perché il superamento di detti valori vieta di entrare in circolazione stradale. Il risultato della pesatura deve essere inferiore e la differenza rappresenta il peso che può essere caricato per trasportare persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera.

Scadenza delle POLIZZE ASSICURATIVE

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO:			
ORE 24:00	DEL 28/06/2026	alle ORE 24:00	DEL 28/06/2027 *

Il Codice della Strada NON prevede tolleranze per l'autocaravan e lo ha ribadito per iscritto il Ministero dell'Interno. Infatti, gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada comminano sanzioni amministrative e vietano di proseguire il viaggio, in caso di superamento della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione e nella targhetta identificativa del veicolo. Inoltre, l'impresa di assicurazione, in caso di incidente stradale nel quale risulti che il veicolo era in sovrappeso, può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi. In caso di sinistro stradale nel quale risulti che il veicolo era in sovrappeso, il conducente potrebbe essere ritenuto responsabile per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale. Articoli correlati aprendo www.incamper.org e scaricando i numeri 206, 204, 179, 176, 174, 173, 162, 161, 143, 70, 7, 5;

Fare attenzione a non sbilanciare il peso all'interno del veicolo e assicurarsi che gli oggetti riposti non si spostino o cadano a causa di frenate o di una strada dissestata.

Verificare che i dati riportati sul fianco degli pneumatici devono corrispondere a quanto indicato sulla Carta di Circolazione e a quanto prescritto riguardo al periodo estivo o invernale. Se non corrispondono si deve provvedere subito a sostituirli, perché NON si può entrare in circolazione stradale. Se si entrasse ugualmente e si viene fermati, oltre alla sanzione amministrativa c'è il fermo del veicolo. Peggio: in caso di incidente stradale, anche se la dinamica conferma la corretta guida, qualora ci fossero feriti con prognosi di oltre 40 giorni e/o morti, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

Controllare che la pressione degli pneumatici sia quella riportata sul manuale del veicolo o all'interno della portiera sul lato del conducente.

Partire solo quando il guidatore e i passeggeri sono allacciati alla cintura di sicurezza.

Fare attenzione che la lunghezza del veicolo non comporti limitazioni nella circolazione stradale, specialmente in autostrada, o attivi particolari tariffe sulle strade a pagamento e sui traghetti.

Sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE

(F.1)
(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)
(I) 03.05.2024
(J) MI
(J.1) AUTOCARAVAN -USO PROPRIO

Al punto F2 la portata massima ammessa

(P.1) 1995,00 (P.2) 125,00 (P.3) GAS
(P.5) FORD BLEB
(Q) (S.1) 4 (S.2)
(U.1) 80,00 (U.2) 2625
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0362 (V.5) 0,000900
(V.6) 0,50 (V.7) 329,2
(V.9) 2018/1832

Al punto S.1 il numero dei posti omologati



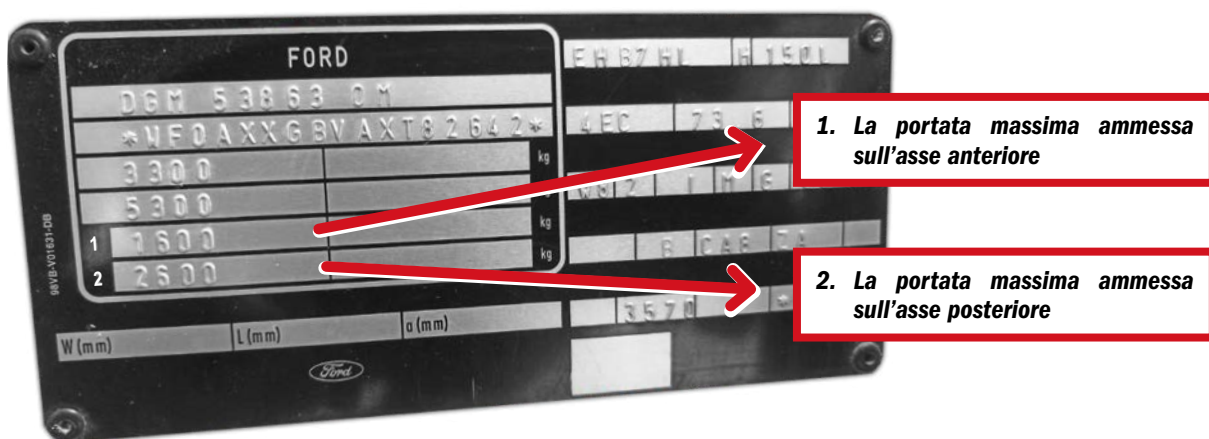
DW 138FI FI/AW3
REVISIONE DEL 01/05/2024
ESITO REGOLARE
SCADENZA 05/2026
KM 100621 F1AW50BRT2B

Che la revisione sia ancora valida

N° (A) 3
COSTRUTTORE: FORD WERKE GMBH/TRIGANO SPA
LUNGHEZZA 7,450 M LARGHEZZA 2,350 M
ALIMENTAZIONE: GASOLIO
RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,595 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
235/65R16C 115/113R
RISP REG UE 2018/1832 AR EURO6D-ISC-FCM
CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA ASSE
ANT.195/75R16C 107/105R
MASSA COMBINAZIONE: 5065 KG

Che gli pneumatici corrispondano a quanto omologato

La TARGHETTA IDENTIFICATIVA del veicolo

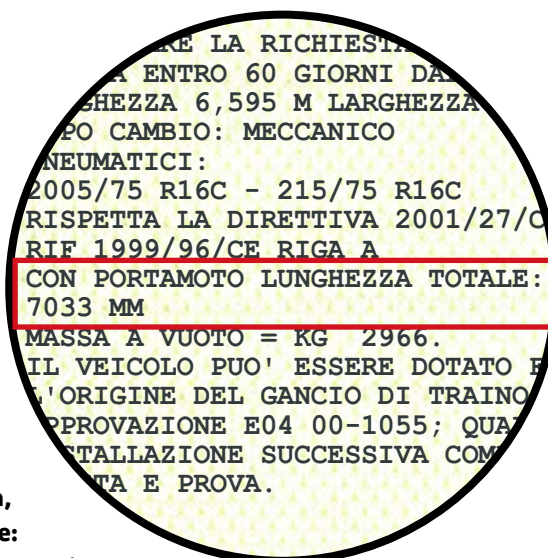
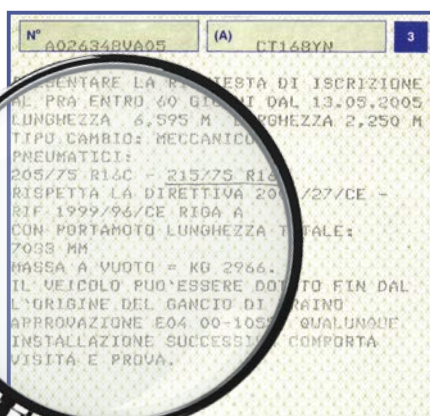


Il veicolo non può entrare in circolazione stradale se con le persone a bordo supera una delle suddette prescrizioni.

NON esistono tolleranze riguardo al sovrappeso, quindi, l'entrare in circolazione stradale superando una delle tre suddette prescrizioni comporta per il guidatore il mettere a rischio i suoi beni, la sua vita e quella degli altri, l'assumersi delle responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali nonché la possibilità di essere fermato, verbalizzato, inviato il veicolo a un deposito comunale a pagamento, riduzione di punti sulla patente.

Sul retro a sbalzo è installato un portamoto? Nel caso esista verificare che sia trascritto sulla Carta di Circolazione e, qualora NON sia sopra trascritto:

1. può far rischiare la vita a chi è nell'autocaravan e agli altri che sono parimenti in circolazione stradale;
2. può comportare l'essere fermati, contravvenzionati, tolti punti dalla patente e il veicolo inviato in un deposito comunale a pagamento;
3. può determinare un sovrappeso a livello complessivo o per assi;
4. può causare uno sbilanciamento di peso che inficia la frenata e la tenuta di strada;
5. può attivare un incidente stradale per l'improvviso distacco;
6. può provocare un aggravamento dei danni a chi guida e ti tampona;
7. in caso di incidente stradale può attivare responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.



**Per controllare se sei in regola,
verifica la Carta di Circolazione:
il PORTAMOTO è trascritto come nell'immagine?**

SOVRAPPESO: NO TOLLERANZA PER LE AUTOCARAVAN

8 luglio 2021. Il Ministero dell'Interno ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione.

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 06/07/2021
Prot. 300/A/6622/21/102/18/1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Divisione 3^a

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.

La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada
è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.

Documento pubblicato sulla rivista *inCAMPER* numero 206 del novembre 2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.

I CONTROLLI DA EFFETTUARE

1. **Se sullo sbalzo posteriore del veicolo è installata una struttura a sbalzo, accertarsi che:**
 - a) sia trascritta sulla Carta di Circolazione, se previsto dalle norme;
 - b) gli agganci di dette strutture sullo sbalzo sul posteriore del veicolo sono stati installati in osservanza delle indicazioni del costruttore del veicolo;
 - c) il caricarci sopra non contribuisca al superamento della portata massima ammessa del veicolo, prevista al punto F2 della Carta di Circolazione;
 - d) il caricarci sopra non contribuisca al superamento della portata massima ammessa sull'asse posteriore, prevista al numero 2 della targhetta identificativa del veicolo;
 - e) sia segnalata la sporgenza posteriore a sbalzo mediante il pannello quadrangolare previsto al *TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO - articolo 164 - Sistemazione del carico sui veicoli* del Codice della Strada.
2. Almeno una volta ogni due anni, anche se non prescritto dalle leggi, portare l'autocaravan su una linea di revisione per controllare la carburazione, il funzionamento dei freni, il corretto funzionamento degli ammortizzatori, il peso complessivo e quello per ogni singolo asse.
3. Controllare se è stata eseguita la REVISIONE entro i termini previsti dalle norme.
4. Accertare che la polizza assicurativa RCA non sia scaduta o sia in scadenza durante il viaggio.
5. Accertare che tra le coperture assicurative ci sia, oltre al SOCCORSO STRADALE anche una copertura assicurativa che risarcisca in caso di incidenti con la fauna selvatica. Dall'Osservatorio *ASAPS Incidenti con animali anno 2023: 193 incidenti gravi che hanno causato 11 morti e 232 feriti. 181 gli impatti su statali e provinciali e 12 sulle autostrade, 170 i sinistri contro un animale selvatico, 23 con un animale domestico.* Per approfondire scaricare il numero 216 della rivista *inCAMPER*, aprendo www.incamper.org.
6. Verificare la conformità dei cerchi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione e far controllare da un gommista lo stato delle valvole degli pneumatici.
7. Accertare che gli pneumatici siano conformi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione nonché rivolgersi a un gommista per verificare l'eventuale presenza di usura delle spalle, la presenza di strappi o sbocconcellamenti o scheggiature o tagli del battistrada, l'usura a dente di sega, l'usura o rottura circolare al fianco, l'usura a chiazze o irregolare, le screpolature superficiali, l'usura su una spalla, l'usura localizzata, l'usura con sbavature laterali, l'usura al centro, la rottura al tallone, la fenditura circonferenziale interna, l'ernia sul fianco, la separazione in zona battistrada o cinture.
8. Predisporre di avere a disposizione un **sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici** a ricarica con USB, controllarli a freddo prima di partire.
La pressione deve essere quella indicata dal costruttore degli pneumatici.
Articoli correlati aprendo www.incamper.org e scaricando i numeri 204, 206, 181, 179, 176, 174, 158, 154, 110, 107, 98, 95, 73, 71, 54, 8.
9. Accertarsi della conformità del serbatoio permanente GPL e se lo stesso è trascritto sulla Carta di Circolazione e se è scaduto nonché che non vi siano perdite di gas nell'impianto.



IL GANCIO DI TRAINO

Uno dei compiti della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è quello di evitare agli associati che situazioni che accadono raramente, diciamo 1 volta su 100.000, quando invece coinvolgono una persona diventano al 100% e ne complicano o ne distruggono la vita.

Infatti, portiamo due esempi:

1. un ciclista tampona un'autocaravan ferma ad un semaforo e muore perché, cadendo, sbatte la testa nel gancio di traino NON smontato in quanto era assente il rimorchio. In tal caso, il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al ciclista;
2. un pedone, di sera o sotto la pioggia, attraversa due veicoli parcheggiati e, non avvedendosi che il gancio di traino sporge, si provoca una frattura all'arto inferiore. Anche in questo caso il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al pedone.

Pertanto, eccoci pronti a ricordare il quadro normativo sulla disciplina dell'installazione e dell'uso del **gancio di traino** in Italia.

La materia è regolata principalmente dal **Codice della Strada**, dal suo **Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992)** che, negli ultimi anni, è stata oggetto di una profonda semplificazione amministrativa culminata con decreti ministeriali recenti (2021-2025).

Ecco l'analisi sistematica della normativa vigente ad **aprile 2026**.

1. Il Quadro Normativo di base: Articoli 75 e 78 del Codice della Strada

Il gancio di traino è considerato una modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.

- L'articolo 75 prevede che i dispositivi di traino debbano essere di tipo omologato.
- L'articolo 78 storicamente imponeva che ogni modifica alle caratteristiche indicate nel certificato di circolazione fosse soggetta a visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile.

2. La Semplificazione: Dal "Collaudo" alla "Certificazione"

Dal 2021 (DM 8 gennaio 2021), la procedura è stata drasticamente semplificata. Non è più necessario il collaudo fisico presso gli uffici della Motorizzazione per l'installazione del gancio di traino, a condizione che:

1. L'installazione sia eseguita da un'**officina accreditata** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. L'officina rilasci una **dichiarazione di montaggio a regola d'arte** e la documentazione tecnica del costruttore del dispositivo.
3. Venga richiesto l'aggiornamento del **Documento Unico (DU)** per via amministrativa.

Novità 2025-2026: Procedure Automatiche

Dalla fine del 2025, il sistema informativo della Motorizzazione ha introdotto il **"Tagliando 44"**. Si tratta di una procedura interamente digitale che permette l'aggiornamento automatico dei database nazionali non appena l'officina inserisce i dati di installazione, riducendo i tempi di attesa burocratici a pochi giorni.

3. Estensione ai Veicoli “Non Atti al Traino” (Novità DM 217/2025)

Un aggiornamento legislativo di rilievo (entrato in vigore nel 2025) riguarda i veicoli di categoria **M1 e N1** che originariamente non avevano una massa rimorchiabile indicata sulla carta di circolazione (spesso auto elettriche o modelli sportivi).

- È ora consentita l'installazione di un “organo di attacco” (gancio) al solo scopo di supportare strutture amovibili come **portabici o portasci**.
- Questi dispositivi devono rispettare il regolamento **UNECE n. 26** e non possono essere utilizzati per trainare rimorchi o caravan, ma solo per sorreggere accessori.

4. Requisiti Tecnici e Uso del Gancio

Il Regolamento di Esecuzione (Articolo 235 e successivi) specifica i dettagli tecnici:

- **Visibilità della Targa (articolo 100 del Codice della Strada):** Se il gancio (o il carico su di esso, come un portabici) occulta anche parzialmente la targa o i dispositivi di illuminazione, è obbligatorio l'uso di una **targa ripetitrice** (gialla, con la “R” rossa) e di un dispositivo luci supplementare ripetuto sulla struttura.
- **Gancio Amovibile:** Contrariamente a un mito diffuso, non esiste un obbligo di legge di smontare la “testa a sfera” del gancio quando non si traina, **a meno che** questa non copra la targa o i fanali. Se il gancio è fisso e non ostruisce la visibilità, può restare montato.
- **Ingombri (articolo 164 del Codice della Strada):** Se si trasportano biciclette, queste possono sporgere lateralmente fino a un massimo di 30 cm per parte rispetto alle luci di posizione, ma senza mai superare la larghezza massima del veicolo.

5. Sanzioni e Responsabilità

Viaggiare con un gancio non regolarizzato o non conforme comporta rischi gravissimi:

- **Sanzione Amministrativa (articolo 78 del Codice della Strada):** Multa superiore a 430 euro e, soprattutto, il **ritiro della carta di circolazione** con obbligo di riportare il veicolo alle condizioni originali o effettuare un collaudo straordinario.
- **Responsabilità Civile:** In caso di sinistro, l'assicurazione può esercitare il **diritto di rivalsa** se il gancio non risulta trascritto correttamente sul Documento Unico, poiché il veicolo circola in condizioni tecniche non autorizzate.

RIEPILOGO DELLE VERIFICHE NECESSARIE

Elemento	Requisito
Omologazione	Deve essere presente il marchio CE o UNECE (R55 o R26).
Documentazione	Dichiarazione di conformità e certificazione dell'officina.
Documento Unico	Deve riportare l'annotazione dell'installazione del dispositivo.
Targa	Sempre visibile; se coperta, serve la targa ripetitrice ufficiale.

Considerando che la normativa tecnica è in continua evoluzione per allinearsi agli standard europei sulla sicurezza dei pedoni, si consiglia di verificare sempre che il manuale d'uso del gancio scelto riporti la conformità alle ultime direttive UE.

IL GANCIO DI TRAINO È DA SMONTARE QUANDO NON È IN USO?

Uno dei compiti della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è quello di evitare agli associati che situazioni che accadono raramente, diciamo 1 volta su 100.000, quando invece coinvolgono una persona diventano al 100% e ne complicano o ne distruggono la vita.

Ad oggi, nel 2026, il quadro normativo delineato dal **Codice della Strada** e dai recenti decreti attuativi (in particolare le semplificazioni del 2021 e le integrazioni del 2025/2026) conferma che **non esiste un obbligo generalizzato di smontare il gancio di traino** quando non viene utilizzato, purché siano rispettate determinate condizioni di legge.

In pratica occorre valutare i profili di Responsabilità Civile e Assicurativa

Sebbene il **Codice della Strada** non obblighi a smontarlo (salvo il caso della targa coperta), entra in gioco la **responsabilità civile**:

Danni a terzi: In caso di tamponamento subito, la presenza del gancio può aggravare i danni al veicolo posteriore. Alcune compagnie assicurative, in sede di rivalsa o di definizione del danno, potrebbero eccepire una “concausa” nell’aggravamento del danno se il gancio era amovibile e non utilizzato.

Estensione RCA: È fondamentale verificare che la polizza assicurativa includa il “rischio statico” del gancio di traino poiché il veicolo con gancio ha una lunghezza diversa da quella standard.

IN SINTESI: QUANDO DEVI SMONTARLO?

Situazione	Obbligo di smontaggio	Riferimento Legale
Il gancio copre parzialmente la targa	SÌ	Articolo 100 del Codice della Strada
Il gancio copre i fari o i catadiottri	SÌ	Articoli 71 e 72 del Codice della Strada
Il gancio è omologato e non copre	NO	Articolo 78 del Codice della Strada

Ma, portiamo due esempi:

1. un ciclista tampona un’autocaravan ferma ad un semaforo e muore perché, cadendo, sbatte la testa nel gancio di traino NON smontato in quanto era assente il rimorchio. In tal caso, il proprietario e/o il guidatore ne rispondono a livello personale, incorrendo in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al ciclista;
2. un pedone, di sera o sotto la pioggia, attraversa due veicoli parcheggiati e, non avvedendosi che il gancio di traino sporge, si provoca una frattura all’arto inferiore. Anche in questo caso il proprietario e/o il guidatore possono incorrere in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali per aver aumentato il danno al pedone.

IN SINTESI: IL GANCIO DI TRAINO È DA RIMUOVERE QUANDO NON È IN USO.

Questo perché, essendo installato a pochi centimetri dal suolo (di solito sporge circa 30 cm dalla sagoma del veicolo), oggettivamente non è ben visibile ai minori, alle persone anziane che hanno difficoltà ad ambulare e sono in condizioni di cattiva visibilità nonché hanno un’angolazione della visuale tesa a guardare in avanti.

Pertanto, è prassi essendo comune al pedone attraversare una strada passando attraverso due autoveicoli, i pochi minuti che servono per rimuovere un gancio di traino, che sporge dalla sagoma del veicolo, evita a un pedone di sbatterci, procurandosi lesioni anche gravi, inducendolo ad agire a carico del proprietario e/o guidatore in sede civile e/o penale responsabilità amministrative, assicurative, civile e anche penali se ricorre l’**Omicidio Stradale** (articolo 589-bis del Codice Penale) e/o le **Lesioni Personali Stradali Gravi o Gravissime** (articolo 590-bis del Codice Penale).



UN RIMORCHIO PUÒ ESSERE PARCHEGGIATO IN SOSTA SENZA LA MOTRICE?

Lo sganciare il rimorchio e lasciarlo su una strada pubblica attiva un illecito amministrativo.

La *ratio* della norma è duplice: garantire la sicurezza stradale (evitando che un oggetto inerte e pesante diventi un ostacolo imprevedibile) e assicurare che ogni spazio pubblico sia occupato da veicoli in grado di circolare autonomamente.

Per staccare il rimorchio è consigliato eseguire l'intervento esclusivamente in aree private o in zone di sosta specificamente autorizzate dalla segnaletica locale, verificando sempre che la polizza includa il rischio statico.

Il Divieto Generale (articolo 158 del Codice della Strada)

L'articolo di riferimento è il **158, comma 3, del Codice della Strada**, il quale stabilisce testualmente:

"È vietata la sosta dei rimorchi staccati dalla motrice, salvo diversa segnalazione."

In termini giuridici, ciò significa che su **suolo pubblico** (strade, piazze, parcheggi pubblici), il rimorchio è considerato parte integrante di un "complesso di veicoli".

Una volta separato dalla motrice, esso perde la sua natura di veicolo in movimento e diventa un ingombro che non può occupare la carreggiata o le aree di sosta comuni, a meno che non vi sia un'apposita segnaletica verticale che lo autorizzi espressamente.

Le Eccezioni

Esistono situazioni specifiche in cui la sosta è permessa:

- **Segnaletica Specifica:** Se il Comune ha predisposto aree di sosta dedicate ai rimorchi (spesso identificate con appositi cartelli), la sosta è legittima.
- **Aree Private:** Il divieto non si applica all'interno di proprietà private, cortili condominiali (salvo regolamento interno) o aree di carico/scarico private, poiché il **Codice della Strada** disciplina la circolazione su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

Il Profilo Assicurativo: Il "Rischio Statico"

Un aspetto che spesso sfugge ai non addetti ai lavori è quello della copertura assicurativa.

- Quando il rimorchio è **agganciato**, è coperto dall'assicurazione della motrice.
- Quando il rimorchio è **staccato**, esso deve essere coperto da una polizza specifica per il **rischio statico**.

Se un rimorchio parcheggiato (anche dove permesso) dovesse muoversi per un difetto del freno di stazionamento o essere urtato provocando danni a terzi, senza la polizza per rischio statico il proprietario risponderebbe personalmente e civilmente del danno.

Le Sanzioni

La violazione dell'articolo 158, comma 3, comporta:

- Una **sanzione amministrativa** (una multa pecuniaria).
- La possibilità della **rimozione forzata** del veicolo, qualora costituisca intralcio o pericolo.

RIFORNIMENTO ACQUA

- 1) Usare sempre il proprio tubo per il rifornimento dell'acqua potabile. I tubi dell'acqua che trovate nelle varie situazioni possono essere stati utilizzati per altri scopi (esempio la pulizia delle vasche WC) e non essere stati ciclicamente sanificati. Per quanto detto, è importante usare sempre il proprio tubo dell'acqua per rifornire il serbatoio e provvedere a sanificarlo almeno 2 volte all'anno con prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina, ACE, varichina eccetera) riempiendolo e lasciando agire il liquido per almeno 30 minuti, poi sciacquarlo bene facendoci passare l'acqua.
- 2) Interporre un filtro a sedimenti minimo 5 micron perché così facendo, eviterete che corpi estranei entrino nei serbatoi e, marcendo, contaminino l'acqua nel serbatoio e nelle tubazioni interne con colonie batteriche. Infatti, lo sporco che troviamo nel serbatoio interno dell'acqua potabile arriva con il rifornimento dell'acqua. Un serbatoio pulito, oltre ad aiutare i sistemi di distribuzione e riscaldamento dell'acqua, protegge da una contaminazione batterica maggiore.
- 3) Svuotare sempre il serbatoio e le tubazioni interne quando non si utilizza l'autocaravan per almeno 5 giorni. Svuotare facendo andare a vuoto la pompa dell'acqua e aprire tutti i rubinetti. Lasciarli aperti in modo tale che l'aria asciughi le tubazioni mentre il bocchettone di scarico del serbatoio va chiuso per evitare l'intrusione di sporco o animali.
- 4) Eliminare le formazioni calcaree perché si riduce la possibilità di una contaminazione batterica. Esistono accessori che installati sulla pompa trasformano il calcare in aragonite che ha la proprietà di non attaccarsi alle pareti dei tubi. Una volta all'anno è meglio decalcificare tutto l'impianto.
- 5) Sanificare e igienizzare almeno 1 volta all'anno il serbatoio e le tubazioni interne dell'acqua potabile. Esistono in commercio prodotti per la sanificazione e igienizzazione dei tubi e del serbatoio anche senza cloro che eliminano le cariche batteriche, biofilm e le incrostazioni.

RIFORNIMENTO CARBURANTE IN SICUREZZA

Per risparmiare, ricordarsi di far rifornimento di carburante alle Pompe Bianche che hanno dei prezzi molto inferiori alle stazioni di servizio monomarca. Succede, purtroppo, che il gasolio non sia buono, contenendo troppi residui di acqua. Succede anche che il carburante vi venga immesso erroneamente nel serbatoio delle acque potabili. Per poter inoltrare la richiesta danni, in ambo i casi, per chi paga in contanti è essenziale possedere la ricevuta inerente il rifornimento. Per la tua sicurezza ricorda che vestiti acrilici, scarpe di gomma, cellulari, telecomandi eccetera possono provocare scariche di corrente elettrostatica che innescano un micidiale incendio, trasformando il viaggio in una tragedia. Ecco le precauzioni da adottare da parte di tutti i componenti l'equipaggio in occasione del rifornimento di carburante:

- Mettere il freno a mano.
- Spegner motore, luci, radio, cellulari e generatore di corrente (accesso per condizionare l'interno).
- Non utilizzare telecomandi.
- Chi effettua il rifornimento deve toccare la parte metallica della carrozzeria prima della pistola in modo da scaricare l'eventuale corrente elettrostatica accumulata. Se si indossano scarpe elettricamente isolanti, toccare contemporaneamente la carrozzeria e le parti metalliche del distributore.
- Non uscire e rientrare nel veicolo durante il rifornimento.
- Togliere il carburante eventualmente fuoriuscito dal bocchettone prima di riattivare qualunque apparecchiatura elettrica e accendere il motore.



UTILIZZO DEL GPL

GPL IN BOMBOLE MOBILI

Le bombole mobili contenenti GPL sono installate nelle caravan per alimentare i servizi interni. Le bombole contenenti GPL possono contenere propano, butano o una miscela di butano e propano. La differenza più significativa tra propano e butano è il raggiungimento del punto di ebollizione, ovvero la temperatura limite alla quale il combustibile da liquido inizia a trasformarsi in gas.

Il butano ha il suo punto di ebollizione a -0.4°C , perciò quando la temperatura si avvicina allo 0°C , la capacità di erogazione della bombola diminuisce. Questa caratteristica rende la bombola al butano ideale nel periodo primaverile ed estivo.

Il propano, invece, raggiunge il suo punto di ebollizione a -43°C , perciò nel periodo invernale è preferibile utilizzare una bombola rifornita completamente di propano, in modo da garantire una migliore erogazione del gas.

Purtroppo, è ricorrente la perdita di gas dalla bombola mobile GPL in dotazione all'interno di una caravan o di un'autocaravan e che lo stesso si espanda al loro interno.

Ciò dipende dal fatto che alcuni non sono a conoscenza che dette perdite di gas dipendono dai seguenti motivi:

- a) la bombola non è alloggiata nel gavone (*vano costruito secondo specifiche di sicurezza dall'allestitore della caravan o dell'autocaravan*) e non è allacciata con apposite cinghie di sicurezza che ne impediscano la caduta o lo scuotimento. Lo scopo principale del gavone è disperdere le possibili perdite di gas all'esterno del veicolo, garantendo la sicurezza dei viaggiatori. Il gavone deve contenere esclusivamente la bombola e, quindi, non vanno assolutamente riposti altri oggetti e non ci devono essere ingombri che chiudano le prese di ricambio dell'aria;
- b) a ogni sostituzione della bombola non è stata cambiata la guarnizione fra il rubinetto e il regolatore;
- c) la bombola è stata ricaricata, violando la legge, con il *"fai da te"* o presso una stazione di rifornimento invece che dagli stabilimenti autorizzati dalla legge a riempire le bombole a gas GPL o è stata riempita oltre l'80% della capienza;
- d) non è stata rispettata la data di scadenza del regolatore e del tubo di collegamento della bombola;
- e) non sono stati fatti eseguire ciclicamente da un'officina, con rilascio di fattura, le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
- f) la bombola rimane a bordo per molte stagioni prima di esaurirsi e, nel viaggiare, anche se ben assicurata al pavimento in posizione eretta, subisce vibrazioni o sobbalzi tali da attivare un allentamento delle chiusure o guarnizioni o dei raccordi;
- g) una seconda bombola è stata posta come riserva all'interno in una posizione non autorizzata dal costruttore della caravan o dell'autocaravan, aumentando i rischi.

Per evitare il rischio di perdere un bene o la vita propria e altrui nonché di incorrere in responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali:

1. proteggersi le mani e le braccia con indumenti e/o panni, possibilmente bagnati, qualora il gas fuoriesca dalla bombola, e solo dopo intervenire per bloccare la fuga, chiudendo il rubinetto e/o la leva del regolatore nel caso di bombola con valvola;
2. riconsegnare sempre la bombola vuota al rivenditore da cui si acquista la bombola nuova, facendosi sempre rilasciare lo scontrino da archiviare tra i documenti importanti;
3. non lasciare all'interno di appartamenti, garage sgabuzzini una bombola inutilizzata, semivuota o apparentemente vuota e/o di non abbandonarla tra i rifiuti.

Prima di recarsi in viaggio all'estero ricordarsi di verificare se nelle nazioni che attraverseremo esiste la possibilità di acquistare una bombola GPL piena, identica a quella scarica, rendendo indietro la bombola vuota e che quella ricevuta si possa collegare agli attacchi presenti nella caravan o autocaravan.

SERBATOIO GPL PERMANENTE

Il serbatoio permanente gpl installato sull'autocaravan deve essere registrato sulla carta di circolazione

In base alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B76/2000/MOT del 16 novembre 2000, i serbatoi GPL devono essere sostituiti trascorsi dieci anni dalla data del collaudo quando l'installazione è successiva alla prima immatricolazione del veicolo oppure dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è stato allestito sin dalla origine con impianto GPL.

Anche di recente un incendio è scaturito in un'autocaravan (*articolo del 7 febbraio 2024 Camper a fuoco dopo l'esplosione a Ferrara, morti madre e figlio: A provocare l'incendio è stata l'esplosione dopo una fuga di gas.* <https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/camper-distruito-morti-madre-figlio-s6g91jam>).

Nel caso la data incisa sul serbatoio sia anteriore di 10 anni, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI consiglia di chiedere a un professionista un preventivo comprensivo di:

1. fornitura e installazione serbatoio permanente GPL;
2. certificazione impianto interno GPL con le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
3. consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta l'installazione.

OPPURE se non è necessaria la sostituzione del serbatoio, chiedere a un professionista un preventivo comprensivo di:

- a) certificazione serbatoio permanente GPL;
- b) certificazione impianto interno GPL con le **prove di tenuta degli allacciamenti** agli impianti di erogazione interni (*cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento*);
- c) consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta l'installazione.

Attenzione ai veicoli acquistati all'estero

Alcune nazioni, come ad esempio la Germania, producono serbatoi GPL per autotrazione e valvole di sicurezza non conformi alla normativa italiana. In tali casi, se il proprietario intende immatricolare il veicolo in Italia dovrà adeguare tutte le componenti del veicolo alla normativa italiana.



COSA FARE QUANDO UNA STAZIONE DI SERVIZIO PER IL RIFORNIMENTO DI GPL, MOSTRATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE CON SOPRA REGISTRATO IL SERBATOIO GPL, SI RIFIUTANO DI EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO.

Rifornite l'autocaravan con 10 euro di carburante, facendovi rilasciare la ricevuta. Poi inviate il racconto, la copia della ricevuta e qualche foto della stazione

all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** indirizzando la mail a

info@coordinamentocamperisti.it

In tal modo, avendo i suddetti dati utili per intervenire e ripristinare quanto previsto dalla legge.

SE VUOI APPROFONDIRE APRI

www.incamper.org per scaricare e leggere le riviste numero 216, 206, 203, 189, 174 e 161.
www.nuovedirezioni.it per scaricare e leggere le riviste numero 75 e 53.

PRIMA DI CEDERE IL PROPRIO VEICOLO OPPURE RICEVERLO DA ALTRI

È frequente che il proprietario di un veicolo, specialmente di un'autocaravan, lo conceda gratuitamente in comodato d'uso a un amico o parente; quindi, per evitare amare sorprese, stress e onerosi contenziosi, consigliamo di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra privati previsto dal Codice Civile, dall'articolo 1803 al 1812.

Con l'occasione, suggeriamo al **proprietario di:**

1. autorizzare l'utilizzatore o altre persone a guidare l'autocaravan sul territorio nazionale. Nel caso di espatrio, elencare le nazioni, verificando per ogni singola nazione, tramite contatto con il loro ENTE TURISMO o la loro AMBASCIATA in Italia, se vi sia modulo da compilare in lingua italiana o nella loro lingua quale autorizzazione al guidatore che non risulta sulla Carta di Circolazione e sulla polizza di RCA;
2. pretendere l'installazione e l'uso continuo di una dash cam indispensabile quale prova da utilizzare in caso di incidente stradale;
3. autorizzare o meno il trasporto di animali domestici da compagnia e, nel caso positivo, chiedere all'utilizzatore di allegare i prescritti certificati veterinari in corso di validità;
4. fornire i telefoni, PEC, mail per eventuali contatti di emergenza;
5. trascrivere i km riportati sul contachilometri e la stima del valore del veicolo;
6. precisare eventuali limiti dovuti al chilometraggio percorso, all'età del guidatore, restrizioni al numero di persone trasportabili rispetto a quanto previsto sulla Carta di Circolazione;
7. allegare la Carta di Circolazione verificando che sia valida la revisione per il periodo di utilizzo e che gli pneumatici siano conformi a quanto in essa trascritto;
8. allegare la polizza assicurativa valida per il periodo di utilizzo comprensiva della Carta Verde, verificando prima se la polizza assicurativa prevede che il veicolo sia ceduto in comodato d'uso;
9. allegare lo scontrino della pesata dell'autocaravan affinché l'utilizzatore sappia quanti chilogrammi può caricare in persone e cose, evitando di superare la massa massima consentita dalla Carta di Circolazione;
10. scattare al momento della consegna le foto alle parti esterne e interne al veicolo.

Inoltre, suggeriamo all'utilizzatore di:

- dichiarare se il veicolo sarà condotto esclusivamente dal comodatario o da altre persone;
- leggere la Carta di Circolazione verificando la presenza della revisione effettuata, la conformità del peso dell'autocaravan e degli pneumatici;
- verificare sulla polizza assicurativa che sia trascritta esattamente la targa, quale sia la scadenza, quali sono gli interventi gratuiti previsti dal soccorso stradale, quali siano le altre coperture assicurative (*il tipo di assistenza in caso di guasto, in caso di incendio, a seguito di un furto o atti vandalici o effrazioni o furto bagagli, eventi atmosferici, in particolare la grandine eccetera*) la presenza della Carta Verde;
- osservare la massima diligenza nell'uso e nella custodia;
- sostenere i costi in caso di guasti o avarie, provvedendo alla riparazione e a quanto altro necessario per la conservazione e il ripristino del veicolo, compreso il trasporto all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- essere munito dei certificati previsti dalle leggi nazionali nel caso voglia trasportare animali domestici da compagnia;
- effettuare tempestivamente le riparazioni in caso di sinistro stradale obbligandosi, se responsabile, anche parzialmente, a risarcire il proprietario per i danni subiti (*esempio: per l'aumento del premio assicurativo*), oltre al trasporto del veicolo all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- espletare le azioni e sostenere gli oneri per l'eventuale dissequestro del veicolo oltre a pagare il noleggio di un veicolo con caratteristiche simili fino a quando il proprietario non ritorni in possesso del veicolo;
- riconsegnare il veicolo alla data specificata (*pulito all'esterno e all'interno nonché con i serbatoi di raccolta delle acque reflue vuoti nel caso di un'autocaravan*) per evitare un'eventuale penale per ogni giorno di ritardo nella consegna;
- scattare al momento della consegna le foto alle parti esterne e interne dell'autocaravan.

AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN CHE NOLEGGIANO LA PROPRIA AUTOCARAVAN

Attenzione:

- non farti indurre dalla proposta di inserimento in una piattaforma web e/o con inserzioni in Internet per guadagnare facilmente noleggiando la tua e/o tue autocaravan;
- non credere di poter noleggiare la tua e/o tue autocaravan senza essere un'impresa di noleggio; perché, dopo l'incasso, potresti ricevere l'amara sorpresa di dover pagare una sanzione e/o migliaia di euro in caso di incidente stradale perché la compagnia assicuratrice in caso di incidente con danni a terzi si riserva il diritto di agire in rivalsa sull'assicurato per recuperare quanto liquidato sul sinistro, atteso che la destinazione del veicolo presente sul libretto (uso proprio) non corrisponde alla realtà dei fatti dato che il veicolo è noleggiato "ad uso di terzi".



Estratto dell'articolo 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La Carta di Circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se trattasi di altri veicoli.

Inoltre, vale l'occasione per ricordare la Sentenza n. 8144 del 23 aprile 2020 della Sezione III della Corte di Cassazione Civile: *Circolazione Stradale - articolo 196 del Codice della Strada - Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente.*

In sintesi: La circostanza che l'articolo 196 del Codice della Strada preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore né che la previsione dell'articolo 386 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nel citato articolo 196 del Codice della Strada.

IN ALTRE NAZIONI

Sicurezza personale e avvisi di pericoli

Per essere avvisati di criticità nei luoghi che si visiteranno all'estero, non prima di 30 giorni dalla data di partenza, registrare il viaggio aprendo <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html>: è un ottimo servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente di essere rintracciati in casi di emergenze di particolare entità e gravità, pianificando con rapidità e precisione gli interventi in tuo soccorso. L'Unità di Crisi, in caso di necessità, potrà inviare comunicazioni di allerta, avvertenze, indicazioni logistiche, informazioni utili attraverso SMS. In circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività. È possibile effettuare la segnalazione del viaggio anche tramite Web, SMS, telefono, Smartphone. I dati verranno utilizzati solo nei casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze, come le grandi calamità naturali, gli attentati terroristici, le evacuazioni eccetera, oltre che nei casi di eventi atmosferici, terremoti e crisi politiche. Al momento della registrazione, oltre al proprio numero telefonico, indicare anche la mail, perché le reti telefoniche potrebbero non essere attive. I dati sono automaticamente cancellati due giorni dopo la data di fine viaggio indicata. Durante il viaggio è sempre possibile segnalare o modificare i dati precedentemente registrati. Per conoscere quali sono le regole da rispettare nella circolazione e sosta in uno Stato estero aprire il sito Internet della loro ambasciata in Italia e del loro Ufficio di Promozione del Turismo.

Autoveicolo a noleggio in altre nazioni

Quando si guida un veicolo a noleggio in altra nazione accertarsi delle regole riguardo all'assicurazione e alla patente. Infatti, in alcune nazioni il veicolo a noleggio è consegnato solo a chi ha la patente da oltre 4 o 8 anni. Inoltre, si deve tener presente che in alcune nazioni o parti dei loro territori è possibile la circolazione stradale solo con il possesso della Patente Internazionale (*si tratta di una traduzione della patente italiana che può essere ottenuta facendo domanda all'Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso gli uffici dell'ACI e, in ogni caso c'è da pagare per bolli, fototessera e fotocopie*).

In circolazione stradale all'estero è possibile violare la legge senza averne coscienza

In tanti hanno ricevuto una contravvenzione elevata all'estero e per far chiarezza abbiamo ripetutamente pubblicato degli articoli (aprendo www.incamper.org sono presenti nella rivista **inCAMPER** numero 159 e 179). Purtroppo, le limitate risorse dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** non consentono di attivare uno studio continuo delle normative inerenti alla circolazione e sosta nelle altre nazioni, pertanto, **se si riceve una contravvenzione elevata all'estero** si può optare tra:

- a) non pagare, evitando un domani di rientrare in detta nazione perché si rischia di essere fermati, qualora la targa e la contravvenzione siano state registrate su un loro database;
- b) pagare quanto richiesto anche se lo si ritiene ingiusto.

Non abbiamo notizia di atti ingiuntivi notificati ai contravventori residenti in Italia.

Precauzioni riguardo ai tagliandi adesivi da applicare all'interno direttamente sul parabrezza oppure ai tagliandi da esporre sul cruscotto che alcune nazioni prevedono di acquistare per circolare.

Scattare sempre delle foto ai tagliandi acquistati in modo che, qualora arrivi una richiesta di pagamento perché gli risulta che hai circolato senza, potrai dimostrare che sono in errore.

Tutela della salute

1. Controllare quali sono le garanzie e le esclusioni previste nelle Condizioni Generali Assicurative riguardo alla polizza assicurativa in caso d'infortunio e/o malattia (se comprendano anche eventuali accompagnatori, la copertura di eventuali malattie pregresse, il rientro a casa dei passeggeri e del veicolo). Nel caso di sottoscrizione, dopo qualche giorno telefonate al numero verde indicato per verificare se la polizza è attiva e quali sono le loro procedure di intervento.
2. Annotare le indicazioni di ospedali, Forze dell'Ordine e officine, affinché siano immediatamente reperibili nel momento del bisogno, onde evitare che la concitazione faccia perdere tempo prezioso.
3. Mantenersi a distanza di sicurezza dagli animali, specialmente se randagi, perché un loro morso o graffio può comportare di recarsi in un soccorso sanitario e inficiare la vacanza.

Parcheggiare in un'area privata

In alcune nazioni, compresa la nostra nazione, quando si entra in parcheggio verificare se si deve prendere un ticket da esporre all'interno del parabrezza. Verificare se la sosta è gratuita oppure gratuita ma limitata al rispetto di un determinato orario. Se i cartelli sono nella loro lingua, attivare il traduttore oppure chiedere a qualcuno.

LA DISTINZIONE TRA CARAVAN E AUTOCARAVAN

LA CARAVAN È UN RIMORCHIO



La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*

LA AUTOCARAVAN È UN AUTOVEICOLO

I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada:

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

LA SOSTA è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente, articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada.

Pertanto, un provvedimento che trasformi il SOSTARE degli autoveicoli elencati nell'articolo 54 del Codice della Strada (l'autocaravan è compresa alla lettera m) in CAMPEGGIARE, senza che vi siano i presupposti dell'articolo 185 del Codice della Strada, è un atto viziato e può essere annullato.

PER L'EUROPA IL TURISMO ITINERANTE È TURISMO SOSTENIBILE

Sul punto si richiama la Relazione Luis Queirò nella quale, proprio a seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è stato recepito il concetto di Turismo Itinerante. Gli emendamenti erano votati dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo nelle sedute del 13 e 14 giugno 2005 e si giungeva a una sintesi condivisa con l'articolo 11e nel quale si legge: *"Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità"*.

Si è trattato del primo rapporto sul turismo sostenibile che si calava nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 dell'Unione Europea, nella piena attuazione del mercato interno: vale ricordare che l'Italia non ne ha approfittato.

Ulteriori esperienze furono acquisite anche grazie al convegno che si svolse nel giugno 2005 a Sestri Levante (GE) su *"Europa, Turismo Sostenibile, Regioni del Nord- Ovest"*. L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** partecipava condividendo peraltro la necessità di coniugare Turismo Integrato Sostenibile e tutela dell'Agricoltura.

Nel 2018 in Portogallo, nella Conferenza internazionale dove l'Italia fu rappresentata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, furono ribaditi e approvati da tutti i partecipanti i concetti contenuti nella Relazione Luis Queirò ma i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo non li hanno fatti propri, fallendo la loro missione di sviluppare il turismo all'aria aperta.

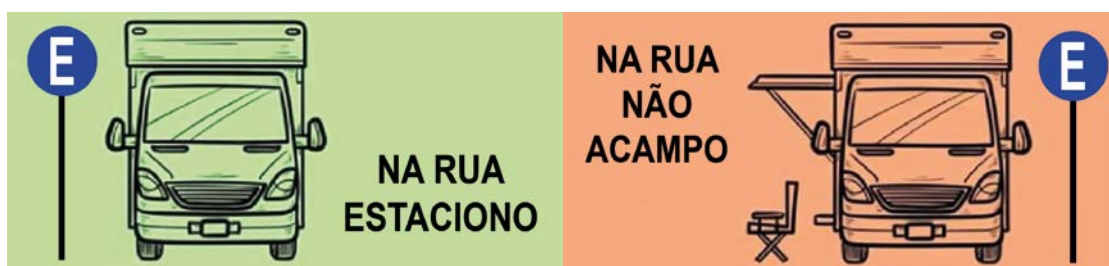
LA DIFFERENZA TRA IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi



QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE



QUESTO è SOSTARE

QUESTO è CAMPEGGIARE

L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE

Se quando sei in circolazione stradale (movimento) un pubblico ufficiale in divisa ti ferma e ti chiede di aprire il cofano e/o ispezionare il veicolo all'interno non creare ostacoli ma collabora perché non si tratta di accesso in una tua proprietà immobiliare. Ovviamente la tua dash cam ovvero dashboard camera (telecamera da cruscotto), avrà registrato chi ti ha fermato, quindi, basta che accendi il cellulare sulla funziona REGISTRA in modo da avere una testimonianza di cosa accade durante l'ispezione del veicolo.

Se invece sei in circolazione stradale (sosta) vale sempre quanto scritto sopra.

Se invece si avvicina all'autocaravan, specialmente di notte, una persona in borghese che ti chiede di aprire, ma non vedi la presenza di un autoveicolo della Polizia e/o dei Carabinieri e/o della Polizia Municipale, con calma ma rapidamente:

1. metti in moto il motore;
2. accendi i fari;
3. accendi la dash cam;
4. con il cellulare chiama il 112 e/o fallo chiamare se hai altre persone a bordo. Appena risponde l'operatore del 112 dichiarargli subito:
 - a) il cognome e nome;
 - b) quanti siete a bordo;
 - c) dichiarare dove ti trovi;
 - d) che una persona in borghese chiede di aprire la porta della tua autocaravan;
 - e) chiedi l'intervento di una volante e/o di una mobile;
5. rimani in contatto con detto operatore che sta registrando quanto sta accadendo;
6. avvisa gentilmente la persona all'esterno di attendere perché aprirai la porta appena arriveranno i Carabinieri che hai avvisato con il cellulare.

SITUAZIONI INCRESCIOSE MA RICORRENTI

Se in parcheggio o area di sosta ci sono indicazioni non previste dal Codice della Strada o avvisi con promesse di servizi che non esistono e qualcuno si presenta per chiedere denaro:

1. fotografare i luoghi e chi si avvicina per chiedere denaro;
2. chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri o Polizia di Stato;
3. inviare documentazione a segreteria@coordinamentocamperisti.it in modo che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** potrà avviare i dovuti accertamenti.

Se in un parcheggio qualcuno si presenta per chiedere del denaro e ritenete la situazione dubbia, non mettersi a discutere ma chiamare subito il numero gratuito 117 e risponde la Guardia di Finanza.

Declinate il vostro cognome, nome, indirizzo postale, precisando che:

1. siete in sosta in via o piazza o località
2. la sosta avviene nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada;
3. l'area o il parcheggio:
 - a. è priva di qualsiasi indicazione riguardo a un pagamento,
 - b. non ci sono segnaletiche stradali verticali che indicano che si tratta di un parcheggio o area sosta a pagamento,
 - c. non ci sono manifesti con indicate le tariffe, gli orari, la decorrenza di dette tariffe e il sistema di esazione,
 - d. una persona non ben identificabile si reca alle autocaravan in sosta chiedendo i soldi asserendo di essere incaricata dell'esazione;
 pertanto, chiedete l'intervento di una loro pattuglia per constatare la situazione e identificare detta persona stante che alcuni, potrebbero essere anche stranieri, gli avrebbero versato i soldi.

Se il 117 non ha una pattuglia in zona, chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri o Polizia di Stato.

COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN

La circolazione stradale che disciplina la circolazione e sosta dei veicoli è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione. Inoltre, nel tempo, sono state emanate circolari e direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari dal Ministero dell'Interno e una nutrita giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nella quasi totalità conseguite dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, il chiaro volere del legislatore che varò la normativa per evitare discriminazioni verso la circolazione e sosta alle autocaravan (prima con la Legge 336 del 1991 poi trasferita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada) è stato ed è tuttora ostacolato da molti sindaci che utilizzano il potere di emettere ordinanze senza un preventivo controllo nonché dal fatto che il cittadino è quasi impossibilitato a presentare ricorsi sia per gli oneri sia per i lunghissimi tempi della macchina della Giustizia.

Per quanto detto, è opportuno ricordare in sintesi almeno i seguenti punti in modo da evitare di ricevere contravvenzioni e/o allontanamenti.

1. Evitare di parcheggiare in presenza di segnaletiche stradali verticali che vietano e/o riservano la sosta ad altri veicoli a meno che uno non voglia rischiare di trovarsi contravvenzionato sul posto e/o ricevere la contravvenzione a casa.
2. Se nel parcheggio ci sono stalli di sosta delimitati, parcheggiare sbordando dai limiti può far scattare la contravvenzione.
3. Evitare di parcheggiare in aree a verde a meno che non vi sia installata una segnaletica che lo consenta. Anche in questi casi, non prestare attenzione e parcheggiare può far scattare allontanamenti e/o salate contravvenzioni.



4. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Con l'autocaravan, in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato, gratuito e/o pagamento) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzata unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recita "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo."; in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile. Tale dovere vige anche nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento a meno che un cartello autorizzi in deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare la situazione, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.
6. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
7. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
8. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
9. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Parcheggiare troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.



Situazione di campeggio che può essere attivata esclusivamente se consentita e segnalata

AUTOVEICOLI CON TENDA APERTA A SOFFIETTO



QUANDO UN AUTOVEICOLO IN SOSTA HA APERTO IL TETTO A SOFFIETTO PUÒ ATTIVARE UN VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE e/o UN VERBALE DI ALLONTANAMENTO

Prima di tutto cogliamo l'occasione per ricordare che i fatti hanno ripetutamente dimostrato che il dormire in un parcheggio con il tetto alzato attira i criminali che si avvicinano, tagliano il telo, mettono le mani dentro per rubare. Pertanto, se gli occupanti si svegliano e scendono a terra, l'azione si potrebbe trasformare in una diretta aggressione fisica nei loro confronti, con esiti drammatici, visto che, come minimo, i delinquenti sono in possesso di un coltello o, come successo, di un martello o altri oggetti atti a ferire.

Ciò premesso, non è possibile affermare che sia legittima o illegittima l'apertura del soffietto allorquando l'autoveicolo è parcheggiato.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata, perché a volte si tratta:

- | | |
|--|--|
| 1. di quanto previsto in un'ordinanza comunale; | 4. della violazione di una legge provinciale; |
| 2. della contestazione di un articolo del Codice della Strada; | 5. del sanzionamento perché ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio. |
| 3. della violazione di regolamenti del Comune; | |

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare il tetto a soffietto nel parcheggiare l'autocaravan.

Non avendo mai ricevuto sanzioni amministrative e/o da penale riguardo un associato che abbia aperto un tetto a soffietto sulla sua autocaravan, quindi, ulteriore aspetto è quello di comprendere quale autoveicolo stiamo guidando e la risposta la troviamo nella Carta di Circolazione.

Pertanto, in sosta in uno stallo di sosta pubblico, gratuito o a pagamento, l'aprire il tetto può attivare sanzioni amministrative e/o da penale a causa della interpretazione del termine CAMPEGGIARE o similari che il Comune ha inserito come limitazione in un Regolamento comunale.

Pertanto, potrebbe scattare, similmente a quanto successo nel Comune di Ravenna, sanzioni amministrative e da penale. Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 193, 204, 220, 227 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

Oppure potrebbe scattare, come nel caso del Comune di Vieste, la sola sanzione amministrativa dell'importo di 6.191,48 euro e 30 giorni per ricorrere (mentre il sindaco ha 5 anni per rispondere). Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 168, 200, 214, 216, 227, 228 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

In ambedue le situazioni, il difendersi richiede molta salute, molto tempo e molti soldi perché, ancora oggi nella nostra nazione, il cittadino non ha pari diritti e doveri rispetto a chi abbiamo eletto o paghiamo per amministrare i beni pubblici.

Infatti, l'opporsi in giudizio al ricevimento di un atto ingiuntivo di pagamento comporta tanto stress, lo spendere molti soldi per presentare ricorso tramite un legale e la prospettiva di vederlo respinto, pagando le spese della controparte. Non solo, il giudice potrebbe accogliere il ricorso ma la controparte potrebbe appellarsi ed ecco altro stress, anni di tempo per arrivare a sentenza, tanti altri soldi da spendere con un possibile esito negativo, pagando le spese della controparte per ambedue i giudizi.



L'AUTOCARAVAN IN SOSTA SOPRA CUNEI, PIEDINI IDRAULICI, STABILIZZATORI O ALTRO, PUÒ ATTIVARE UN VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE e/o UN VERBALE DI ALLONTANAMENTO

Non è possibile affermare che sia legittimo o illegittimo l'aver posto dei cunei o altro sotto gli pneumatici quando l'autocaravan è parcheggiata.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata perché, a volte si tratta di:

1. quanto previsto in un'ordinanza comunale;
2. contestazione dell'articolo 20 del Codice della Strada;
3. violazione di regolamenti degli enti locali;
4. violazione di leggi provinciali;
5. sanzionamento allorquando l'uso dei cunei o altro sotto gli pneumatici è ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio.

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

È vero che il Ministero dell'Interno ha escluso che l'utilizzo dei cunei sia da solo sufficiente a configurare il campeggio ma è anche vero che si tratta di una interpretazione, oltretutto limitata alla configurabilità del campeggiare.

È altresì vero che vi sono sentenze di annullamento di verbali che comminavano sanzioni a camperisti per aver utilizzato i cunei ma vi sono anche altre pronunce che, invece, hanno confermato le sanzioni amministrative.

Per completezza, diamo conto di alcune archiviazioni in autotutela ma si tratta di provvedimenti sporadici.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare cunei o altro nel parcheggiare l'autocaravan perché tale condotta è potenzialmente passibile di sanzione.



QUANDO PARCHEGGI E QUANDO RITorni AL PARCHEGGIO

Utilizza il cellulare per filmare e scattare delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo.

Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando. Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora ricevessi una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada.

PARCHEGGI CON TRAPPOLA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI sta trattando un caso di presunta pratica commerciale scorretta.

Trattasi dell'applicazione di una penale contrattuale da parte della società Park&Econtrol con sede a Mantova per sosta oltre il tempo consentito presso il supermercato Eurospin in via Caduti sul Lavoro nel Comune di Olbia (SS).

Tra le azioni previste c'è la segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché accerti l'eventuale scorrettezza della pratica.

A tal fine abbiamo necessità della collaborazione di tutti per due tipi di ricognizione:

1. PRESSO IL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO EUROSPIN IN VIA CADUTI SUL LAVORO A OLBIA:

- fotografare posizionandosi agli angoli del parcheggio tutta l'area;
- fotografare il cartello o i cartelli sui quali è riportato il regolamento per la sosta;

2. PRESSO QUALUNQUE SUPERMERCATO D'ITALIA CON PARCHEGGIO GRATUITO FINO A UNA CERTA DURATA SUPERATA LA QUALE È PREVISTA UNA TARIFFA:

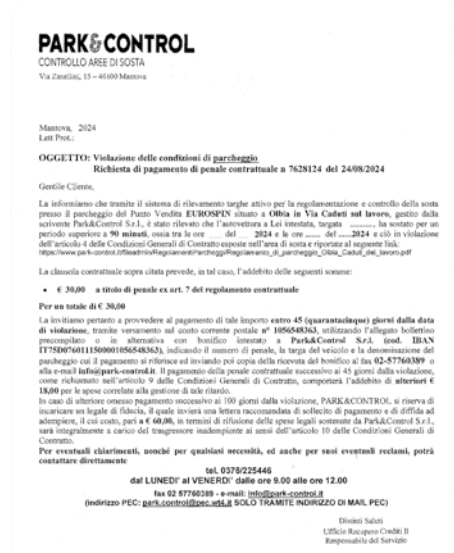
- fotografare l'area di parcheggio in modo da inquadrare anche il supermercato;
- fotografare eventuali sbarre di accesso e uscita;
- fotografare il cartello sul quale è riportato il regolamento per la sosta.

Inviarci le foto a segreteria@coordinamentocamperisti.it avendo cura di specificare l'indirizzo in cui è ubicato il supermercato e la data in cui la fotografia è stata scattata.

IL CASO DI OLBIA

Con lettera ordinaria di settembre 2024 la società Park&Control di Mantova chiedeva al nostro socio di pagare 30,00 euro a titolo di penale contrattuale per aver sostato 30 minuti in più rispetto al limite consentito di 90 minuti, nel parcheggio presso il supermercato Eurospin in via Caduti sul lavoro nel Comune di Olbia (SS).

Il socio non si era minimamente accorto di aver concluso un contratto con la citata società anche perché l'accesso al parcheggio era apparentemente libero senza sbarre e senza necessità di ritirare un biglietto all'ingresso.



In effetti la "trappola" è stata ben architettata

In base a notizie diffuse dai quotidiani locali, si tratterebbe di un'area nella quale sostavano spesso persone che erano dirette altrove, non interessate al supermercato.

Per tale ragione i gestori decidevano di installare una sbarra con segnale di rimozione forzata che finiva però per disincentivare anche i consumatori.

Per tale ragione il supermercato avrebbe deciso di avvalersi della società Park&Control e cioè niente sbarre ma un'efficiente telecamera difficilmente percepibile che registra entrate e uscite e un cartello multiplo posto all'ingresso con altezza minima di 3 metri sul quale spicca, nella parte più in alto e più chiaramente visibile, una bella "P" di parcheggio gratuito.



foto estratta da: <https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2024/04/12/news/olbia-sosta-troppo-lunga-in-area-privata-il-discount-multa-gli-automobilisti-1.100505416>

Le restanti condizioni di parcheggio e in particolare la penale contrattuale di 30,00 euro per coloro che sostano più di 90 minuti, sono scritte nella parte più bassa del cartello, in carattere difficilmente leggibile.

Bisognerebbe scendere dal veicolo e leggere bloccando il traffico per diversi minuti con indubbio pericolo per la sicurezza stradale.

Il sistema punisce sempre il proprietario del veicolo che viene rintracciato tramite la targa anche nei casi in cui si tratti di soggetto diverso dal conducente.

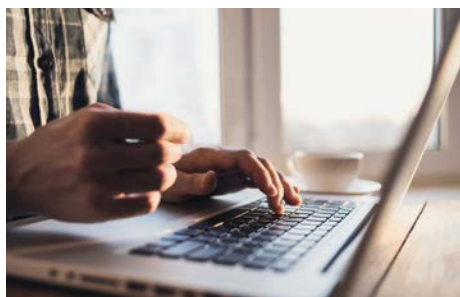
Questo non accade invece nei parcheggi dei supermercati ai quali si accede tramite biglietto e sbarra. In questi casi, infatti, è sempre e soltanto l'utente che dovrà pagare per l'eventuale sosta oltre il limite consentito.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha fornito assistenza al socio per contestare la richiesta di pagamento della società Park&Control e l'azione prosegue anche al fine di chiarire se la pratica è conforme al Codice del Consumo e alla norme in materia di trattamento dei dati personali.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI È NECESSARIO QUANTO SEGUE CHE RICHIEDE SOLO POCHI MINUTI DEL TUO TEMPO:

inviaci a info@coordinamentocamperisti.it una corrispondenza per segnalarci quali sono:

- le tue email o la tua email alle quali poterti inviare i nostri aggiornamenti.
- la email che hai o dismetterai nel tempo.



Inserisci nella tua rubrica mail questi indirizzi in modo che non ti vadano a finire nella tua cartella SPAM oppure non ti arrivino:

info@incamper.org
info@coordinamentocamperisti.it
adesione@coordinamentocamperisti.it
tessere@coordinamentocamperisti.it
segreteria@coordinamentocamperisti.it
pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Se invii una mail ed entro qualche giorno non ricevi riscontro a una mail che hai inviato all'Associazione, prima aggiorna la tua POSTA IN ARRIVO, poi verifica gli arrivi nella tua cartella SPAM. Se non trovi la nostra risposta, inoltra di nuovo la tua mail inserendo nell'OGGETTO la parola URGENTISSIMO.

ACCESSO IMPEDITO

CENTRO COMMERCIALE CON DIVIETO DI ACCESSO

Saltuariamente riceviamo segnalazioni riguardo a Centri Commerciali che installano sbarre trasversali a 2 metri pur non essendoci ostacoli che impediscono la fruizione del parcheggio a veicoli che per altezza superano detta altezza.

Ovviamente si tratta di una discriminazione tesa a impedire l'accesso alle autocaravan.

L'ultima segnalazione è del 20 settembre 2025 e, come da foto, riguarda il Centro commerciale Megalò a Chieti in località Santa Filomena.



NON ACCETTARE DI ESSERE DISCRIMINATO ENTRA IN AZIONE

Per prima cosa parcheggia l'autocaravan e torna a detto parcheggio provvedendo a fotografare seguendo le indicazioni inserite nella pagina che segue.

Poi entra nel Centro Commerciale per effettuare un acquisto anche di soli **10 euro di carburante** perché dalla ricevuta potremo accertare chi è il proprietario o gestore in modo da consentire all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** di entrare in azione inviandogli una PEC con la richiesta di rimuovere detta discriminazione, ripristinando quanto previsto dalla legge.

UN RISCHIO DA EVITARE

Evitare di parcheggiare sotto gli alberi, soprattutto di notte: c'è il rischio che un incendio di chioma si propaghi rapidamente dalla cima di un albero a un altro; in caso di improvvise trombe d'aria, si rischia di morire bruciati o schiacciati.

Inoltre, **nella maggior parte dei casi i campeggi non sono assicurati per coprire tali eventi.**

Nella foto c'è un esempio concreto di un albero in un campeggio che è crollato sull'autocaravan, mentre gli occupanti, fortunatamente, non erano presenti. Questi hanno poi scoperto che il campeggio non era assicurato per tali eventi.



IL VEICOLO PARCHEGGIATO PRIVO DI CONTRASSEGNO CUDE E CHE SOSTA IMPEDENDO LA FRUIZIONE AGLI AVENTI DIRITTO O CHE SOSTA IMPEDENDO L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO IGIENICO-SANTARIO DESTINATO A RICEVERE ACQUE REFLUE



Padova, parcheggio riservato alle autocaravan in via Rismondo ma occupato da autovetture



In questi casi deve essere la persona alla quale è impedita la fruizione a scattare diverse foto ai veicoli e alle loro targhe e chiamare la Polizia Municipale affinché la pattuglia che arriva proceda a chiamare il carro attrezzi e/o elevare i relativi verbali.

Qualora la Polizia Municipale non provveda per vari motivi di servizio a inviare una pattuglia, spostarsi e poi una volta a casa inviare una mail al Sindaco e alla Polizia Municipale per far sanzionare i proprietari dei veicoli e mettere in programma un controllo ciclico del parcheggio.

Ovviamente, nella mail inserire in indirizzo la mail info@coordinamentocamperisti.it in modo che solleciteremo il Sindaco come

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

a far controllare in modo efficace per il corretto utilizzo del parcheggio.

AI PORTATORI DI UNA DISABILITÀ

CIRCOLARE E PARCHEGGIARE CON IL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE)

**Contrassegno da esporre bene in vista
e fotografarlo ogni volta, in modo da avere
una prova nel caso si riceva una contravvenzione.**



Dal 1 gennaio 2022 è in vigore l'aggiunto comma 3 bis articolo 188 del Codice della Strada, che recita:
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata in formato europeo ai soggetti diversamente abili, per finalità di circolazione e sosta è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e, per questo, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'Ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla Legge. Come già enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8226/2022, non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'adottata inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'Ente locale territoriale, essendo anzi, onere di tale Ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per invalidi.

Poiché in Italia ci sono 7.896 Comuni e non tutti recepiscono le leggi in vigore, chi desidera recarsi in un parcheggio e/o area di sosta a pagamento provvista di accesso controllato da una sbarra, deve chiamare preventivamente il gestore per informarlo che per uscire attiverà il pulsante, che deve essere sempre presente, per un'uscita in emergenza.

Eliminata la consuetudine di taluni Enti Comunali che subordinavano l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi (posti con Ordinanza Sindacale), tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato. Vedi la sentenza della Cassazione Sezione 2 Civile n. 24015 del 3 agosto 2022 e l'ordinanza n. 28144 del 27 settembre 2022.

In sintesi, l'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, in correlazione all'art. 7 dello stesso Codice, conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, col solo onere di esporre il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio della persona disabile.

Alla luce degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 1996 e dell'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, deve considerarsi come il cosiddetto "contrassegno per persone diversamente abili" – che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle Zone urbane a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane – rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

Solo quando c'è questa segnaletica stradale verticale ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno è possibile circolare nei sensi unici.



I PORTATORI DI UNA DISABILITÀ NON FRUISCONO DI UGUALI TUTELE IN TUTTE LE NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA



Una camperista in autocaravan, essendo purtroppo affetta da una disabilità e in possesso del CUDE, si è recata in Grecia per le vacanze ma, ai suoi problemi fisici, si sono aggiunte due multe e varie minacce con manette, perché aveva sostato la sua autocaravan. Ovviamente aveva sostato senza occupare lo spazio esterno al veicolo, quindi, come una qualsiasi autovettura. La camperista, non essendo associata all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, non era a conoscenza di quanto il Governo Ellenico aveva decretato per legge per impedire la sosta alle autocaravan e pensava di trascorrere delle belle e tranquille vacanze.

Al contrario, ha subito una serie di stress che, dopo anni che si recava in Grecia, la prossima volta ci penserà bene prima di ritornarci.

Pertanto, a seguito:

- a) delle corrispondenze intercorse con i turisti che sono in vacanza nel mondo e che ci hanno inviato le loro esperienze negative;
- b) dello stato di guerra attivato dalla Commissione Europea contro la Russia, che ha coinvolto tutti gli Stati membri dell'Unione Europea i quali non hanno attivato alcun referendum per sapere se i loro cittadini era favorevoli o contrari a dichiarare guerra, attivando criticità sociali;
- c) sterminio in atto da mesi a Gaza che non ha visto il tempestivo intervento della Commissione Europea nel varare le dovute sanzioni allo Stato di Israele;
- d) delle violenze che ogni giorno imperversano anche a seguito dell'uso non regolamentato di Internet che fomenta odi e risentimenti;

ai viaggiatori consigliamo di:

1. non esporre alcuna bandiera sul veicolo (tessuto al vento, adesivo sulla carrozzeria, sul lunotto, sul cruscotto eccetera) perché, purtroppo, in moltissime situazioni, le bandiere dividono e non uniscono;
2. non coprire il veicolo con vernice o adesivi che identifichino una nazione perché, purtroppo in moltissime situazioni, potrebbe attirare l'attenzione di coloro che hanno sentimenti ostili verso detta nazione, attivando reazioni pericolose;
3. non indossare o esporre sulla persona alcun simbolo che identifichi a quale nazione o religione si appartiene perché, purtroppo, in moltissime situazioni, anche le religioni dividono e non uniscono;
4. evitare le nazioni che non agevolano la mobilità delle persone titolari di un **Contrassegno unificato disabili europeo (Cude)** sull'intero territorio nazionale. Infatti, il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) garantisce solo l'uso di parcheggi e strutture riservati alle persone con disabilità in tutti i paesi dell'Unione Europea ma chi amministra alcune realtà territoriali (vedi ad esempio recente la GRECIA) tale diritto è ignorato. Alcune informazioni su <https://disabilita.governo.it/it/contrassegno-unico-disabili-europeo-cude/>

Ricordiamo che in Italia, dal 2021, è possibile anche associare la propria targa per accedere liberamente alle ZTL ma riguardo al viaggiare all'estero consigliamo di informarsi prima di mettersi in viaggio tramite i canali ufficiali della nazione in cui si intende utilizzare il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE). Inoltre, in alcune nazioni, il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) può essere usato **solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo**, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Ovviamente, una nazione civile deve prevedere che, anche **se l'intestatario del contrassegno NON è a bordo, chi lo assiste possa utilizzare un veicolo esponendo il contrassegno per facilitare l'espletamento delle commissioni utili al portatore di disabilità che in quel momento non può spostarsi per motivi di salute ma necessita di ricevere beni o servizi.**

PER CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE/LE DIFFAMAZIONI

Spesso gli organi di informazione pubblicano articoli che diffamano i camperisti e fomentano un ingiustificato odio

Le limitate risorse che abbiamo come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e il fatto che essere sempre e solo noi a intervenire contro gli articoli che diffamano i camperisti e attivano pericolosi odii ha reso gli interventi meno efficaci.

Al contrario, sono risultate efficaci le mail inviate dai singoli camperisti, pertanto, allorquando vieni a conoscenza di un articolo dove:

1. si diffama chi è in circolazione stradale con l'autocaravan stando nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 del Codice della Strada;
2. si chiede a un Sindaco di emanare provvedimenti illegittimi per attivare limitazioni alla circolazione e sosta diretta alle sole autocaravan;

3. pubblicano foto di autoveicoli che sembrano ma non sono autocaravan e che parcheggiano in violazione di legge ma chi ha fotografato non ha chiesto l'intervento della Polizia Municipale per i relativi sanzionamenti;

ENTRA IN AZIONE inviando:

- copia dell'articolo a info@incamper.org;
- una mail alla redazione, mettendo in indirizzo la mail info@incamper.org, in modo che interverremo anche come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

A seguire la traccia utile per preparare e inviare la tua mail.

Al Direttore e alla Redazione di

E per conoscenza e competenza:

all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** info@coordinamentocamperisti.it
alla rivista inCAMPER info@incamper.org

Oggetto: Richiesta di pubblicazione a risposta di articoli contenenti falsità a danno dei proprietari di autocaravan e che mina anche la vostra professionalità.

Riferimento: articolo datato in allegato alla presente.

Con la presente sono a chiedere la pubblicazione del seguente testo.

.....

Quale proprietario di autocaravan mi ritengo offeso dall'articolo in oggetto perché:

- 1) contiene falsità che possono attivare una criticità sociale contro i proprietari di autocaravan;
- 2) la foto riprodotta non evidenzia alcuna violazione al Codice della Strada attribuibile a una autocaravan;
- 3) vi sono dichiarazioni tese a far attivare provvedimenti illegittimi per attivare vantaggi a soggetti privati che produrrebbero oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia per i ricorsi che scaturirebbero;

4) omettono di ricordare che dal 1991, poi dal 1992 con il Nuovo Codice della Strada e a seguire la diffusione di direttive interministeriali, delle sentenze di ogni ordine e grado, le continue informazioni che hanno confermato che:

- il sostare è un diritto per tutti i veicoli ed è illegittimo attivare divieto di sosta notturno alle sole autocaravan;
- non c'è differenza tra AREA PARCHEGGIO e AREA DI SOSTA CAMPER perché trattasi di PARCHEGGI dove si può unicamente parcheggiare, rispettando quanto previsto dal Codice della Strada;
- in presenza di campeggi e/o aree parcheggio riservate alle autocaravan è illegittimo un provvedimento che vieti la sosta e/o la circolazione alle autocaravan;
- i proprietari di veicoli in sosta nei parcheggi non sono obbligati ad alcuna registrazione che non sia la targa;
- in presenza di persone che sbagliano un parcheggio per un campeggio, è diritto/dovere di chiunque chiamare la Polizia Municipale per un rapido intervento;
- la sosta delle autocaravan non inficia la sicurezza pubblica;
- la sosta delle autocaravan non inficia l'igiene pubblica perché sono dotate di serbatoi di raccolta delle acque reflue che consentono un'autonomia di circa 4 giorni. Anzi, da sottolineare, stante l'assenza nelle città di gabinetti pubblici, che sono i turisti che non arrivano in autocaravan ad aver bisogno dei servizi igienici e non trovandoli, purtroppo, sono spesso costretti a espletare i loro bisogni in strade e piazze;
- la sosta limitata di 48 ore NON è diretta alle autocaravan ma a tutti gli utenti della strada in quanto il Codice della Strada prevede che l'apposizione di un divieto di sosta temporaneo per consentire dei lavori vede l'installazione della relativa segnaletica stradale verticale 48 ore prima, così da permettere agli utenti della strada di spostare i loro veicoli. Oppure tale limitazione è attivata per una rotazione degli stalli di sosta e diretta a tutti i veicoli;
- aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/20230310_1%20per%20rilanciare%20il%20turismo.pdf si può scaricare la relazione su come organizzare e gestire i parcheggi, la differenza tra il sostare e il campeggiare, nonché **le soluzioni per sviluppare il turismo**;
- al fine di evitare l'emanazione di atti illegittimi inerenti la circolazione e sosta delle autocaravan i tecnici dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** www.coordinamentocamperisti.it sono disponibili a partecipare in teleconferenza a tavoli tecnici sui temi inerenti la circolazione e sicurezza stradale e sviluppo del turismo integrato.

Confido in una vostra tempestiva integrale pubblicazione visto che ho trasmesso l'articolo ai legali per individuare in modo certo gli autori per chiedergli direttamente se confermano quanto a loro attribuito nell'articolo e che ritengo inficiare il mio onore nonché attizzare odio negli altri verso chi come me è in circolazione stradale con l'autocaravan.

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

cognome e nome

luogo e data

DIVIETI ILLEGITTIMI ALLE AUTOCARAVAN

Non chiedere cosa l'ASSOCIAZIONE possa fare per te,
ma chiediti cosa puoi fare tu insieme alla
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Siamo insieme e altri ci hanno seguito nei 40 anni, molti si sono associati all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** fino al 2028 compreso, comprendendo che l'essere insieme è la vera forza per poter migliorare la qualità della vita.

Siamo insieme, seguendo questi principi:

- a) non chiederti cosa può fare l'Associazione per te, chiediti cosa puoi fare tu insieme all'Associazione;
- b) la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione seguendo i motti PER ASPERA AD ASTRA (attraverso le asperità sino alle stelle) e VITAM IMPENDERE VERO (dedicare la vita alla verità);
- c) leggere e diffondere i documenti che diffondiamo e seguirne le indicazioni.



COSA PUOI FARE PER FAR VALERE LA LEGGE



Non essere passivo, potresti ricevere una contravvenzione che potremmo non essere in grado per motivi economici di prendere in carico, quindi, **entra in azione**:

1. Aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti_contenuti/20260425_Guida%202026_ai_divieti_anticamper.pdf e leggendo con attenzione la GUIDA 2026 come comportarsi in caso di divieti *anticamper*.

2. Ricordando ai camperisti che incontri o conosci quanto segue:
 - a) l'importo del contributo sociale è inferiore a un solo rifornimento di carburante che si consuma in un fine settimana mentre consente all'Associazione di essere in azione per un anno;
 - b) i costi dei beni e servizi sono aumentati anno dopo anno;
 - c) le vittorie che abbiamo conseguito e conseguiamo contro i sindaci *anticamper* hanno diffuso la convinzione nei camperisti che ... *ci pensano quelli della ANCC e se mi contravvenzionano mi associo al momento* ... ma è sbagliato perché senza il contributo annuale non possiamo proseguire e rapidamente aumenterebbero le limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan, compreso l'essere obbligati a recarsi per la notte nei campeggi;
 - d) le azioni dell'associazione hanno consentito agli associati di ricevere continue informazioni utili ad evitargli amare sorprese: azioni concrete e verificabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it e www.incamper.org.
3. Consegnando ai camperisti che incontri copie delle vecchie riviste; infatti, basta comunicarci via mail a info@incamper.org il tuo telefono e ti invieremo per corriere pagato dall'Associazione, fino a esaurimento scorte quanto segue: un pacco con libro, gilet e copie di numeri diversi delle riviste; un pacco con circa 30 copie di un numero della rivista *inCAMPER*; un pacco con circa 30 copie di un numero della rivista *Nuove Direzioni – Cittadino e Viaggiatore*; un gilet retroriflettente *REPORTER* e quando consegneremo al corriere i colli provvederemo a inviare una mail di preavviso.

COSA ABBIAMO FATTO E CONTINUAMO A FARE DA 40 ANNI COME



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

Dal 1985 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è **in azione per assicurare al cittadino strumenti di tutela efficaci**. Infatti, si occupa di contrastare l'illegittima regolamentazione della circolazione stradale da parte dei Comuni. Un'azione onerosa e complessa e non sempre efficacemente perseguibile.

L'unica strada attualmente percorribile per ottenere l'annullamento di un'ordinanza comunale istitutiva di un divieto alle autocaravan è il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Tale rimedio è tuttavia esperibile entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nell'albo pretorio dell'ente locale. Accade quindi di frequente che si venga a conoscenza dell'ordinanza quando è ormai decorso il termine per fare ricorso.

Ciò significa che il divieto resterà in vigore anche se illegittimo.

Sino a qualche anno fa, nei casi in cui non era più possibile fare ricorso contro l'ordinanza istitutiva del divieto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interveniva diffidando l'ente proprietario della strada a rimuovere i divieti o le sbarre. Si tratta di un potere espressamente previsto dal Codice della Strada che il Ministero non intende più esercitare.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** tenta ripetutamente di sollecitare anche tramite i Provveditorati Interregionali ma le varie e ripetute istanze sembrano cadere nel vuoto nonostante la manifesta illegittimità della segnaletica stradale.

Da qui una serie di ulteriori effetti negativi che si riversano a cascata sul cittadino.

A esempio, sulla base dei divieti illegittimi vengono emessi verbali illegittimi contro i quali è oneroso fare ricorso. Prolifera un contenzioso che potrebbe essere evitato e che, invece, congestionava ancora di più gli uffici giudiziari.

In più, quando i Comuni perdono e vengono condannati alle spese legali, queste verranno pagate con le risorse pubbliche e mai di persona dal sindaco o dal dipendente pubblico che ha firmato l'ordinanza o che ha emesso l'ingiusto verbale con la conseguenza che il cittadino è doppiamente beffato!

Secondo l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI è necessario rafforzare gli strumenti di cui il cittadino dispone per contrastare l'illegittimità dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.

A tal fine chiediamo continuamente ai parlamentari che abbiamo eletto a rappresentarci e al Governo di intervenire al fine di:

1. reintrodurre il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica previsto dall'art. 37 ultimo comma del Codice della Strada prima della riforma introdotta con decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020;
2. consentire il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un termine superiore a quello previsto per il ricorso al TAR;
3. istituire una banca dati unica nazionale tramite la quale è possibile consultare simultaneamente gli albi pretori di tutti i Comuni d'Italia;
4. sollecitare l'esercizio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del potere di diffida ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 45 del Codice della Strada.

Cordiali saluti e a leggerli, *Isabella Cocolo, Presidente della*

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it – info@coordinamentocamperisti.it

telefoni 055 2469343 - 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orario 9-12 e 16-18.

NON inviarci messaggi tramite chat, whatsapp, SMS, facebook o similari.



Prima di intraprendere un viaggio, per risparmiarti amare sorprese, vai su

www.coordinamentocamperisti.it

e scarica gratuitamente la **GUIDA 2026** al **viaggiare**.

Puoi decidere di salvarla su tablet, computer o smartphone, oppure portarla in copisteria per farla stampare e rilegare a spirale, così da avere un manuale pratico da consultare.

Buon viaggio!

GUIDA 2026

LE INFORMAZIONI PER PREPARARSI A
VIAGGIARE, EVITANDO AMARE SORPRESE



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento
ultimo aggiornamento in data
2026

